

Il volume affronta in prospettiva interdisciplinare le complesse problematiche relative al rapporto tra processo penale e informazione, evidenziando l’attrito tra libertà di cronaca e altri valori costituzionali (amministrazione della giustizia, presunzione di non colpevolezza, diritto di difesa, riservatezza, ecc.); s’intuisce, al riguardo, la necessità di trovare un (difficile) punto di equilibrio in un settore nevralgico per la democrazia. Emerge un profondo divario tra dato normativo e prassi: a fronte di un articolato complesso di regole, risulta molto frequente l’inosservanza dei divieti di pubblicazione di atti posti a tutela del segreto investigativo o della riservatezza. I maggiori effetti distorsivi nella rappresentazione mediatica della giustizia penale derivano però non tanto dalla narrazione mediante la cronaca giudiziaria – che pure registra abusi, carenze ed eccessi – quanto dal più recente fenomeno dei “processi paralleli” in TV, in grado di condizionare pesantemente l’opinione pubblica e di incidere potenzialmente anche sullo stesso svolgimento e sugli esiti del processo. Al di là di eventuali ulteriori modifiche normative, resta centrale il richiamo alla deontologia e al senso di responsabilità degli operatori della giustizia e dell’informazione, ma soprattutto auspicabile un’autentica rivoluzione culturale che coinvolga *media*, magistratura e società.

NICOLA TRIGGIANI è Professore Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Avvocato e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Docente nel Master biennale in «Giornalismo» dell’Università di Bari, in convenzione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, è autore delle monografie *Ricognizioni mezzo di prova nel nuovo processo penale* (Giuffrè, 1998), *Le investigazioni difensive* (Giuffrè, 2002) e *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*» (Cedam, 2012), nonché di numerosi contributi pubblicati in opere collettanee e su riviste scientifiche; ha inoltre curato i volumi *La messa alla prova dell'imputato minorenne tra passato, presente e futuro. L'esperienza del Tribunale di Taranto* (Cacucci, 2011), *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto* (Giappichelli, 2014) e *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare* (Edizioni Djsge, 2017).

ISBN 979-12-5965-128-0 ISSN 2724-6221


9 791259 651280


9 770272 462219

€ 65,00



N. Triggiani (a cura di) Informazione e giustizia penale

GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ

9

Collana diretta da

A. Scalfati - T. Bene - A. De Caro - G. Di Chiara - G. Garuti - S. Lorusso - M. Menna - N. Triggiani - D. Vigoni



INFORMAZIONE E GIUSTIZIA PENALE

Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico”

a cura di

Nicola Triggiani

CACUCCI  EDITORE
BARI

In copertina: Clara Luiselli, *Sospensione del giudizio, Installation view* dal Tribunale della Mente, Basilica di Santa Maria Maggiore, Piazza Duomo, Città Alta, Bergamo, 2012.

INFORMAZIONE E GIUSTIZIA PENALE

Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico”

a cura di

Nicola Triggiani

GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ

Direzione

A. Scalfati - T. Bene - A. De Caro - G. Di Chiara - G. Garuti
S. Lorusso - M. Menna - N. Triggiani - D. Vigoni

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2022 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacucci.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

Gli autori	19
Prefazione	21

INTRODUZIONE
«È LA STAMPA, BELLEZZA!
E TU NON PUOI FARCI NIENTE! NIENTE!»
(...NEPPURE CON IL SOCCORSO
DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA)

DI NICOLA TRIGGIANI

1. Stampa e processo penale: una convivenza difficile, ma necessaria. Piano dell'indagine	25
2. "Informazione sul processo" e "processo celebrato sui mezzi di informazione": l'inarrestabile deriva giustizialista del c.d. "processo mediatico"	30
3. Il rafforzamento della presunzione di innocenza e i suoi deboli riflessi sull'informazione giudiziaria	58
4. Prospettive	68

PARTE PRIMA
PROFILI COSTITUZIONALI E
SOVRANAZIONALI

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA
E ALTRI INTERESSI PRIMARI: UN DIFFICILE
BILANCIAMENTO

DI FRANCESCO PERCHINUNNO

1. Premessa e inquadramento generale	83
2. L'informazione giudiziaria come libera manifestazione del pensiero tra Carta costituzionale e fonti internazionali	86
3. Il difficile bilanciamento con altri interessi: la regolare amministrazione della giustizia	93
4. <i>Segue</i> : la riservatezza delle persone	100
5. <i>Segue</i> : la presunzione di non colpevolezza	106

LIBERTÀ DI CRONACA ED ESIGENZE
GIUDIZIARIE: UNO SGUARDO SULL'EUROPA

DI MARINA CASTELLANETA

1. Il diritto alla libertà di stampa come diritto speciale della libertà di espressione	113
2. La fase preliminare alla cronaca giudiziaria: la protezione delle fonti	118
3. <i>Segue</i> : l'incidenza delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sul quadro normativo italiano	125
4. La cronaca giudiziaria: la pubblicazione di atti coperti da segreto investigativo	128
5. <i>Segue</i> : la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche	132
6. Le sanzioni ai cronisti giudiziari	138
7. <i>Segue</i> : le sanzioni previste nell'ordinamento interno alla prova della giurisprudenza della Corte europea	143
8. Osservazioni conclusive	147

MEDIA E PROCESSO PENALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

DI LORENZO PULITO

1. Introduzione	151
2. Le fonti convenzionali e le prospettive di lettura	153
3. Modelli a confronto: le difficoltà di una sintesi	158
4. Informazione e diritto a un <i>procès équitable</i>	161
5. <i>Segue</i> : in particolare, la presunzione di non colpevolezza	166
6. La tutela del segreto e la libertà di stampa	169
7. Informazione e tutela della vita privata e della riservatezza	172
8. Il «giornalismo responsabile»	177
9. Considerazioni a margine	179

PARTE SECONDA

DIVIETI DI PUBBLICAZIONE, LIBERTÀ DI STAMPA E INTERESSI PROCESSUALI

LA TUTELA DEL SEGRETO INVESTIGATIVO

DI FRANCESCO TRAPELLA

1. Indagini, informazione, democrazia	185
2. Tra diversi modelli processuali	187
3. Segreto «interno» ed «esterno»	192
4. Segreto investigativo e indagini difensive	199
5. La trasmissione delle notizie ai vertici di polizia giudiziaria	203
6. La tutela penale	205
7. La tutela europea	208
8. Conclusioni	211

I DIVIETI DI PUBBLICAZIONE A PRESIDIO DEL CONVINCIMENTO GIUDIZIALE

DI MARILENA COLAMUSSI

1. Premessa	215
2. Nella selva oscura dell'art. 114 c.p.p. le linee guida a tutela di interessi processuali	218
3. Il divieto di pubblicazione degli atti: uno scudo fragile a garanzia della presunta neutralità del giudice	226
4. La parola o il bavaglio alla stampa? Direttrici costituzionali e internazionali	229
5. <i>De lege ferenda</i>	233

LIMITI AL SEGRETO PROFESSIONALE DEL GIORNALISTA

DI ALESSANDRO DIDI

1. Rilievi introduttivi	237
2. Il fondamento	241
3. L'ambito soggettivo del segreto giornalistico	243
4. L'estensione oggettiva	245
5. La deposizione coatta	248
6. Mezzi di ricerca della prova	253
7. <i>Segue</i> : le intercettazioni telefoniche	255
8. Conclusioni	256

CAMPAGNE MEDIATICHE E ISTANZE DI RIMESSIONE DEL PROCESSO

DI ANTONINO PULVIRENTI

1. La logica costituzionale della rimessione del processo	259
2. I presupposti normativi della rimessione	265
3. L'inquadramento delle «campagne mediatiche» nei presupposti della rimessione	268

4. La valutazione sugli effetti della <i>translatio iudicii</i> dinanzi alla capacità diffusiva della comunicazione	276
---	-----

PARTE TERZA

VALORI EXTRAPROCESSUALI E LIMITI ALLA PUBBLICAZIONE

BUON COSTUME, INTERESSI SUPERIORI DELLO STATO, RISERVATEZZA DELLE PERSONE

DI GIULIA MANTOVANI

1. Introduzione	285
2. L'oggetto della tutela. Il buon costume in cerca di una nuova identità?	289
3. <i>Segue</i> : sicurezza dello Stato <i>vs</i> pubblicità della giustizia	295
4. <i>Segue</i> : il diritto alla riservatezza	303
5. Rispetto della vita privata ed espansione degli obblighi positivi fondati sull'art. 8 C.e.d.u.: l'« <i>affaire Craxi</i> »	306
6. Qualche considerazione su obblighi positivi e: a) accesso dei giornalisti agli atti già conoscibili dalle parti; b) fughe di notizie ancora coperte dal segreto; c) esclusione della pubblicità dibattimentale	307
7. Ancora sull'espansione degli obblighi positivi fondati sull'art. 8 C.e.d.u.: l'« <i>affaire Bédat</i> »	313
8. Gli strumenti di tutela offerti dal codice di rito. Gli interessi extraprocessuali all'ombra dei divieti di pubblicazione posti a presidio di interessi interni al procedimento penale	315
9. <i>Segue</i> : la disciplina speciale dedicata alle intercettazioni. L'autonoma protezione della riservatezza (cenni)	319
10. <i>Segue</i> : i divieti di pubblicazione appositamente rivolti alla salvaguardia di interessi extraprocessuali	321
11. <i>Segue</i> : la <i>privacy</i> e l'insostenibile leggerezza della preclusione codicistica	325
12. Il diritto all'oblio: a) la ripubblicazione di notizie trascorse	328
13. <i>Segue</i> : b) l'indicizzazione	329
14. <i>Segue</i> : c) gli archivi <i>online</i> dei giornali	334
15. Conclusioni	338

LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLE INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI

DI LUCIA IANDOLO

1. La delineata funzione delle intercettazioni 343
2. Le linee guida per la riforma delle intercettazioni a tutela della riservatezza nella c.d. “riforma Orlando” e l’attuazione con il d.lgs. n. 216/2017 345
3. La l. n. 7/2020 e i nuovi divieti di pubblicazione delle intercettazioni 348
4. Diritti a confronto: informazione e *privacy* 354

LA PROTEZIONE DEI MINORI

DI DANILA CERTOSINO

1. Diritto all’informazione e tutela della *privacy* del minore testimone, persona offesa o danneggiato dal reato 357
2. *Segue*: le deroghe al divieto di pubblicazione di atti e immagini *ex art.* 114, comma 6, c.p.p. 364
3. La tutela del minore imputato 365
4. *Segue*: le limitazioni connesse alla celebrazione del dibattimento in pubblica udienza 377

LA TUTELA DELLE PERSONE *IN VINCULIS*

DI LUCIO CAMALDO

1. La *ratio* e l’ambito applicativo del divieto di pubblicazione dell’immagine della persona *in vinculis* 385
2. I fondamenti costituzionali del divieto di divulgazione dell’immagine dell’imputato in manette 390
3. Il divieto di pubblicazione dell’immagine nel quadro delle disposizioni a tutela dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale 397
4. Il consenso alla pubblicazione dell’immagine della persona *in vinculis*: profili di illegittimità costituzionale 398

- | | |
|--|-----|
| 5. L'assenza di previsioni sanzionatorie per la violazione del divieto di pubblicazione dell'immagine della persona in manette | 400 |
|--|-----|

PARTE QUARTA

PUBBLICITÀ DEL DIBATTIMENTO E TRASPARENZA DELLA DECISIONE

DALLA «PUBBLICITÀ IMMEDIATA» ALLA «PUBBLICITÀ MEDIATA TECNOLOGICA»: LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEI DIBATTIMENTI

DI NICOLA TRIGGIANI

- | | |
|---|-----|
| 1. Udienze dibattimentali e «pubblicità mediata tecnologica» | 407 |
| 2. L'autorizzazione alle riprese audiovisive con il consenso delle parti e l'interesse al regolare svolgimento del processo | 416 |
| 3. L'autorizzazione alle riprese audiovisive senza il consenso delle parti e l'«interesse sociale» alla conoscenza del dibattimento | 423 |
| 4. La tutela del diritto all'immagine | 427 |
| 5. Il divieto di ripresa per i dibattimenti a porte chiuse | 431 |
| 6. Le differenti tipologie di riprese: strumenti audiovisivi e trasmissione televisiva «in diretta» o «in differita» | 433 |
| 7. <i>Segue</i> : la ripresa fotografica | 440 |
| 8. <i>Segue</i> : la ripresa fonografica e la trasmissione radiofonica | 441 |

IL VALORE EXTRAPROCESSUALE DELLA MOTIVAZIONE E LA DIFFUSIONE PUBBLICA DELLA SENTENZA

DI MARIANO MENNA – MENA MINAFRA – ANTONIO PAGLIANO

- | | |
|---|-----|
| 1. Le origini dell'obbligo di motivazione | 443 |
| 2. L'attualità della funzione extraprocessuale dell'obbligo di motivazione: l'innegabile deformazione che il prodotto giurisprudenziale subisce nel suo momento divulgativo | 448 |

3. Il linguaggio giuridico ai tempi della comunicazione <i>social</i>	453
4. I destinatari della motivazione	457
5. Il dovere di comunicare tra “ <i>Linee guida</i> ” 2018 e buone prassi sulla redazione dei provvedimenti	462
6. Alcune brevi riflessioni: l’instabile equilibrio tra trasparenza dell’agire pubblico e riservatezza	467
7. L’“anonimizzazione” delle sentenze nella prospettiva del “codice della <i>privacy</i> ” a cavallo dell’emanazione del Regolamento (UE) 2016/679	470
8. Presunzione di innocenza e modalità della comunicazione alla luce del d.lgs. n. 188/2021	478

PARTE QUINTA

LA DERIVA GIUSTIZIALISTA: IL PROCESSO CELEBRATO SUL PALCOSCENICO DEI *MEDIA*

L’AGONE GIUDIZIARIO: DALLA CARTA STAMPATA AI *TALK SHOW*

DI MARIANGELA MONTAGNA – LEONARDO NULLO

1. Il reato, la società e i <i>mass media</i>	493
2. Le caratteristiche del “processo mediatico”	494
3. La costruzione mediatica del colpevole	498
4. Alcuni casi di cronaca e la “giustizia spettacolo”	499
5. L’oggetto del processo mediatico e la presunzione di colpevolezza	502
6. Il possibile rafforzamento della presunzione di innocenza	504

PROVA SCIENTIFICA E “PROCESSO MEDIATICO”

DI CARLOTTA CONTI

1. Alchimie contemporanee	507
2. Lo statuto della prova scientifica nel processo penale	508
3. L’ondata di ritorno: la “scienza delle prove”	513

4. Le residue criticità in tema di prova scientifica (e non solo)	521
5. L'interesse del circo mediatico giudiziario per la prova scientifica	526
6. Verità processuale e “dramma” mediatico: l'ordalia del rito inquisitorio	529
7. Conoscenza profana e gnoseologia giudiziaria: un doppio salto	536
8. Possibili rimedi: le nuove norme in tema di comunicazione giudiziaria e l'eterno paradigma dell'etica della responsabilità.	539

PARTE SESTA

PUNTI DI VISTA

IL PUNTO DI VISTA DEL PUBBLICO MINISTERO. LA COMUNICAZIONE DELL'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA DI INTERESSE PUBBLICO DA PARTE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DI RENATO NITTI

1. Una semplificazione rassicurante	543
2. Un diverso approccio al rapporto tra Pubblico Ministero e informazione	544
3. La comunicazione: il soggetto	550
4. <i>Segue</i> : la forma	553
5. <i>Segue</i> : i presupposti	557
6. <i>Segue</i> : i limiti	558
7. Conclusioni	560

IL PUNTO DI VISTA DEL DIFENSORE. GLI INCALCOLABILI DANNI CAGIONATI DAI *MEDIA* AL SERVIZIO DEL POTERE E I “MIRACOLI” OPERATI DAI *MEDIA* “RIBELLI”

DI CRISTIANA VALENTINI

1. Un privilegio raro	561
2. Memorie di un difensore	562

3. Linee del discorso	566
4. Comunicazione	569
5. Informazione	572

IL PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE. IL DOVERE DI CHIAREZZA

DI MARTINO ROSATI

1. <i>«I giudici parlino con le sentenze!»</i>	577
2. Il “processo mediatico” e la necessità di sentenze che parlino	578
3. Il dovere di chiarezza del giudice	580
4. L'inevitabile complessità del linguaggio giuridico	582
5. Gli inutili vezzi stilistici	583
6. Riflessioni conclusive	584

IL PUNTO DI VISTA DEL GIORNALISTA. L'ILLUSIONE DEL (FINTO) PROIBIZIONISMO

DI LUIGI FERRARELLA

1. Contro il rischio del giudice “juke-box” popolare	587
2. Toghe sotto attacco dal basso	588
3. Comunicare come rimedio alla sfiducia	589
4. Nuove linee guida e vecchie resistenze	590
5. Prove di accesso agli atti	591
6. L'unica sanzione efficace: quella reputazionale	592

IL PUNTO DI VISTA DEL LINGUISTA. LA CRONACA GIUDIZIARIA TRA STAMPA E PROCESSO. OSSERVAZIONI LINGUISTICHE

DI MARIA VITTORIA DELL'ANNA

1. La cronaca giudiziaria e gli studi sull'italiano giornalistico	595
2. Cronaca nera e cronaca giudiziaria	597

3. La cronaca giudiziaria tra i testi giornalistici e il suo rapporto col giuridico	598
4. Cronaca giudiziaria, giustizia penale, lealtà linguistica	601
5. Gli articoli di cronaca giudiziaria: qualche osservazione linguistica	605

PARTE SETTIMA

OLTRE LA CRONACA: LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROCESSO PENALE NEL CINEMA E NELLE ALTRE ARTI

GIUDICI, AVVOCATI ED IMPUTATI NEL CINEMA ITALIANO DEL NOVECENTO. TRA INGIUSTIZIA LEGALE E GIUSTIZIA VISIVA

DI GUGLIELMO SINISCALCHI

1. Un processo di celluloide	615
2. La «commedia all'italiana». Uno sguardo critico	619
3. La tragedia del giudizio. Tra finzione e realtà	624
4. Una giustizia visiva?	627

IL PROCESSO TRA LETTERATURA, ARTI FIGURATIVE E TELEVISIONE: SPUNTI DI RIFLESSIONE

DI SALVATORE COSENTINO

1. Premessa: un diritto e un processo lontani dall'uomo	629
2. Il processo nella letteratura	632
3. La letteratura nel processo	635
4. La letteratura oltre il processo	636
5. Un processo nel teatro o un teatro nel processo?	637
6. Processo e arti figurative	640
7. Processo e televisione	641
Indice bibliografico	645

Gli autori

LUCIO CAMALDO, *Professore Associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Milano*

MARINA CASTELLANETA, *Professore Ordinario di Diritto internazionale – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

DANILA CERTOSINO, *Ricercatore di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

MARILENA COLAMUSSI, *Professore Associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

CARLOTTA CONTI, *Professore Ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Firenze*

SALVATORE COSENTINO, *Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Lecce*

MARIA VITTORIA DELL’ANNA, *Professore Associato di Linguistica italiana – Università del Salento*

ALESSANDRO DIDDI, *Professore Associato di Diritto processuale penale – Università della Calabria*

LUIGI FERRARELLA, *Giornalista ed editorialista de “Il Corriere della Sera”*

LUCIA IANDOLO, *Professore Associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

GIULIA MANTOVANI, *Professore Associato di Diritto processuale penale – Università di Torino*

MARIANO MENNA, *Professore Ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”*

MENA MINAFRA, *Ricercatore di Diritto processuale penale – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”*

MARIANGELA MONTAGNA, *Professore Associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Perugia*

RENATO NITTI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani*

LEONARDO NULLO, *Dottorando in Scienze Giuridiche – Università degli Studi di Perugia*

ANTONIO PAGLIANO, *Ricercatore di Diritto processuale penale – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”*

FRANCESCO PERCHINUNNO, *Professore Aggregato di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

LORENZO PULITO, *Ricercatore di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

ANTONINO PULVIRENTI, *Professore Associato di Diritto processuale penale – Libera Università Maria Santissima Assunta di Palermo*

MARTINO ROSATI, *Consigliere della Corte di cassazione*

ADOLFO SCALFATI, *Professore Ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”*

GUGLIELMO SINISCALCHI, *Professore Associato di Filosofia del diritto – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

FRANCESCO TRAPPELLA – *Ricercatore di Diritto processuale penale – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara*

NICOLA TRIGGIANI, *Professore Ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*

CRISTIANA VALENTINI, *Professore Ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.*

Prefazione

Ha avuto una lunga gestazione questo Volume. Del resto, la vitalità e l'incandescenza della materia si oppongono agli archetipi di un contributo scientifico tradizionale, imponendo progressivi mutamenti di rotta.

La natura del tema, per sua propria fisionomia, ostacola la pretesa di assoluta completezza, tante sono le variabili multidisciplinari che intersecano il punto di incrocio tra informazione e giustizia penale; tuttavia, nei limiti naturali di un'opera monografica, emergono l'encomiabile microscopismo del Curatore, i puntuali rilievi degli Autori e l'unitarietà della trattazione: spiccano il ragionato riparto degli argomenti insieme alla forte esigenza di non tralasciare, nell'arbitrio inevitabile della selezione, gli aspetti salienti. Peraltro, impreziosisce il Volume – in nome di una prospettiva che esula dagli stretti confini del diritto – la chiosa finale relativa alla confluenza tra cronaca, rappresentazione artistica e vita giudiziaria.

Certo, i tempi sono molto cambiati da quando Emile Zola, alla fine dell'800, riempiva le pagine dell'*Aurore* lanciando un *j'accuse* contro gli impietosi tribunali parigini che condannarono iniquamente il capitano Alfred Dreyfus; dopo aver perso i territori di Alsazia e Lorena a vantaggio della Prussia, la Francia tentò di addebitare la sconfitta bellica alle pretese intelligenze con il nemico attribuite, secondo una prima ricostruzione, all'ufficiale dell'esercito. La stampa, allora, condusse una campagna contro l'errore giudiziario: all'insegna della libertà, additò inquinamenti probatori e miopia di giudizio, fino a provocare la riapertura del caso e, poi, l'assoluzione.

È sconcertante il confronto, anche per la levatura culturale dei contenuti, con il tenore delle notizie che circolano oggi: sospinta dalla morbosa curiosità dei lettori verso presunte fisionomie delinquenziali o fantasie complottistiche, dalla carta stampata – sempre meno richiesta – alla diffusione sui *social*, ogni informazione appare veritiera benché sia immune dal controllo; si tratta di un deprecabile fenomeno della società di massa che alimenta una superficiale sovrainformazione, senza comprendere che l'eccesso di notizie vuol dire, in fondo, nessuna notizia, senza curarsi che l'approssimazione linguistica distorce il nartrato, trasformando le rappresentazioni fattuali in cieca credenza.

L'informazione – non conta com'è diffusa – è sempre più un prodotto di consumo, frenetico, talvolta violento, asservito a logiche di mercato, dal produttore (testata giornalistica, *blog*, radio, televisione, ecc.) che sceglie il tipo e i contenuti

della notizia sulla scia di temporanei interessi di gruppo, al fruitore che divora quanto ama sentirsi dire; l'informazione battente crea la notizia più che rappresentarla, plasma vittime permanenti, trasformandole in eroine del nostro tempo, o tinge di nero l'immagine di altri, trascinandoli in un abisso privo di emenda anche quando il travaglio giudiziario si conclude con un proscioglimento. La disinvolta circolazione delle prospettive inquirenti, condita con immagini o fonie selezionate ad arte, influenza i bisogni dell'opinione pubblica; si ottengono risultati strabilianti che il mondo di *internet* conserva indelebili pur nei casi in cui le sentenze poi smentiscano le ipotesi d'accusa: il diritto all'oblio, quando si riesce ad esercitarlo, è un palliativo.

Sul terreno della comunicazione si collocano – in adiacenza agli interessi economici a produrre materiale informativo – gli scopi dell'apparato repressivo; divulgare notizie ripetutamente durante le indagini preliminari, partendo dall'iscrizione sul registro delle notizie di reato, implica solidificare uno specifico quadro inquirente, stabilizzando nel pensiero comune l'ottica dell'accusa: attratto nel tritacarne mediatico, l'individuo resta ingabbiato in una rappresentazione pubblica di sé che egli non riesce più a correggere.

Dopo il *turbillon* delle notizie che ha lungamente preparato il terreno, anche la fase del giudizio risulterà inquinata: trasmessa un'idea di fondo, l'opinione pubblica si aspetta la soluzione processuale che ormai ha in mente; è difficile sfuggire alla tentazione di soddisfarne i bisogni quando della vicenda giudiziaria si è parlato, scritto e dibattuto nel multiforme circuito dell'informazione dove i rilevi "controcorrente" sono fagocitati dal "pensiero unico". *En pendant* aleggia l'idea populista degli ultimi trent'anni, figlia della manutenzione moralistica del potere, secondo cui la magistratura deve assicurare alle proprie scelte il più largo consenso sociale.

Dinanzi ad un tale panorama, in cui la professionalità e la trasparenza nell'informazione perdono quota, maturano gli slogan, recitati come mantra e, per di più, ritagliati a bella posta dalla trama di un dibattito ben più articolato. La «libertà dell'informazione è il cane da guardia della democrazia» o «non è ammissibile il bavaglio alla stampa»: così si risponde trionfalisticamente dinanzi alla richiesta che le informazioni siano più corrette o quando s'invoca una maggiore responsabilità nell'uso dei vocaboli, nel controllo delle fonti e, soprattutto, nel rispetto della riservatezza.

Nessuno aspira – perlomeno nel nostro Paese – a far tacere l'informazione; sappiamo quanto essa sia importante al punto da essere menzionata nella Carta fondamentale, con ogni suo implicito corollario. La qual cosa, tuttavia, non esclude (anzi, richiede) la preminenza di un'attenta proporzionalità nel rappresentare le notizie da diffondere giacché, dall'altra parte, pesano tutele fondamentali come il diritto di difesa, l'imparzialità del giudice, la presunzione di non colpevolezza.

Forse occorre una disciplina più ferrea che non si affidi al solo regime deontologico del giornalista, ma imponga regole chiare a tutela dell'individuo – mettendolo in condizioni di fronteggiare efficacemente i colossi dell'informazione – e colpisca con serietà le fughe di notizie; a riguardo, appare ancora poco stringente il costruito normativo italiano teso ad attuare una direttiva europea in tema di presunzione di non colpevolezza.

Ma il vero nodo – diciamo la verità – è essenzialmente culturale: credere che la «stampa libera» giustifichi l'arbitrio della notizia.

Adolfo Scalfati

Introduzione
«È la stampa, bellezza!
E tu non puoi farci niente! Niente!»
(...neppure con il soccorso
della presunzione di innocenza)

di Nicola Triggiani

SOMMARIO: 1. Stampa e processo penale: una convivenza difficile, ma necessaria. Piano dell'indagine. – 2. “Informazione sul processo” e “processo celebrato sui mezzi di informazione”: l'inarrestabile deriva giustizialista del c.d. “processo mediatico”. – 3. Il rafforzamento della presunzione di innocenza e i suoi deboli riflessi sull'informazione giudiziaria. – 4. Prospettive.

1. Stampa e processo penale: una convivenza difficile, ma necessaria. Piano dell'indagine

La convivenza tra stampa (intesa in senso lato) e processo penale è una convivenza assolutamente necessaria, posto che magistratura e libertà di informazione sono due pilastri dello Stato costituzionale di diritto, ma è al contempo una convivenza molto difficile, alla quale il legislatore aveva dato una puntuale e articolata regolamentazione negli artt. 114, 115, 329 c.p.p. 1988 in tema di segreto investigativo e limiti alla pubblicazione degli atti a tutela dei vari interessi coinvolti¹, regolamentazione che è stata, però, immediatamente travolta da prassi

¹ La letteratura sul tema è vastissima. Limitatamente alle opere monografiche in ordine alla disciplina dettata dal c.p.p. vigente sul segreto d'indagine e sui molteplici divieti di pubblicazione, v. E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione*, Raffaello Cortina, Milano, 2022; L. CAMALDO, *La pubblicazione degli atti processuali tra giusto processo e libertà di stampa*, Giuffrè, Milano, 2012; G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 1989, spec. p. 279 ss.; V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, il Mulino, Bologna, 2022; G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, Jovene, Napoli,

devianti, fino ad arrivare ad un vero e proprio “dissesto della legalità”, sul quale non hanno sostanzialmente inciso i successivi interventi del legislatore e della Corte costituzionale².

2011; F.M. MOLINARI, *Il segreto investigativo*, Giuffrè, Milano, 2003; F. PORCU, *Pubblicità e segretezza nel processo penale. Tra indicazioni normative e profili attuativi*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2019; nonché, volendo, N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Cedam, Padova, 2012.

Tra gli altri scritti di carattere generale in argomento v. R. ADORNO, *sub art.* 114 c.p.p., in G. CANZIO-R. BRICCHETTI (a cura di), *Codice di procedura penale*, tomo I, Giuffrè, Milano, 2017, p. 721 ss.; R. BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. 59 ss.; M. BOLOGNARI, *sub artt.* 114-115 c.p.p., in G. ILLUMINATI-L. GIULIANI (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 3^a ed., Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2020, p. 382 ss.; E. BRUTI LIBERATI, *Prassi, disciplina e prospettive dell'informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. cont.*, 12 gennaio 2018; D. CENCI, *La “fuga” di notizie processuali tra norma e prassi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1629 ss.; A. CORBO, *sub art.* 114 c.p.p., in G. LATTANZI-E. LUPO (a cura di), *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2017, p. 40 ss.; G. DALIA, voce *Processo penale e informazione giudiziaria*, in *Dig. disc. pen.*, X Agg., Utet, Torino, 2018, p. 575 ss.; V.N. D'ASCOLA, *Giustizia penale e informazione giudiziaria: un nodo ancora irrisolto?*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 3, p. 1 ss.; L. FERRARELLA, *Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. 4 ss.; P. GAETA, *Il problema della divulgazione delle notizie giudiziarie*, in *Quest. giust.*, 7 marzo 2019; L. GARLATI-G.E. VIGEVANI (a cura di), *Processo penale e informazione*, Giuffrè, Milano, 2012; G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”*, in *Leg. pen.*, 17 settembre 2018, p. 1 ss.; F. GIUNCHEDI, *Informazione e processo*, in F.R. DINACCI (a cura di), *Processo penale e Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 647 ss.; C.F. GROSSO, *Segretezza e informazione nel nuovo processo penale*, in *Pol. dir.*, 1990, p. 77 ss.; E. LUPO, *sub art.* 114-116, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. II, Utet, Torino, 1990, p. 42 ss.; L. LANZA-L. FERRARELLA, *Processi e informazione*, in *Giustizia insieme*, 2008, n. 0, p. 35 ss.; G. MANTOVANI, *Processo pubblico e mass media*, in *Leg. pen.*, 19 ottobre 2020; R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. 47 ss.; F. PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, *ivi*, p. 139 ss.; T. PADOVANI, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 689 ss.; M. QUERQUI, *Obbligo del segreto e divieto di pubblicazione di atti e immagini*, *ivi*, 2005, p. 1034 ss.; G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti* (Atti del Convegno – Bari, 4 luglio 2008), Editoriale scientifica, Napoli, 2010; G. UBERTIS, *Segreto investigativo, divieto di pubblicazione e nuovo processo penale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, *Il nuovo processo penale. Studi di diritto straniero e comparato*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 513 ss.; Id., *sub artt.* 114-116, in E. AMODIO-O. DOMINIONI (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1989, p. 25 ss.; C. VALENTINI, *Stampa e processo penale: storia di un'evoluzione bloccata*, in *Proc. pen. giust.*, 2011, n. 3, p. 125 ss.; G.P. VOENA, *Processo pubblico e “mass media”: il passato e il presente*, in *Leg. pen.*, 19 ottobre 2020; Id., *sub artt.* 114-116 c.p.p., in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 5^a ed., tomo I, Wolters Kluwer, Milano, 2017, p. 1087 ss.; Id., *Processo penale e mezzi di comunicazione di massa: un instabile stato dell'arte*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, n. 6, p. 1113 ss.; nonché, volendo, N. TRIGGIANI, voce *Segreto processuale e divieto di pubblicazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 1075 ss.

² È opportuno ricordare che a comporre il quadro normativo in ordine al rapporto giustizia penale-informazione concorrono poi le norme che disciplinano la pubblicità del

Alla vigilia dell'entrata in vigore del "nuovo" codice di procedura penale, la dottrina ammoniva che «lavorare chini sulle disposizioni che regolano pubblicabilità e segretezza degli atti senza alzare lo sguardo verso il loro concreto operare, senza prestare attenzione al loro uso strumentale, ancor più che inutile è fuorviante»³.

Tali considerazioni risultano pienamente condivisibili e attualissime: la dimensione prasseologica ha preso il sopravvento sul dettato normativo, in buona misura assolutamente privo di effettività, tanto che è opinione largamente condivisa che quello tra giustizia penale e informazione sia, per molti versi, un "rapporto malato". Alla comune "diagnosi" fanno peraltro seguito "soluzioni terapeutiche" assai differenti tra loro, alcune delle quali – per continuare nella metafora – presentano evidenti "controindicazioni" ed "effetti collaterali".

Per cercare di comprendere e approfondire lo "stato reale" del rapporto tra mezzi di comunicazione e processo penale – dopo oltre trent'anni dall'entrata in vigore del c.p.p. 1988 – e le deformazioni originate dalle prassi applicative⁴

giudizio, prevedendo peraltro delle eccezioni, e le riprese audiovisive dei dibattimenti: sul tema sia consentito rinviare a N. TRIGGIANI, *Dalla «pubblicità immediata» alla «pubblicità mediata tecnologica»: le riprese audiovisive dei dibattimenti*, in questo volume, *infra*, Parte Quarta, e alla bibliografia ivi richiamata.

³ Sono parole di G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, 2^a ed., cit., p. 25, il quale sottolinea altresì come «il fenomeno dell'informazione giudiziaria vive all'interno di una costellazione di realtà politiche ed economiche che lo condizionano e ne sono condizionate», sicché «il suo volto non è quello delineato dalle norme, ma la risultante delle interconnessioni e delle reciproche influenze (anche patologiche) che si instaurano tra queste realtà».

Cfr., altresì, L. MARAFIOTI, *Processi penali by media: un circolo vizioso?*, in G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit., p. 114 s., il quale, rilevando come l'approccio normativo offerto dal c.p.p. in questa materia si riveli assai deludente, osserva – con una efficacissima immagine – che esso «ricorda moltissimo quelle guide turistiche in cui alla fine c'è quella paginetta e mezzo di vocabolario che, arrivando in un paese lontanissimo, ti dovrebbe consentire di entrare in contatto con tutti i locali per scambiare delle opinioni. Si tratta di una lingua insufficiente, a volte fantomatica e che quasi non esiste; difatti, quando arrivi tutti parlano una lingua diversa e più complessa e con quel tuo vocabolario non riesci a stare al passo con la realtà. Analogamente vale per l'art. 114 c.p.p.: se intendi utilizzare tale disposizione come strumento di lettura della realtà non capisci certo quello che sta accadendo».

⁴ Sul punto, cfr. E. AMODIO, *Il processo penale tra disgregazione e recupero del sistema*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 12 s., il quale osserva che «ci sono aree del sistema in cui il diritto vigente è rinnegato dalla pratica quotidiana. Così è per la pur analitica normativa in tema di esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) e per i limiti posti alla pubblicazione degli atti procedurali (art. 114 c.p.p.)». L'Autore rileva altresì che «l'effetto destrutturante delle prassi devianti merita ormai di essere studiato in modo sistematico da chi voglia conoscere il diritto processuale penale nella dimensione della sua reale effettività» e che tali prassi «danno vita ad una procedura penale invisibile, ad un diritto informale pericoloso». Analogamente, L. KALB, *Crisi della giustizia penale e contributo del giurista*, in *Proc. pen. giust.*, 2012, n. 1, p. 2, osserva che «sono purtroppo numerosi i casi che consentono di evidenziare uno scollamento del singolo istituto processuale, nella sua quotidiana applicazione, dalla *ratio* ispiratrice che ne aveva generato la sua collocazione all'interno del nuovo sistema processuale. Sebbene sia difficile operare una graduatoria in

(come già accaduto, del resto, nella vigenza del c.p.p. 1930)⁵ sembra comunque indispensabile ripartire proprio dalle norme (costituzionali, sovranazionali, processuali, penali, ordinamentali e deontologiche) che attualmente regolamentano questo rapporto. Ciò consentirà di individuare possibili correttivi della disciplina vigente in tema di segreto investigativo e divieto di pubblicazione degli atti, in

ragione del tipo di degenerazione evidenziato, non può mettersi in dubbio che le alterazioni ed i guasti provocati dalla c.d. "giustizia-spettacolo" abbiano raggiunto proporzioni tali da rendere insopportabile lo *status quo*».

⁵ L'esperienza ha purtroppo smentito l'ottimismo di chi riteneva che la situazione sarebbe cambiata con l'entrata in vigore del c.p.p. 1988. Cfr. A. GIARDA, *Riforma della procedura e riforme del processo penale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvoletti*, vol. III, cit., p. 309 s., il quale, dopo aver stigmatizzato le clamorose deviazioni dai limiti costituzionali registrate dalla cronaca giudiziaria negli ultimi anni di vigenza del codice Rocco, osservava: «La violazione sistematica del segreto "istruttorio", il taglio di alcune cronache giudiziarie ispirato agli interessi sottesi alle linee ideologicamente supportate dei quotidiani più che dall'esigenza di obbiettività, il clamore sollevato da talune inchieste che hanno visto coinvolti personaggi di spicco nel mondo della politica o dell'economia, l'incontrollabilità degli scopi che l'uso disinvolto dei *mass-media* consente di perseguire attraverso un condizionamento informativo della pubblica opinione, l'indifferenza quasi totale per il dramma che colpisce la persona e la famiglia coinvolte in un processo penale e che si manifesta nella caccia spasmodica di notizie raccolte e diffuse senza il necessario controllo preventivo di affidabilità, l'insussistenza di un obbligo di informare la pubblica opinione di epiloghi favorevoli di un processo penale (spesso la notizia di un'assoluzione è confinata in spazi esigui anche quando la notizia di una informazione di garanzia era stata data con titolo a sei colonne) non dovranno avere più il diritto di cittadinanza allorché i giudizi penali si celebreranno secondo il nuovo rito. La centralità del dibattimento caratterizzato, tendenzialmente, dall'escussione delle prove per la prima volta comporterà che le cronache giudiziarie siano improntate al più rigoroso rispetto dell'obbiettività storica dell'avvenimento. I *mass-media* dovranno astenersi dall'interpretazione di quanto si verificherà nelle aule giudiziarie, i resoconti dovranno modellarsi sulla falsariga di una schematica narrazione di dati obbiettivi riferiti asetticamente. Ciò si dovrà fare non solo per un rispetto della funzione giudiziaria che non deve essere influenzata da interferenze esterne o da anticipate valutazioni provenienti da quanti non riescono sempre a distinguere "i fatti" dalle "opinioni", ma deve essere fatto anche perché il principio della presunzione di innocenza dovrà incondizionatamente valere per tutti gli imputati, già penalizzati da uno *strepitus fori* molto più marcato di quello che oggi è originato da dibattimenti preceduti da una fase istruttoria la quale, quasi sempre, funziona da spazio di decantazione della *notitia criminis*. La stampa non potrà più invocare, a giustificazione del suo intervento massiccio ed intempestivo per la diffusione di notizie su processi in corso, la perdurante lunghezza dei processi (dove la supposta esigenza di dare conto, comunque e presto, alla pubblica opinione). I meccanismi procedurali del nuovo rito sono stati predisposti proprio per accelerare i tempi di definizione e di accertamento delle notizie di reato secondo formule che privilegiano la pubblicità del dibattimento, ma che esigono al tempo stesso, il massimo rispetto della vita individuale, sociale, familiare, professionale di tutti gli imputati, che, non va dimenticato, sono trascinati in un'avventura la quale potrebbe rappresentare (e purtroppo non si tratta, sulla base di esperienze passate, di mera ipotesi) l'inizio di una strada senza ritorno per le conseguenze negative irreversibili anche in caso di epiloghi del tutto favorevoli».

Per un puntuale quadro della disciplina dei rapporti tra processo penale e informazione nel codice Rocco, v. G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p. 123 ss., cui si rinvia anche per i richiami bibliografici.

modo da, se non eliminare, quanto meno attenuare gli effetti distorsivi e perversi dei c.d. “processi mediatici”, scongiurando peraltro il rischio che un’eventuale riforma normativa tesa a rimuovere le patologie oggi presenti in un settore così vitale e sensibile per la democrazia possa rappresentare un rimedio peggiorare del male. Infatti, «quando ci si accinge ad analizzare i tanti effetti collaterali, talvolta anche gravi, dell’attuale rappresentazione mediatica», spesso «nasce spontanea e pericolosissima la tentazione di rinunciare ad essa»⁶. Ma sarebbe «costituzionalmente, politicamente e culturalmente inammissibile oscurare la cronaca giudiziaria»⁷ – come pure ciclicamente si torna a proporre, prevedendo di introdurre un divieto di divulgazione degli atti sino alla fase pubblica del dibattimento – mentre è, invece, necessario sforzarsi di raggiungere un (certamente non facile) punto di equilibrio tra libertà di stampa, regole processuali e diritti fondamentali della persona.

Il presente volume – che raccoglie contributi di studiosi di diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, filosofia del diritto e linguistica italiana, nonché di magistrati, avvocati e giornalisti – cerca dunque di ricostruire un quadro il più possibile completo delle complesse problematiche relative al tormentato rapporto giustizia penale-informazione e della rappresentazione massmediatica del processo penale, individuando possibili soluzioni all’invadenza dei *media*, nel pieno rispetto della libertà d’informazione. La riflessione giuridica si intreccia, inevitabilmente, con quella metagiuridica, offrendo molteplici chiavi di lettura del fenomeno da diverse angolazioni prospettiche.

Nella Parte Prima del volume è esaminata la normativa costituzionale e sovranazionale – nella quale si è operato un difficile bilanciamento tra i contrapposti valori e interessi coinvolti (libertà di stampa, regolare amministrazione della giustizia, presunzione d’innocenza, diritto alla riservatezza) – alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Nella Parte Seconda vengono analizzati i divieti di pubblicazione previsti dall’art. 114, commi 1, 2, e 3 c.p.p. a tutela degli interessi processuali (segreto investigativo ed efficacia delle indagini, genuinità probatoria, «verginità cognitiva» del giudice del dibattimento), e altri strumenti a tutela dei medesimi interessi, come i limiti al segreto professionale del giornalista *ex art.* 200, comma 3, c.p.p. e la rimessione del processo *ex art.* 45 c.p.p. a seguito di violente e accese campagne mediatiche.

Nella Parte Terza vengono approfonditi i numerosi divieti posti dall’art. 114, commi 2-*bis*, 4, 5, 6 e 6-*bis* c.p.p. a tutela degli interessi extraprocessuali (buon costume, interessi superiori dello Stato, riservatezza di parti private e testimoni, protezione dei minori e dei soggetti privati della libertà personale).

⁶ G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”*, cit., p. 3.

⁷ Così, ancora, G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”*, cit., p. 3.

Nella Parte Quarta sono analizzate la disciplina della pubblicità del dibattimento *ex art.* 471 c.p.p. – derogabile in presenza di altri interessi meritevoli di essere salvaguardati (procedimento a porte chiuse: artt. 472-473 c.p.p.) – con particolare riferimento alle riprese audiovisive (art. 147 disp. att. c.p.p.), e la funzione extraprocessuale della motivazione della sentenza.

La Parte Quinta è dedicata all'analisi delle degenerazioni del c.d. "processo mediatico", con un *focus* anche sulla prova scientifica, che – oltre ad aver acquisito un ruolo sempre più centrale nel processo penale – ha una irresistibile attrattiva sull'opinione pubblica, contribuendo al successo di tante trasmissioni televisive incentrate sull'analisi e la ricostruzione di casi giudiziari di attualità o del passato.

La Parte Sesta contiene delle riflessioni ad ampio spettro di operatori della giustizia e dell'informazione che contribuiscono, con le loro personali opinioni, ad arricchire il dibattito sulla rappresentazione dei processi penali da parte dei *media* alla luce della propria esperienza professionale. Un'attenzione particolare è dedicata anche al profilo linguistico degli articoli dei quotidiani dedicati alla cronaca giudiziaria.

Infine, la Parte Settima approfondisce la rappresentazione del processo penale e dei suoi protagonisti (giudici, pubblici ministeri, avvocati, imputati) nel cinema italiano del Novecento e, in maniera *random*, nella letteratura, nelle arti figurative e nella televisione. Profili altrettanto importanti per comprendere come il processo penale si radica nell'immaginario collettivo.

2. "Informazione sul processo" e "processo celebrato sui mezzi di informazione": l'inarrestabile deriva giustizialista del c.d. "processo mediatico"

Sarebbe sbagliato ritenere che il fenomeno di un rapporto disfunzionale tra processo penale e informazione sia divenuto grave, o addirittura gravissimo, soltanto ai giorni nostri. In fondo, la curiosità – magari anche in forma morbosa – da parte del pubblico nei confronti dei processi può ben essere datata nel tempo⁸.

⁸ Nel senso che l'attenzione, anche morbosa, da parte del pubblico nei confronti dei processi penali sia risalente nel tempo, v., tra gli altri, E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., p. 9 ss.; F. COLAO-L. LACCHÈ-C. STORTI, *Processo penale e opinione pubblica tra Otto e Novecento*, il Mulino, Bologna, 2008; L. LACCHÈ, *Alle origini di un matrimonio difficile: processo penale e opinione pubblica*, in L. GARLATI-G.E. VIGEVANI (a cura di), *Processo penale e informazione*, cit., p. 13 ss.; ID., "L'opinione pubblica saggiamente rappresentata". *Giurie e Corti d'assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in P. MARCHETTI (a cura di), *Inchiesta penale e pregiudizio. Una riflessione interdisciplinare* (Atti del Convegno – Teramo, 4 maggio 2006), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, p. 89 ss.; ID., *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, "processi infiniti" e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M.N. MINETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento* (Atti del Convegno – Foggia, 5-6 maggio 2006), Giuffrè, Milano, 2006, p. 456 ss.

Basti pensare nel '700 all'attenzione letteraria verso le c.d. "cause celebri", condensata nell'opera di Gayot de Pitaval, il quale, pubblicando appositi volumetti stampati in sedicesimi – cosicché si potevano tenere tranquillamente sul comodino –, consentiva al grande pubblico dell'epoca di seguire i processi allora celebri.

È possibile anche ricordare, nel secolo successivo, la reazione sdegnata che ebbe Friederich Carl von Savigny, il fondatore della scuola storica del diritto, arrivando a Napoli, tanto da lamentare in un suo scritto il fatto che si commentassero troppo nei salotti i processi del momento, e ritenendo ancora più disdicevole che a tale dibattito – che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere circoscritto ai giuristi – partecipassero anche le donne⁹.

E vale la pena rammentare ancora che, a Milano, dal 1872 si pubblicava la «*Rivista dei dibattimenti celebri*», poi divenuta «*Giornale dei Tribunali*», che dava ampio spazio alla cronaca e alla rivisitazione sul piano giuridico dei giudizi in corte d'assise¹⁰, mentre già a partire dagli anni Trenta del XIX secolo ebbero un grande successo i *feuilleton*, nati come supplemento domenicale dei grandi organi di stampa, quasi sempre incentrati sulla ricostruzione giudiziaria di clamorosi fatti di cronaca e destinati al popolo (mentre il giornale era destinato alle *elites*)¹¹.

Del resto, l'attenzione morbosa del pubblico per le vicende penali emerge a chiare lettere da una circolare del Ministro della Giustizia Giambattista Varè del 3 novembre 1879 in cui si leggeva: «La pubblicità dei giudizi penali è una preziosa conquista della civiltà moderna, cui nessuno vorrebbe menomare. L'azione della magistratura deve potersi conoscere da tutti i cittadini, a tutela dei quali è diretta. Ma sarebbe uno strano equivoco il confondere la pubblicità con lo spettacolo. La giustizia si rende per soddisfare al primo dei bisogni sociali, non per appagare la curiosità degli oziosi [...] L'accusato, fino a che condannato non sia, si presume innocente; è un cittadino infelice di cui non è lecito aggravare le condizioni, degradandolo a figura da scena, come le bestie feroci che si espongono al circo»¹².

I grandi processi penali, da quando esistono i giornali, hanno insomma sempre appassionato e diviso l'opinione pubblica: «un elemento di spettacolarizzazione, per quanto lo si voglia esorcizzare o emarginare, ha sempre accompagnato e sempre accompagnerà l'accertamento di grandi delitti, l'arresto di famosi "delinquenti", l'accusa infamante contro imputati "eccellenti" provenienti dal mondo della politica, dell'economia, dello spettacolo»¹³.

⁹ La citazione, come quella precedente, è tratta da L. MARAFIOTI, *Processi penali by media: un circolo vizioso?*, cit., p. 11 ss.

¹⁰ Lo ricorda E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 133.

¹¹ G. DE CATALDO, *Giustizia e informazione*, in L. PEPINO (a cura di), *Giustizia. La parola ai magistrati*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 66 s.

¹² Il testo della circolare è riprodotto in M. PISANI, *Quattro circolari sulla pubblicità del dibattimento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1973, n. 2, p. 707.

¹³ R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, cit., p. 49.

L'epoca contemporanea è, però, evidentemente caratterizzata da una ben diversa potenzialità dei mezzi di comunicazione impiegati (*mass media*), e questo naturalmente ha modificato in modo sensibile il rapporto tra processo penale e informazione.

Quando esisteva solo la carta stampata, l'impatto dell'informazione sulla vicenda giudiziaria era sicuramente più controllabile e le eventuali distorsioni sul giudizio finale più facili da neutralizzare, eventualmente attraverso lo strumento della rimessione del processo¹⁴. Oggi, tutti sono ormai nelle condizioni di seguire in tempo reale molteplici vicende giudiziarie mediante costanti aggiornamenti attraverso la radio, la televisione e, soprattutto, la rete *Internet*, nella quale le notizie e le immagini relative a tali procedimenti e alle persone direttamente o indirettamente coinvolte sono visionabili da qualunque parte del mondo e rimangono disponibili per un tempo indeterminato¹⁵, sicché lo strumento della rimessione del processo si rivela debole e inadeguato, anche nell'ipotesi di lunghe e martellanti campagne mediatiche¹⁶.

Per un corretto approccio alla problematica del rapporto giustizia penale-informazione appaiono intanto doverose due premesse.

Innanzitutto, per quanto possa apparire scontato, è bene ricordare che le notizie sui procedimenti giudiziari – e soprattutto quelle relative alla fase investigativa – giungono alla collettività soltanto dopo aver superato una duplice selezione: occorre innanzitutto che qualcuno tra gli operatori della giustizia (soprattutto magistrati e operatori di polizia giudiziaria) abbia scelto di quale procedimento in corso diffondere notizie, quali e quando; in secondo luogo, occorre che l'operatore dell'informazione, nell'ambito delle notizie che ha ricevuto, selezioni quali pubblicare e decida come e quando pubblicarle¹⁷. Indubbiamente alcuni casi giudiziari attirano più di altri l'attenzione dell'opinione pubblica: l'interesse è senza dubbio maggiore in ragione della entità del fatto (e in particolare se si tratta di "fatti di sangue") o del ruolo sociale rivestito dal presunto autore del reato¹⁸. Dunque, tra le centinaia

¹⁴ In questi termini, ancora, R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, cit., p. 49.

¹⁵ Riguardo a questo ultimo profilo, v. le interessanti considerazioni svolte da A. MARANDOLA, *La tutela dell'identità personale (informatica) anche del soggetto coinvolto in un processo penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 371 ss.

Sottolinea «il considerevole accrescimento del quantum informativo consentito dalle pubblicazioni on line», in cui si ritrovano «serie di foto, filmati, file audio, chilometriche ordinanze cautelari, lunghe motivazioni di sentenze che né la carta stampata (per ragioni di spazio) né la trasmissione televisiva (per ragioni di tempo) si possono permettere di pubblicare» R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, cit., p. 49.

¹⁶ Sulle istanze di rimessione a seguito di campagne mediatiche v. A. PULVIRENTI, *Campagne mediatiche e istanze di rimessione del processo*, in *questo volume, infra*, Parte Seconda.

¹⁷ Per questi rilievi v. G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Laterza, Bari-Roma, 2020, p. 29; ID., voce *Processo mediatico*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. X, Giuffrè, Milano, 2017, p. 646.

¹⁸ In ordine a tali dinamiche, cfr. C.E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media)*, in G. FORTI-M. BERTOLINO (a cura di), *Scritti per*

di migliaia di procedimenti penali che ogni anno si svolgono in Italia soltanto una percentuale irrisoria trova spazio sui mezzi di informazione: ai lettori/ascoltatori/telespettatori «non arriva la cronaca dei processi o delle indagini, ma arriva una selezione dei processi e delle indagini; e, all'interno di ciascun processo e indagine selezionata, una ulteriore selezione delle notizie più o meno rilevanti a seconda del giudizio del giornalista e del suo giornale». Questa selezione è «in parte influenzata dalle propensioni, dalle sensibilità, dalle inclinazioni (di natura culturale, ideologica, politica) tanto dell'operatore dell'informazione (il giornalista) quanto del detentore dei mezzi di informazione (cioè il suo editore), ma è altresì influenzata dalle condizioni nelle quali il giornalista si trova ad operare ed in particolare dal rapporto personale con le "fonti" della notizia (pubblici ministeri, giudici, avvocati, cancellieri, personale di polizia giudiziaria, consulenti, indagati, ecc.)»¹⁹.

La seconda premessa è che quando si discute oggi dei rapporti tra giustizia penale e informazione, per tentare di ricostruire un quadro esaustivo di queste complesse relazioni, in realtà, è necessario considerare e approfondire due fenomeni distinti, anche se complementari e caratterizzati da una forte interattività.

Il primo riguarda l'«*informazione sul processo*», cioè la rappresentazione, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, del modo di amministrare la giustizia e dunque il resoconto e la narrazione dello svolgimento di un determinato procedimento penale. Occuparsi dell'«*informazione sul processo*» comporta, dunque, l'analisi della disciplina della cronaca giudiziaria e dei limiti che il legislatore ha previsto – dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento – attraverso numerosi divieti di pubblicazione di notizie, atti e immagini relativi al procedimento e alle persone coinvolte, a tutela di interessi processuali ed extraprocessuali, nonché l'approfondimento degli effetti e delle ripercussioni della cronaca giudiziaria sul procedimento medesimo.

Quanto agli interessi processuali, vengono in giuoco il segreto investigativo²⁰, la genuinità probatoria e la corretta formazione del convincimento del giudice²¹; quanto agli interessi extraprocessuali, vengono in considerazione il buon costume, l'interesse dello Stato, e soprattutto la riservatezza di testimoni, indagati/imputati, persone offese dal reato, ma anche terzi estranei, occasionalmente coinvolti nel procedimento (ad esempio a seguito dell'intercettazione di una loro

Federico Stella, vol. I, Jovene, Napoli, 2007, p. 289 ss.

¹⁹ In questi termini, L. FERRARELLA, *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, cit., p. 6 s.

²⁰ Cfr. F. TRAPELLA, *La tutela del segreto investigativo*, in *questo volume*, *infra*, Parte Seconda.

²¹ Cfr. M. COLAMUSSI, *I divieti di pubblicazione a presidio del convincimento giudiziale*, in *questo volume*, *infra*, Parte Seconda, e A. PULVIRENTI, *Campagne mediatiche e istanze di rimessione del processo*, cit.

conversazione con l'indagato)²², con particolare attenzione ai soggetti minorenni²³ e alle persone private della libertà personale²⁴.

L'«informazione sul processo» si inquadra, evidentemente, nel «diritto all'informazione», tutelato dall'art. 21 Cost.²⁵ e da numerosi fonti internazionali, a cominciare dall'art. 10 C.e.d.u. e dall'art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., e, quindi, alla cronaca giudiziaria, come mezzo di controllo della collettività sull'amministrazione della giustizia penale: valore fondamentale ribadito in più occasioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha evidenziato che la libertà di stampa e di cronaca rappresenta il «cane da guardia» (*public watchdog*) della democrazia e che vi è un interesse preminente della collettività a conoscere le informazioni sui processi in corso, soprattutto quando riguardino interessi pubblici e soggetti investiti di pubbliche funzioni²⁶, tanto da aver previsto una tutela importante per le fonti confidenziali del giornalista²⁷, protezione che, peraltro, nell'ordinamento interno incontra significativi limiti nell'art. 200, comma 3, c.p.p., interpretato tra l'altro in maniera restrittiva dalla giurisprudenza di legittimità²⁸. Questo controllo sociale esercitato dal «popolo» sul modo in cui viene amministrata la giustizia in suo nome (v. art. 101, comma 1, Cost), non va certamente inteso come approvazione o contestazione della singola decisione, ma è diretto a verificare «se la collettività si riconosce nelle vigenti regole della *iurisdictio* o se ritiene necessario darsene eventualmente di diverse, qualora il metodo, le controindicazioni o i risultati non corrispondessero più alla sua mutata sensibilità»²⁹.

²² Cfr. G. MANTOVANI, *Buon costume, interessi superiori dello Stato, riservatezza delle persone*, e L. IANDOLO, *La diffusione dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni*, in questo volume, *infra*, Parte Terza.

²³ Cfr. D. CERTOSINO, *La protezione dei minori*, in questo volume, *infra*, Parte Terza.

²⁴ Cfr. L. CAMALDO, *La tutela delle persone in vinculis*, in questo volume, *infra*, Parte Terza.

²⁵ Cfr. F. PERCHINUNNO, *Diritto all'informazione giudiziaria e altri interessi primari: un difficile bilanciamento*, in questo volume, *infra*, Parte Prima.

²⁶ Sul punto, v., diffusamente, M. CASTELLANETA, *Libertà di cronaca ed esigenze giudiziarie: uno sguardo sull'Europa*, e L. PULITO, *Media e processo penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in questo volume, *infra*, Parte Prima.

Sui rapporti *media*-giustizia nella giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, in generale, v. anche R. CHENAL, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. 37 ss.; M. CHIAVARIO, *I rapporti giustizia-“media” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2000, V, c. 209 ss.; A. TAMIETTI, *Processo e mass-media nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 377 ss.; G. TARLI BARBIERI, *Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu: problemi e prospettive*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. 20 ss.

²⁷ Cfr. M. CASTELLANETA, *Libertà di cronaca ed esigenze giudiziarie: uno sguardo sull'Europa*, cit.

²⁸ Cfr. A. DIDI, *Limiti al segreto professionale del giornalista*, in questo volume, *infra*, Parte Seconda.

²⁹ G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, cit., p. 161 s.

È necessario però subito evidenziare che – alla luce di quanto poc'anzi ricordato in ordine alla duplice selezione che la notizia giudiziaria deve superare prima di giungere ai destinatari – il racconto della vicenda giudiziaria attraverso la cronaca «è uno specchio che riflette un'immagine molto parziale e spesso distorta della realtà»; anzi «è uno specchio che talvolta modifica la realtà che riflette, potendo influenzare non solo il modo di rendere giustizia nel caso concreto, ma, più in generale, le scelte di politica giudiziaria e criminale»³⁰.

Accanto al fenomeno dell' "informazione sul processo" ovvero della cronaca giudiziaria (meglio: dell'informazione giudiziaria) in senso stretto – fenomeno qui rapidamente tratteggiato nei suoi valori ispiratori e nella sua finalità e che sarà approfondito dai vari Autori nel corso della trattazione –, ne sussiste un altro, più recente, dal quale non è ormai assolutamente possibile prescindere, costituito dal "processo celebrato sui mezzi d'informazione", il c.d. "processo mediatico"³¹, sempre

³⁰ G. GIOSTRA, voce *Processo mediatico*, cit., p. 647. V. pure ID., *L'informazione giudiziaria non soltanto distorce la realtà rappresentata, ma la cambia*, in AA.Vv., *L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, a cura dell'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione Camere Penali Italiane, Pacini, Pisa, 2016, p. 75 ss.

³¹ Cfr. C. CONTI, *Prova scientifica e "processo mediatico"*, e M. MONTAGNA-L. NULLO, *L'agone giudiziario: dalla carta stampata ai talk show*, in questo volume, *infra*, Parte Quinta.

In argomento v. anche M. AMISANO, *Media e diritto: circolo virtuoso o vizioso?*, in *Revista Brasileira de Estudos Politicos*, 2019, p. 403 ss.; E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 125 ss.; ID., *Mille e una toga. Il penalista tra cronaca e favola*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 215 ss.; V.M. CAFERRA, *La Giustizia e i suoi nemici*, Cacucci, Bari, 2010, p. 215 ss.; E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., spec. p. 101 ss.; G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 3, p. 1 ss.; B. CARFAGNA, *Processo mediatico e processo giuridico*, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *La prova scientifica nel processo penale*, Cedam, Padova, 2007, p. 303 ss.; R. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 3, p. 1 ss.; M. CATINO, *Il circo mediatico-giudiziario. Da Marta Russo al caso di Cogne*, in *Probl. inf.*, 2003, p. 515 ss.; C. CONTI, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi*, in *Arch. pen. (web)*, 2022, n. 1, p. 1 ss.; EAD. (a cura di), *Processo mediatico e processo penale. Per un'analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco*, Giuffrè, Milano, 2016; L. D'AURIA, *La difesa penale davanti al nuovo modello processuale mediatico-popolare. Alcune riflessioni anche in relazione a singole vicende processuali*, in *Foro ambr.*, 2004, p. 407 ss.; V. DE GIOIA-A. PANNITTERI, *In nome del popolo televisivo. Da Cogne ai giorni nostri*, Vallecchi, Firenze, 2022; A. DIDDI, "Processi mediatici" e misure di protezione dell'imparzialità del giudice, in E.R. ZAFFARONI-M. CATERINI (a cura di), *La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia*, Cedam, Padova, 2014, p. 265 ss.; A. GARAPON, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, ed. it. a cura di D. Bifulco, Raffaello Cortina, Milano, 2007, p. 219 ss.; P. GHILARDELLI-F. VITIELLO, *Il processo mediatico. Quando i mass media si sostituiscono ai tribunali*, Unicopli, Milano, 2018; G. GIOSTRA, *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, in M.N. MINETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi*, cit., p. 515 ss.; ID., *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, p. 57 ss.; ID., voce *Processo mediatico*, cit., p. 646 ss.; L. KALB, *Crisi della giustizia penale e contributo del giurista*, cit., p. 1 ss.; G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., p. 242 ss.; P.

più lontano dal processo giurisdizionale e dalla tradizionale cronaca giudiziaria – la quale pure, come si è appena accennato e come si vedrà meglio oltre, presenta non poche criticità –, secondo un’involuzione che sembra inarrestabile³².

Con la locuzione “processo mediatico” si intende convenzionalmente designare «la raccolta e la valutazione di dichiarazioni, di informazioni, di atti di un procedimento penale da parte di un operatore dell’informazione, quasi sempre televisivo, per ricostruire la dinamica di fatti criminali con l’intento espresso o implicito di pervenire all’accertamento delle responsabilità penali *coram populo*»³³.

Si è lucidamente osservato³⁴ che i due processi, quello giurisdizionale e quello mediatico, benché accomunati dal tentativo di ricostruire un accadimento del passato, cercando di approssimarsi il più possibile alla verità storica (la c.d. “verità materiale”), sono in realtà diversissimi tra loro, avendo caratteri, regole, codici narrativi e ritmi ontologicamente diversi.

Cominciando dalle differenze più evidenti, il processo giurisdizionale ha un luogo deputato, il processo mediatico nessun luogo; l’uno ha un itinerario

LORUSSO, *Iudex videns. L’era dei teleprocessi e della giustizia mediatica*, Bonanno, Acireale, 2010; L. MARAFIOTI, *Processi penali by media: un circolo vizioso?*, cit., p. 111 ss.; V. MANES, *Giustizia mediatica*, cit.; V.B. MUSCATIELLO, *La seduzione dell’istante. Illusioni penalistiche al tempo dei media*, Cacucci, Bari, 2020; T. PADOVANI, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, cit., p. 689 ss.; G. RESTA, *Il problema dei processi mediatici nella prospettiva del diritto comparato*, in ID. (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit., p. 20 ss.; D. QUARTO, *Tempi del processo e retorica colpevolista della giustizia mediatica*, in M. MANZIN.-F. PUPPO-S. TOMASI S. (a cura di), *Studies on Argumentation & Legal Philosophy/4, Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2021, p. 321 ss.; E. QUISTER, *Il (pre)processo mediatico sensazionalista: la giustizia è cieca?*, Edizioni Sapienza, Roma, 2020; V. RICAPITO, *Processo penale e processo mediatico: il “caso Avetrana”*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, Edizioni Djsge, Taranto, 2017, p. 109 ss.; I. RUSSO, *Giustizia e informazione*, in *Quest. giust.*, 2000, n. 5, p. 824 ss.; G. SPANGHER, “Processo mediatico” e giudici popolari nei giudizi delle Corti d’Assise, in *La Corte d’Assise*, 2011, p. 117 ss.; S. TURCHETTI, *Diffamazione e trattamento dei dati personali nel processo mediatico*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. 97 ss.

³² «Si è passati – in rapida successione – dalla rivisitazione (critica o meno) di processi già celebrati, alla contestualità degli approfondimenti dei processi in corso, al parallelismo dell’informazione con l’attività investigativa, alla ricostruzione dei fatti di causa in modo virtuale, all’anticipazione sui *media* delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, alla ricostruzione cinematografica del fatto prima della definitiva ricostruzione processuale dello stesso»: così G. SPANGHER, “Processo mediatico” e giudici popolari, cit., p. 117. Analogamente E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 127, sottolinea come il mondo dell’informazione sia divenuto «insofferente dei limiti connaturali alla cronaca giudiziaria, geneticamente racchiusa nella funzione di specchio degli eventi», affrancandosi «dai canoni dell’oggettività in una sequenza evolutiva impressionante», con la conseguenza del moltiplicarsi dei «generi mediatici».

³³ G. GIOSTRA, voce *Processo mediatico*, cit., p. 648.

³⁴ In questi termini, G. GIOSTRA, *L’opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell’opinione pubblica*, cit., p. 528, nonché ID., *Processo penale e mass media*, cit., p. 59; ID., voce *Processo mediatico*, cit., p. 649. Sul fenomeno della delocalizzazione della scena giudiziaria nei *media* cfr. le acute riflessioni di A. GARAPON, *Del giudicare*, cit., p. 219 ss.

scandito da precise tappe processuali, l'altro nessun ordine stabilito; l'uno ha un tempo (finisce con il giudicato, salva l'ipotesi eccezionale della revisione), l'altro nessun tempo (può durare ben oltre la sentenza passata in giudicato); l'uno è celebrato da un organo professionalmente attrezzato e istituzionalmente deputato all'amministrazione della giustizia, l'altro può essere "ufficiato" sostanzialmente da chiunque abbia la possibilità di curare un programma televisivo.

Al di là di queste macroscopiche differenze, ve ne sono altre, sicuramente meno evidenti, ma più profonde e importanti: il processo giurisdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione, laddove il processo mediatico «raccolge in modo bulimico ogni conoscenza arrivi ad un microfono o ad una telecamera»³⁵.

Più precisamente, il processo penale è basato sul principio del contraddittorio nella formazione della prova, consacrato dall'art. 111, comma 4, Cost., ed è ricco di "regole di esclusione": c'è un principio generale, dettato dall'art. 191 c.p.p., in forza del quale sono inutilizzabili le prove assunte *contra legem*, cioè in violazione di un esplicito divieto di assunzione, e ci sono dei precisi criteri di valutazione della prova, racchiusi nell'art. 192 c.p.p. Il processo mediatico, invece, è basato soltanto su "regole di inclusione", nel senso che tutto può essere acquisito e utilizzato per maturare un determinato convincimento³⁶.

Insomma, la logica del processo penale è di tipo accusatorio, trovando fondamento sulla presunzione di non colpevolezza *ex art. 27*, comma 2, Cost., secondo cui l'imputato «non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva»: la sentenza di condanna può essere emanata solo allorquando la colpevolezza sia dimostrata «al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo la formulazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p., come modificata dall'art. 5 l. 20 febbraio 2006, n. 46³⁷. Viceversa, la logica del processo mediatico è di tipo inquisitorio, fondata sulla regola decisoria opposta a quella dell'«*in dubio pro reo*», e che si potrebbe definire dell'«*in dubio contra reum*»³⁸.

Il processo mediatico, parallelo a quello giurisdizionale, si celebra dunque soprattutto nelle trasmissioni televisive, dove – specie in riferimento ad efferati e "misteriosi" omicidi, ma anche in relazione ad altri reati che hanno suscitato particolare clamore (violenza sessuale, corruzione, ecc.) – avvocati, ex magistrati, criminologi, psichiatri, psicologi, sociologi, medici legali, giornalisti, sacerdoti, scrittori di libri gialli e opinionisti di varia formazione ed estrazione dibattono e

³⁵ G. GIOSTRA, *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, cit., p. 528; ID., *Processo penale e mass media*, cit., p. 59; ID., voce *Processo mediatico*, cit., p. 649.

³⁶ Cfr., ancora, G. GIOSTRA, *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, cit., p. 528; ID., *Processo penale e mass media*, cit., p. 59; ID., voce *Processo mediatico*, cit., p. 649.

³⁷ Sul tema, sia consentito rinviare a N. TRIGGIANI, *Lo standard dimostrativo nella decisione di colpevolezza*, in A. INCAMPO-A. SCALFATI (a cura di), *Giudizio penale e ragionevole dubbio*, Cacucci, Bari, 2017, p. 325 ss.

³⁸ Così, efficacemente, P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 165.

pronunciano spesso “sentenze di condanna definitive” a carico di una persona, magari appena iscritta nel registro degli indagati – o addirittura semplicemente sospettata, ma non ancora formalmente iscritta – senza avere, evidentemente, alcuna cognizione diretta degli atti d’indagine (spesso ancora coperti dal segreto investigativo *ex art.* 329 c.p.p.) e, quindi, basandosi esclusivamente sulla propria preparazione ed esperienza professionale, su quanto a loro volta appreso dai mezzi di informazione (in quello che è stato efficacemente definito «circo mediatico-giudiziario»³⁹) e, soprattutto, sull’emotività⁴⁰ (laddove neppure il giurista più raffinato e autorevole sarebbe in grado di discutere su di una vicenda processuale non conoscendone interamente gli atti: al massimo, si potrà controvertere su ipotesi teoriche⁴¹).

Così, nell’ambito di una discussione inevitabilmente superficiale e approssimativa, accade di ascoltare “in diretta” giudizi di colpevolezza fondati su sensazioni, impressioni, intuizioni, congetture, illazioni e dati assolutamente irrilevanti sul piano probatorio (dallo sguardo dell’indagato alla sua apparente freddezza, dal tono della sua voce all’abbigliamento e al trucco, e via scorrendo, con dei parametri di riferimento e un campionario di stereotipi che, al confronto, fanno impallidire le classificazioni dei criminali operate da Cesare Lombroso).

Tutto questo, poi, avviene spesso non solo nell’ambito dei vari *talk show* di approfondimento giornalistico – proliferati negli ultimi anni in tutti i palinsesti televisivi sia della R.A.I. che delle emittenti televisive private e talvolta dedicati

³⁹ L’espressione, com’è noto, è di D. SOULEZ LARIVIÈRE, *Il circo mediatico-giudiziario*, trad. it. a cura di M. Giustozzi, Liberilibri, Macerata, 1994.

⁴⁰ L’origine del fenomeno può farsi risalire al c.d. “delitto di Cogne” ovvero l’omicidio del piccolo Samuele Lorenzi, avvenuto il 30 gennaio 2002, per il quale fu condannata con sentenza definitiva la madre, Annamaria Franzoni. Per una puntuale ricostruzione della vicenda e della fortissima pressione mediatica che l’ha accompagnata – in quanto «le indagini preliminari, per la prima volta nella storia giudiziaria del nostro Paese, sono state integralmente seguite in diretta dai mezzi di comunicazione di massa, che hanno provveduto, con dovizia di particolari, a rendere noti al pubblico i singoli elementi di fatto acquisiti dagli investigatori, mano a mano che questi venivano raccolti» (così G.i.p. Aosta, ord. 13 marzo 2002, *inedita*) – v. V. DE GIOIA-A. PANNITTERI, *In nome del popolo televisivo*, cit., p. 17 ss., i quali sottolineano tra l’altro (*ivi*, p. 47) che Cogne «ha inaugurato la triste toponomastica dei luoghi che sono ricordati solo per il delitto che vi è stato commesso. Una ferita atroce che sfregia la vita di una famiglia e si imprime nella memoria collettiva di una comunità cancellando tutto ciò che di buono c’è stato fino a quel momento». Da allora, molti altri “luoghi” dove si sono perpetrati degli omicidi sono stati al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica nei più famosi casi giudiziari degli ultimi anni: da Novi Ligure (omicidio di Susanna Cassini e del piccolo Gianluca De Nardo) ad Erba (omicidio di Raffaella Castagna, Paola Galli, Valeria Cherubini e del piccolo Youssef Marzouk), da Garlasco (omicidio di Chiara Poggi) a Perugia (omicidio di Meredith Kercher), da Ripe di Civitella del Tronto (omicidio di Melania Rea) ad Avetrana (omicidio di Sarah Scazzi), da Brembate di sopra (omicidio di Yara Gambirasio) a Ladispoli (omicidio di Marco Vannini), a Santa Croce Camerina (omicidio del piccolo Lorys Stival), e via seguitando.

⁴¹ Lo sottolinea C. CONTI, *La verità processuale nell’era “post Franzese”: rappresentazioni mediatiche e scienza del dubbio*, in EAD. (a cura di), *Processo mediatico e processo penale*, cit., p. 6.

esclusivamente alla cronaca nera e giudiziaria –, ma anche all'interno di programmi-contenitore di *infotainment*, i cui conduttori talvolta non sono neppure giornalisti professionisti (e, dunque, non sono nemmeno soggetti alle regole deontologiche proprie della categoria e agli eventuali procedimenti disciplinari), programmi nei quali si discorre di temi così delicati e complessi in uno spazio compreso tra i commenti all'ultima puntata del *reality* di moda o all'ultima *fiction* di successo e il *trailer* di un film in uscita nelle sale cinematografiche, contribuendo così a trasformare la vicenda giudiziaria di cui si discute nello studio televisivo, a sua volta, in una *fiction* o in una sorta di “*reality Tv*”, un “gioco collettivo” alla ricerca del colpevole, con l'invito persino ad inviare da casa una *mail* o un *tweet* in diretta per esprimere il proprio convincimento sulla colpevolezza o innocenza dell'indagato di turno⁴².

Alla spettacolarizzazione della vicenda giudiziaria contribuisce anche l'abitudine ormai consolidata – e assolutamente da stigmatizzare – di chiamare per nome imputati e vittime⁴³: queste tecniche di comunicazione e *storytelling* tendono per l'appunto a far diventare i protagonisti e i “comprimari” delle varie vicende giudiziarie quasi dei personaggi di una serie Tv. Sul punto, un ruolo importante rivestono sempre più i *social media*: all'indomani di delitti che hanno attratto l'attenzione dell'opinione pubblica, nelle trasmissioni televisive si attinge a piene mani dalle pagine *Facebook* o *Instagram* per illustrare, con messaggi, foto e filmati, la personalità della vittima o del presunto autore del reato⁴⁴, contribuendo in tal modo alla costruzione di “storie” in grado di emozionare il pubblico, soprattutto attraverso il contrasto tra il sorriso dei vari protagonisti della vicenda rappresentati nei momenti di vita quotidiana vissuta attraverso le immagini e i video proposti e le immagini e il racconto del delitto di cui sono stati vittime o attori.

A rendere ancora più irresistibile l'attrattiva di tali trasmissioni televisive, e in particolare dei *talk show* giudiziari, è l'indiscussa centralità acquisita dalla prova scientifica e dalle scienze forensi: «l'applicazione di tali tecniche nella ricostruzione di fatti realmente accaduti fornisce risultati che soddisfano le attese del pubblico ancora più di quanto avviene nelle tanto amate *fiction* che hanno ad oggetto proprio lo svolgimento di indagini scientifiche»⁴⁵: i relativi dati vengo-

⁴² Contro «i “giudizi televisivi”, vale a dire la moda di chiamare il pubblico a pronunciarsi sulla colpevolezza di questo o quell'imputato» si era espresso già M. CHIAVARIO, *L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 143, stigmatizzando questo «inammissibile spossamento del ruolo essenziale della giurisdizione» e parlando al riguardo di «una caricatura, ridicola e pericolosa della giustizia».

⁴³ Meredith, Raffaele e Amanda nel “delitto di Perugia”; Chiara e Alberto nel “delitto di Garlasco”; “zio Michele”, Sara, Cosima e Sabrina nel “delitto di Avetrana”, e potremmo continuare a lungo con i protagonisti dei processi, più o meno recenti, di grande risonanza mediatica.

⁴⁴ V. R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, cit., p. 49.

⁴⁵ C. CONTI, *La verità processuale nell'era “post Franzese”: rappresentazioni mediatiche e scienza del dubbio*, cit., p. 6.

no colti attraverso la lente deformante dei *mass media* e presentati come prove inconfutabili, dando al pubblico l'emozionante illusione di poter basare su dati certi la responsabilità degli imputati.

Senza dire che la circolazione di materiale investigativo, e in particolare di filmati, con l'*imprimatur* delle forze di polizia (intercettazioni ambientali, video-riprese investigative, riprese di sopralluoghi e perquisizioni domiciliari, ecc.) accredita attraverso "il marchio" dell'autorità l'impianto accusatorio oggetto delle indagini, mentre l'ultima frontiera è rappresentata dalla sceneggiatura di atti del procedimento ovvero la recitazione (sottotitolata) da parte di attori della trascrizione di verbali di intercettazioni o di stralci di verbali di interrogatorio dell'indagato o di sommarie informazioni testimoniali rese dalle vittime del reato.

In queste trasmissioni, un ruolo centrale è svolto dalla figura paternalistica del conduttore, il quale, da un lato, «incarna il sapere comune e lancia al pubblico in studio e a casa messaggi rassicuranti in cui comunica il suo *status* di uomo semplice che merita la fiducia in quanto opera né più, né meno come se fosse un esponente della stessa platea televisiva»; dall'altro, però, «si presenta ai telespettatori come colui che regola il ritmo narrativo del programma e detiene lo scettro della valutazione dei fatti di cui si discute»⁴⁶.

Quella descritta è una sorte che ormai unisce sempre più non solo gli "indagati comuni" per delitti di sangue – in relazione ai quali esplode lo scontro tra "colpevolisti" e "innocentisti", soprattutto se la vicenda giudiziaria tende ad assumere i contorni del "giallo" –, ma anche gli "indagati eccellenti", noti al grande pubblico in quanto politici, manager, imprenditori, finanzieri, personaggi dello spettacolo o dello sport, ecc.

Sempre più di frequente, inoltre, specie con riferimento ai delitti più gravi, accade che ad intervenire nei vari *talk-show* giudiziari siano gli stessi protagonisti del processo giurisdizionale di cui ci si occupa (non solo, come si è già accennato, l'indagato/imputato, ma anche il suo difensore, il difensore dei prossimi congiunti della vittima, le persone informate sui fatti, i consulenti tecnici, ecc.)⁴⁷, in

⁴⁶ E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 165.

⁴⁷ «Alla maggiore visibilità che l'episodio può fornire ai soggetti inquirenti, non esclusa la competizione tra le forze dell'ordine, va aggiunta anche – più recentemente – la ricerca di visibilità degli avvocati, disposti a giocare mediaticamente la partita della pubblicità e quindi della carriera professionale [...]. Inoltre, gli imputati, sia per mettere a punto le strategie difensive, sia per ragioni economiche – legate ai costi della difesa – sono portati a cercare ed a rendersi disponibili per i *media*; i testimoni non si sottraggono a quel momento di notorietà che l'episodio può loro procurare; le vittime "sfruttano", esse pure, la vicenda processuale che le coinvolge per chiedere – su ampio spettro – una soluzione giudiziaria di "giustizia", anche se talvolta alla loro presenza non sono estranei interessi economici». Così G. SPANGHER, *"Processo mediatico" e giudici popolari*, cit., p. 119.

Sull'inquietante pratica del *chequebook journalism* (il giornalismo del "libretto degli assegni"), consistente nel pagamento di compensi a testimoni, vittime e indagati per "interviste esclusive" e partecipazione a programmi Tv, v. le osservazioni e gli esempi riportati da E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., p. 121 ss.

aperta violazione delle previsioni già contenute nell'art. 1, comma 2 lett. d), della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 31 gennaio 2008, n. 13 (*Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive*)⁴⁸ e poi riprodotte nell'art. 8 del *Testo unico sui doveri del giornalista* varato il 27 gennaio 2016 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, laddove si precisa che, con riferimento ai procedimenti giudiziari in corso, la facoltà di dibattere resta salva, ma deve avvenire «tra soggetti diversi dalle parti del processo»⁴⁹.

L'indagato/imputato, in particolare, si sente «costretto a discolarsi se intende contrastare la deriva giustizialista» e questo lo porta in molti casi a ricercare deliberatamente spazi di visibilità sui *media*⁵⁰, peraltro con effetti spesso controproducenti per la sua difesa nell'ambito del processo penale.

Una delle conseguenze paradossali di questa situazione è che spesso ormai il “processo finto” offre materiale probatorio al “processo vero” nel senso che è il processo giurisdizionale ad «ingurgitare brandelli mediatici»⁵¹: si assiste, in particolare, alla «materializzazione di materiale probatorio extraprocedimentale da far rifluire come documento negli atti del processo» – dalle dichiarazioni dell'indagato/imputato rese, per l'appunto, nell'ambito di interviste e trasmissioni televisive⁵² a quelle delle persone informate sui fatti (che ormai spesso rendono le

⁴⁸ Il testo integrale è reperibile sul sito www.agcom.it.

⁴⁹ Il testo è reperibile sul sito www.odg.it.

⁵⁰ In questi termini P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, cit., p. 165, il quale evidenzia che in tal modo «la distinzione tra difesa reale e difesa mediatica tende fatalmente a svanire, a dissolversi in un *unicum* inscindibile, o addirittura, a dare origine ad un altro singolare fenomeno: il processo mediatico come precipuo terreno di elezione dell'autodifesa», attraverso interviste e memoriali. V. pure ID., *La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocedimentali*, in A. BALSAMO-R.E. KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo il “caso Dorigo” e gli interventi della Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 132 s.

⁵¹ L. PULITO, *L'influenza della dimensione massmediatica sull'esistenza dei pericoli libertatis*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2012, p. 199.

⁵² Rilevano V. DE GIOIA-A. PANNITTERI, *In nome del popolo televisivo*, cit., p. 41 s.: «Spesso le dichiarazioni rese ai *media* da parte dell'indiziato/sospettato non sono “assistite”, nel senso che vengono raccolte in assenza del difensore. Non viene neppure dato l'avvertimento – previsto dall'art. 63 c.p.p. –, la cui mancanza porta all'inutilizzabilità in giudizio, della facoltà di non renderle [...] E questo è ancora più aberrante se si pensa che la prima difesa si tende ad attuarla tramite i mezzi di informazione: difesa mediatica per l'appunto. Il sospettato, ma talvolta anche l'indiziato, avverte la necessità di dire la sua tramite i mezzi di informazione così da rendere chiara la propria estraneità ai fatti. Si tratta di una strategia difensiva discutibile, spesso controproducente. Non di rado le dichiarazioni rese nel corso di trasmissioni televisive sono refluite nelle motivazioni dei provvedimenti cautelari o delle sentenze di condanna».

Nel senso che «la decisione dell'interessato di sottoporsi o meno alla “gogna mediatica” può essere foriera di complicazioni più che di vantaggi», v. altresì G. COLAIACOVO, *Processo mediatico e violazione del segreto istruttorio (le notizie processuali)*, in G. SPANGHER (a cura di), *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 352,

loro dichiarazioni prima negli studi televisivi e poi agli organi inquirenti) –, con il rischio, tra l'altro, di un rimodellamento inconsapevole dei ricordi e, quindi, di un inquinamento probatorio, legato anche all'aggiustamento progressivo delle diverse ricostruzioni dei fatti, non rimediabile in alcun modo⁵³.

il quale osserva che, da un lato, «qualora decida di partecipare e offrire la propria versione dei fatti, rischierà di rendere dichiarazioni utilizzabili, in suo danno, in sede processuale», dall'altro lato, al contrario, «qualora decida di restare in silenzio, la sua condotta potrebbe essere valutata come un elemento a suo carico ai fini del giudizio mediatico».

In giurisprudenza, v., ad es., Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, Franzoni, in *Guida dir.*, 2008, n. 33, p. 97, con nota di S. BELTRANI, *Imputabilità della Franzoni desunta anche da filmati tv*, che, ai fini della perizia psichiatrica sull'imputata, che si era rifiutata di collaborare, ha ritenuto legittima l'utilizzazione del contenuto di filmati di trasmissioni televisive alle quali aveva partecipato.

⁵³ Cfr. G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, cit., p. 6 s., il quale sottolinea come sia particolarmente insidioso «il condizionamento che una enfatica e martellante narrazione giudiziaria può esercitare nei confronti delle persone informate sui fatti. Gli studi di psicologia della memoria hanno da tempo appurato che tutto ciò che accade tra un accadimento percepito e il momento della sua rievocazione influenza la memoria [...]. La cronaca delle prime risultanze investigative, le interviste rilasciate dallo stesso o da altri testimoni, le congetture mediatiche sulla dinamica dei fatti costituiscono tutti *imput* inconsapevolmente assorbiti e "metabolizzati", che finiscono sovente per modellare il ricordo. Il testimone subisce una sorta di inintenzionale "subornazione mediatica", avverso la quale nel prosieguo del procedimento si rivela «impotente anche il più efficace strumento maieutico attualmente conosciuto: l'esame incrociato. Mentre nella subornazione in senso proprio, infatti, il teste è consapevole di rievocare infedelmente le circostanze per sottrarsi ad una minaccia o per conseguire un vantaggio, e una incalzante *cross examination* potrebbe disvelare contraddizioni, omissioni, esitazioni, nella "subornazione mediatica" il teste riferisce quello che pensa essere il suo effettivo ricordo, che invece si è formato con materiale apocrifo ormai irreversibilmente impastato con l'originaria traccia mnestica: nessun contraddittorio riuscirà ad aprire breccie in questo prodotto, spurio sì, ma percepito e offerto dal teste in perfetta buona fede come vero». Sul punto v. pure, ampiamente, Id., voce *Processo mediatico*, cit., p. 651 ss.

In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. V, 12 dicembre 2015, Stasi, in *Dir. pen. cont.*, 29 giugno 2016, relativa al c.d. "delitto di Garlasco", che ha avallato la decisione del giudice di secondo grado di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante la nuova escussione di due testimoni sul rilievo della «perdita di genuinità» delle loro dichiarazioni, in quanto il tema su cui avrebbe dovuto vertere il contributo testimoniale «era stato oggetto di una esagerata attenzione mediatica, tale da alterare il ricordo delle testi, rendendo difficile, se non impossibile, distinguere tra ciò che le testi avevano effettivamente visto quella mattina e quello che in seguito ricordavano di aver visto».

Altrettanto emblematica Corte Ass. Bergamo, 1° luglio 2016, Bossetti, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2016, relativa all'omicidio di Yara Gambirasio, sentenza nella quale si afferma esplicitamente che la spasmodica attenzione mediatica sviluppatasi intorno al caso ha inquinato il ricordo dei testimoni e ha pregiudicato l'attività investigativa. La sentenza sottolinea altresì la sovrapposizione e la concorrenza che rischiano di instaurarsi tra le due attività investigative, soprattutto laddove sottolinea che molti testimoni hanno preferito raccontare i loro ricordi prima ai *media* e solo successivamente agli inquirenti.

Cfr. anche, in precedenza, G.u.p. Teramo, 26 ottobre 2012, Parolisi, *inedita*, relativa all'omicidio di Melania Rea, sentenza nella quale si legge che «il risalto mediatico dato alla

Non solo: la dimensione mediatica può arrivare a condizionare il giudizio sull'esistenza del pericolo di fuga e la scelta della misura cautelare idonea a salvaguardarlo⁵⁴.

Naturalmente, anche laddove al processo mediatico partecipino i protagonisti della vicenda processuale in corso, si tratta di un "processo" che risponde ai criteri propri dei *media*, che non coincidono – come si è già accennato – con quelli del sistema penale.

Quello mediatico è, insomma, un simulacro del processo giurisdizionale⁵⁵ o un suo surrogato⁵⁶, un "processo sommario" che ripudia i valori del «giusto processo» e spesso sconfina nel *gossip*; un processo non regolato, evidentemente, dalle norme del codice di procedura penale, ma dalle regole tiranniche dell'*audience* e dello *share* e che, al di là degli intenti dichiarati, non ha altra finalità se non quella di fare spettacolo. È un processo le cui sorti dipendono da fattori del tutto diversi dalla consistenza delle prove a carico o a discarico, come, ad esempio, la maggiore o minore telegenia dell'imputato, la sua capacità di suscitare o meno simpatia o la compiacenza del conduttore televisivo⁵⁷. E non vi è «nulla di più comodo che assecondare il modo inconscio e istintuale di ragionare della maggior parte degli ascoltatori. Ciò evidentemente incrementa gli ascolti e la conseguente raccolta pubblicitaria»⁵⁸.

vicenda ha contribuito a rendere le indagini più difficoltose, fomentando iniziative da parte di collaboratori di giustizia, veggenti, mitomani. Pur essendo il diritto di informazione da rispettare, tuttavia, a fronte di un omicidio sarebbe auspicabile che venisse, del pari, rispettato il segreto istruttorio potendo le notizie apprese riverberarsi inconsapevolmente sulle persone informate sui fatti le cui dichiarazioni sono, soprattutto in un processo indiziario, di enorme rilevanza».

Un'altra vicenda significativa è quella della deposizione dei c.d. "fidanzatini di Avetrana", ricordata da V. RICAPITO, *Processo penale e processo mediatico: il "caso Avetrana"*, cit., p. 113 ss., relativamente all'omicidio di Sarah Scazzi.

Numerosi spunti di riflessione sulla psicologia della testimonianza, e in particolare sulla possibilità di "mentire" non sapendo di mentire, sono offerti da G. MAZZONI, *Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*, il Mulino, Bologna, 2003.

⁵⁴ Cfr. G.i.p. Trib. Taranto, ord. 21 ottobre 2011, Misseri, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2012, p. 188, con nota di L. PULITO, *L'influenza della dimensione massmediatica sull'esistenza dei pericoli libertatis*, cit., p. 199: il G.i.p. osserva, infatti, che «l'ormai incontrollato clamore mediatico suscitato dalla vicenda sull'intero territorio nazionale e forse anche oltre» avrebbe consentito all'imputata di «intessere una rete vastissima di relazioni interpersonali, e comunque di appassionare alla sua vicenda umana, con sentimenti positivi o negativi, poco importa, un'incalcolabile moltitudine di persone, tra le quali è ben probabile che vi sia pure qualcuno disposto ad agevolare la fuga».

⁵⁵ Sul punto, cfr. P.R. DAVID, *Globalizzazione, prevenzione del delitto e giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 15, ove si osserva che «la stampa ed i *media* avviano e concludono un processo penale senza le forme prescritte per l'accusa e la difesa, senza il tempo ragionevole degli atti processuali e le garanzie dei controlli delle prove e, soprattutto, in uno scenario privilegiato, nel dialogo con lo spettatore televisivo, lontani da ogni investitura costituzionale per quegli atti».

⁵⁶ Di "pseudoprocesso" parla Corte eur. dir. uomo, 29 agosto 1997, *Worm c. Austria*.

⁵⁷ In questi termini G. GIOSTRA, *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, cit., p. 524; ID., *Processo penale e mass media*, cit., p. 65.

⁵⁸ Così P. TONINI, in P. TONINI-C. CONTI, *Il processo di Perugia tra conoscenza istintuale e "scienza del dubbio"*, in *Arch. pen. (web)*, 2012, n. 2, p. 12.

Tutto questo, evidentemente, è assai suggestivo e pericoloso, soprattutto perché non sempre l'“utente medio” – privo degli strumenti tecnico-giuridici propri degli esperti del diritto – riesce a cogliere con adeguato senso critico i diversi significati, le diverse garanzie e il diverso grado di affidabilità dei due processi, quello mediatico (o virtuale) e quello giurisdizionale, e perché può condurre a un “tribunale dell'opinione pubblica”, il cui giudizio viene a sostituirsi a quello del giudice⁵⁹: la spettacolarizzazione della realtà processuale può, cioè, portare alla formazione di un convincimento collettivo radicato al punto che, se la sentenza emessa dal giudice all'esito del processo non soddisfa le aspettative di una risposta repressiva, si insinua il dubbio che l'imputato “l'abbia fatta franca” a dispetto della sua palese colpevolezza e che la pronuncia giurisdizionale sia assolutamente “ingiusta”⁶⁰. Al riguardo, si è parlato di «un'eterogenesi dei fini della comunicazione in materia giudiziaria: la pubblicità mediata, concepita come fondamentale garanzia di un giusto processo e diretta a permettere un controllo dei cittadini sull'amministrazione della giustizia», diventa «uno strumento che consente all'opinione pubblica di giudicare prima l'imputato e poi il giudice»⁶¹.

Gli autori dei programmi «conoscono bene la formula magica per far schizzare gli ascolti, talvolta facendosi scudo dietro l'idea di un contraddittorio tra le parti, quindi equo e persino democratico. Altre volte, presenti in studio, aizzano l'ospite che sta parlando a tener un tono più alto, a una maggiore veemenza, sollecitando una risposta a tono a quanto appena affermato da altro esperto, così da non perdere il ritmo della ballata che sta andando in scena e che solo la pubblicità ha il potere di interrompere»: così V. DE GIOIA-A. PANNITTERI, *In nome del popolo televisivo*, cit., p. 41. Cfr. altresì *ivi*, p. 51 s.: «Alla guida del plotone di opinionisti, talvolta privi di competenza giuridica ma forti di una buona dialettica e della capacità di far leva sui sentimenti degli ascoltatori, si affacciano, con orgoglio, nuove figure professionali» (come il criminologo, il quale, «a dispetto della rilevanza che ha assunto nell'immaginario collettivo, che lo vede quale unico detentore di cognizioni di ordine sociologico, psicologico, medico-legale che gli consentono di ricostruire la dinamica dei fatti violenti, nel processo penale italiano ha un ruolo tutt'altro che primario»). «Ciò che conta, alla fine, è convincere l'opinione pubblica. Non importa se per raggiungere questo obiettivo si debba alzare il tono della voce contro chi dissente o non la pensa alla stessa maniera. Per non parlare di chi invita a valutazioni di maggiore prudenza. Cautela e ponderatezza non sempre sono considerati valori. Appaiono più come un segno di debolezza. Tanto più è azzardata l'ipotesi proposta, tanto più verrà rilanciata – oggi anche via *social* – in un tam tam che la rafforza, la accresce così da attribuirle credibilità. L'oratore televisivo, peraltro, parte avvantaggiato: non deve argomentare le proprie conclusioni e può anche limitarsi ad esporre idee o intuizioni. Anzi, tanto più sono dissonanti rispetto a quelle che hanno ispirato gli inquirenti o che sono state sposate dai magistrati, tanto più verranno apprezzate».

⁵⁹ «Del resto, per diventare giudice della sventura altrui non è richiesto alcun titolo di studio, alcuna competenza professionale o investitura formale. È sufficiente disporre di un apparecchio televisivo così da essere sempre aggiornati sugli ulteriori sviluppi del caso»: così V. DE GIOIA-A. PANNITTERI, *In nome del popolo televisivo*, cit., p. 50.

⁶⁰ Cfr. G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, cit., p. 34: «La sentenza che si discosta dal verdetto mediatico viene guardata con diffidenza, come discutibile frutto di formalismi e regole che hanno finito per allontanare dalla verità».

⁶¹ R. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, cit., p. 6.

Insomma, la “verità mediatica”, quella che è stata costruita dai *media*, finisce per sopravanzare la “verità processuale”, quella consacrata in una decisione giudiziaria, finanche in quella definitivamente accertata alla quale tutti, in uno Stato di diritto, devono assoluto rispetto (*res iudicata pro veritate habetur*), salvo ovviamente il diritto di critica⁶². Lo iato tra il metodo applicato dagli organi di informazione nel reperimento e nella diffusione delle notizie e quello, del tutto diver-

⁶² Sul punto cfr. L. D'AURIA, *La difesa penale davanti al nuovo modello processuale mediatico-popolare*, cit., p. 408, il quale sottolinea come possa diventare “eretica” un'eventuale decisione giudiziale «che voglia tentare una ricostruzione inattesa, “a sorpresa” rispetto alle aspettative, contraria all'opinione pubblica e a quanto è già stato deciso e “passato in giudicato” a seguito del dibattito mediatico». E più di recente, v., in senso analogo, F.M. IACOVIELLO, *Conclusioni. Il processo senza verità*, in C. CONTI (a cura di), *Processo mediatico e processo penale*, cit., p. 221, rileva che, «poiché la sentenza del processo interviene quando sullo stesso caso si è formata la sentenza dell'opinione pubblica», la prima, laddove differisca dalla seconda, sarà bollata come “sorprendente”. In tema, cfr., ancora, R. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, cit., p. 6, la quale sottolinea che «l'informazione relativa all'andamento dei procedimenti penali ha lasciato il posto a una stampa e a un'opinione pubblica che prende posizione in merito alla colpevolezza o all'innocenza dell'imputato, sostituendosi all'organo giurisdizionale e pretendendone poi l'adesione. Altrimenti il rischio per il giudice è quello di un vero e proprio linciaggio mediatico».

Merita di essere ricordato per la sua pregnanza il passaggio della *Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016*, in www.cortedicasazione.it, laddove G. Canzio rilevava che il processo mediatico spesso crea improprie «aspettative di giustizia, a prescindere da ogni valutazione circa la complessità dei fatti, la validità delle prove, i principi di diritto applicati, le garanzie del processo, la tenuta logica della decisione»; aspettative troppo spesso deluse al momento della sentenza definitiva, in cui tutti questi nodi vengono inevitabilmente al pettine. L'alto magistrato evidenziava inoltre che il disorientamento creato nell'opinione pubblica nasce spesso «dalla discrasia spazio-temporale fra l'ipotesi di accusa, formulata nelle indagini, il pre-giudizio costruito nel processo mediatico parallelo, che s'instaura immediatamente, e le conclusioni dell'attività giudiziaria, che seguono a distanza di tempo dalle indagini, già di per sé troppo lunghe». Il rischio diviene così quello di un «conflitto tra la giustizia “attesa” e la giustizia “applicata”, «con il pernicioso ribaltamento della presunzione di innocenza dell'imputato», talvolta favorita da impropri dialoghi con i *media* e, tramite questi, con la pubblica opinione, intessuti dallo stesso pubblico ministero o dai difensori».

Del resto, come ricorda P. TONINI, in P. TONINI-C. CONTI, *Il processo di Perugia tra conoscenza istintuale e “scienza del dubbio”*, cit., p. 13, «la rappresentazione televisiva del processo penale ci ha messo più volte dinanzi ad una netta spaccatura tra l'opinione pubblica che gridava all'assassino all'uscita delle aule di giustizia e la motivazione di sentenze assolutorie considerate impeccabili nella lettura dei più fini giuristi». Nel senso che sia dovere del giudice indipendente «assolvere sulla base degli atti, quando tutti invocano la condanna, e condannare quando tutti reclamano l'assoluzione, preoccupandosi non già del consenso della pubblica opinione, ma solo della fiducia delle parti nella sua imparzialità e nella sua onestà intellettuale», L. FERRAJOLI, *Dei diritti e delle garanzie*, il Mulino, Bologna, 2013, p. 15.

Sulle “diverse verità” collegate al processo penale v. G. SPANGHER, *Verità, verità processuale, verità mediatica, verità politica*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 806, nonché, volendo, N. TRIGGIANI, *Verità materiale, verità processuale, verità mediatica: il problematico rapporto tra giustizia penale e informazione*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, anno II, Cacucci, Bari,

so, applicato dagli organi giudiziari nella valutazione delle prove effettivamente a disposizione, può insomma condurre ad effetti fortemente negativi rispetto alla rappresentazione che la collettività ha dei fenomeni processuali, minando gravemente la fiducia nel sistema giudiziario⁶³. Per converso, anche laddove la sentenza ribadisca il contenuto del “verdetto mediatico”, essa viene percepita come «la riprova che l’azione giudiziaria segue un percorso troppo lento, farraginoso e antieconomico per raggiungere una verità a portata di mano»⁶⁴.

C’è di più. La verità via via costruita dai *media* può potenzialmente condizionare la stessa decisione del giudice, con una serie di sollecitazioni emotive, turbando la corretta formazione del convincimento giudiziale⁶⁵.

Il pensiero corre immediatamente ai giudici popolari, occasionalmente chiamati a integrare la composizione delle corti d’assise per giudicare dei reati di maggiore gravità – che sono poi quelli che di solito appassionano maggiormente l’opinione pubblica –, tra l’altro nel contesto dello stesso *locus commissi delicti* da cui provengono. La ricostruzione mediatica della vicenda può risultare fortemente suggestiva per i giudici non professionali⁶⁶ e risulta, tra l’altro, particolarmente concreto il rischio che il giudizio su comportamenti ambigui o amorali che possono eventualmente emergere sull’indagato/imputato nell’ambito del “processo mediatico” – scavando

2009, p. 497 ss. In generale, sul rapporto verità-processo penale, v. A. INCAMPO-V. GAROFOLI (a cura di), *Verità e processo penale*, Giuffrè, Milano, 2012.

⁶³ Cfr. G. SPANGHER, *Considerazioni sul processo “criminale” italiano*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 73: «la “costruzione” prima del dibattimento di una verità – più o meno consolidata – non rende accettabile il risultato del processo con la conseguenza di far risultare incomprensibile la decisione e minare la credibilità dei giudici dibattimentali. Invero, spesso, l’esito del processo – non conforme alla sua ‘costruzione’ durante le indagini ed anche negli sviluppi del giudizio – sia in primo grado, sia soprattutto in appello (se di segno contrario rispetto ad un primo grado in linea con l’opinione prevalente) – avvalora un’immagine negativa della giustizia e incide sulla ritenuta “terzietà” e autonomia dei giudici».

Per L. KALB, *La “ricostruzione orale” del fatto tra “efficienza” ed “efficacia” del processo penale*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 130 s., «La pronuncia “virtuale” – alla quale l’opinione pubblica perviene attraverso l’informazione ottenuta con la partecipazione al dibattito di esperti del settore – anticipa quella in cui è investito il giudice “naturale”, privando il relativo processo quasi della sua utilità [...] L’approfondimento anche tecnico della vicenda e l’eco ingenerata dall’utilizzazione dei mezzi di comunicazione, coinvolgenti l’attenzione della platea più vasta, comportano la costruzione di una “verità” appagante per l’opinione pubblica, nei confronti della quale è destinato a non fare più presa l’accertamento conseguito nella sede naturale».

⁶⁴ G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, cit., p. 34.

⁶⁵ Cfr. G. GIOSTRA, *L’opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell’opinione pubblica*, cit., p. 529.

⁶⁶ Come ricorda R. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, cit., p. 8, in relazione ad una vicenda che ha suscitato un grande clamore mediatico, ovvero il c.d. “delitto di Perugia” (omicidio di Meredith Kercher), «il presidente della corte d’assise giudicante, nel corso di un’intervista a un quotidiano, ha affermato che nella camera di consiglio ben si avvertiva la sovraesposizione mediatica del caso, tanto che i giurati erano visibilmente confusi dalle differenze tra ciò che risultava agli atti e ciò che veniva rappresentato dai programmi televisivi».

nella sua vita privata con morbosa curiosità – venga a condizionare pesantemente la decisione finale, benché si tratti di profili spesso assolutamente irrilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità penale per il fatto di reato contestato.

D'altronde, nel nostro ordinamento non sono contemplati gli strumenti previsti in quelli angloamericani per scongiurare il condizionamento della giuria a tutela della sua imparzialità, come l'isolamento o il divieto di leggere i giornali e guardare la TV, e, prima ancora, la selezione dei giurati anche in funzione di una loro non conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, proprio per evitare un loro condizionamento pregiudiziale⁶⁷. Né si può ritenere che il pericolo del condizionamento mediatico possa essere neutralizzato dalla presenza nei collegi di corte d'assise e d'assise d'appello dei giudici togati, dal momento che l'art. 527, comma 2, c.p.p. prevede che, in sede di deliberazione, votino prima i giudici popolari, a cominciare dal meno anziano d'età, a salvaguardia della loro indipendenza e autonomia di giudizio⁶⁸.

⁶⁷ Peraltro, la Corte di Strasburgo in più occasioni ha ribadito come il clamore mediatico e i giudizi tramite stampa possano influenzare i giudici, e in particolare quelli non professionali, compromettendo l'equità del processo. V., da ultimo, Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 16 febbraio 2021, *Tikhonov e Khasis c. Russia*, la quale ha affermato che, qualora una indebita conoscenza dei fatti processuali ottenuta attraverso i *media* possa avere compromesso l'imparzialità della giuria, devono essere adottate tutte le misure necessarie per dissipare tale dubbio, quali: l'ammonizione da parte del presidente dell'organo giudicante ai giurati di non tener conto delle notizie di stampa indebitamente conosciute; il vaglio di fondatezza delle istanze di ricusazione eventualmente presentate dalla difesa nei confronti di alcuni giurati; in generale l'instaurazione di una sorta di verifica incidentale deputata a determinare se e in che misura l'imparzialità della giuria risulti minata, dovendosi ricercare quali *media* siano stati consultati e il contenuto preciso delle informazioni, nonché interrogare i giudici esposti alla dannosa conoscenza mediatica per capire la sussistenza di un concreto pregiudizio. In precedenza, Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 24 novembre 2005, *Tourancheau e July c. Francia*, alla luce dell'art. 10 C.e.d.u., ha ritenuto legittima la condanna di un giornalista per la pubblicazione, illecita secondo il diritto interno, di atti di indagine, in quanto tale pubblicazione, antecedente all'udienza d'assise, influenzava la serenità dei giudici non professionali componenti la giuria e chiamati a giudicare la colpevolezza dell'imputato.

Del resto, già il principio 10 della Raccomandazione 2003/13/UE del Consiglio d'Europa, sulla diffusione di informazioni da parte dei media in relazione ai processi penali (in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1445) afferma che «in rapporto ai processi penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportano il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento».

Sulla distinzione tra il giudice popolare previsto dall'ordinamento italiano e il componente della giuria del sistema statunitense, v. D. GENTILE, *La figura del giudice popolare: il necessario bilanciamento tra partecipazione diretta all'amministrazione della giustizia e principi che regolano il giudizio. Comparazione con i sistemi di common law*, in *Iura & Legal System*, 2015, p. 193 ss.; M. MONTAGNA, *Il ruolo della giuria nel processo penale italiano e in quello statunitense*, in EAD. (a cura di), *L'assassinio di Meredith Kercher. Anatomia del processo di Perugia*, Aracne, Roma, 2012, p. 278 ss.

⁶⁸ Il rilievo è di R. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, cit., p. 8, la quale sottolinea che non è dunque «normativamente sancita una posizione di subalternità dei giudici popolari ai giudici togati».

Peraltro, se è indubbiamente vero che i giudici popolari sono sicuramente meno attrezzati culturalmente e sul piano dell'esperienza professionale per resistere alle pressioni mediatiche e, dunque, maggiormente esposti ai pericoli derivanti da un'informazione giudiziaria non corretta e suggestiva⁶⁹, il rischio di un'influenza dei *media* sulla decisione non si può *a priori* escludere per i giudici togati.

Il giudice professionale non vive in una *turris eburnea*, ma partecipa della vita sociale ed è quindi permeabile, a seconda della propria sensibilità umana e culturale, a quanto avviene nel mondo che lo circonda: come qualunque altro cittadino, è fruitore delle informazioni veicolate attraverso i mezzi di comunicazione.

Si potrebbe facilmente obiettare che i giudici togati sono abituati a fronteggiare "pressioni" ben più pericolose di quelle mediatiche, come quelle della criminalità organizzata, e che la loro preparazione professionale li rende immuni dall'influenza dei mezzi di comunicazione.

Con onestà intellettuale, occorre tuttavia riconoscere che anche per il giudice professionale sussiste la possibilità di un condizionamento psicologico, quantomeno inconscio, derivante dalla conoscenza extraprocessuale di elementi conoscitivi relativi all'attività d'indagine, inutilizzabili ai fini della decisione, che dovrebbero rimanere a lui ignoti e che sono diffusi dagli organi di informazione e, più in generale, di notizie e informazioni derivanti dalle ricostruzioni della vicenda più volte effettuate dalla stampa e dalle trasmissioni televisive, anche prescindendo dalla pubblicazione di atti del procedimento⁷⁰, nonché dalla pressione del "processo di piazza virtuale".

Né la motivazione può rappresentare un sicuro argine per i condizionamenti esterni sulla formazione del convincimento del giudice togato e per scongiurare che venga messa a repentaglio la sua serenità e imparzialità: caratterizzandosi come atto di intelligenza postuma alla decisione, la motivazione, ovviamente, potrà fondarsi formalmente solo sui dati legittimamente pervenuti alla conoscenza del giudice *ex art.* 526 c.p.p., ma, in ogni caso, non fa altro che dare un supporto razionale alla decisione⁷¹.

⁶⁹ La consapevolezza di questo rischio può, altresì, condizionare le strategie della difesa dell'imputato, indirizzandola verso opzioni tecniche che, diversamente, non sarebbero state adottate: nei processi in cui la pressione mediatica è particolarmente forte, il difensore dell'imputato può, ad esempio, essere indotto alla scelta del giudizio abbreviato anche in base all'assunto dell'impossibilità che la corte sia integrata da giudici popolari immuni da pregiudizi.

⁷⁰ Un emblematico esempio di queste interferenze, tratto da una vicenda giudiziaria, è riportato da C. VALENTINI, *Il punto di vista del difensore. Gli incalcolabili danni cagionati dai media al servizio del potere e i "miracoli" operati dai media "ribelli"*, in *questo volume, infra*, Parte Sesta.

⁷¹ Cfr. sul punto F.R. DINACCI, *Segreto, informazione e processo equo*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1258. Sulla funzione extraprocessuale della motivazione, v. A. MENNA-M. MINAFRA-A. PAGLIANO, *Il valore extraprocessuale della motivazione e la diffusione pubblica della sentenza*, in *questo volume, infra*, Parte Quarta.

Nel senso che non esiste una sfera conoscitiva separata da quella "emozionale", v. già le acute osservazioni di M. MASSA, *Contributo all'analisi del giudizio penale di primo grado*, Giuffrè, Milano, 1964, p. 259. Più di recente, v. A. FORZA-G. MENGON-R. RUMIATI, *Il giudice emotivo*.

Va sottolineato che la Corte di cassazione, in una sentenza del 2015, aveva escluso radicalmente una possibile influenza della “giustizia mediatica” sulla formazione del convincimento giudiziale e più in generale sul regolare svolgimento delle indagini e del processo, affermando che «il debordare non commendevole della cosiddetta giustizia spettacolo, il vedere pagine di giornale o intere puntate di *talk show* occupate da vicende giudiziarie ancora in corso in cui si sviscerano tesi su tesi, talvolta fantasiose, spesso l’una contraria all’altra ha finito per diventare un fenomeno talmente normale che nessuno ci fa più caso»⁷².

Con una pronuncia dello stesso anno, relativa ad una vicenda in cui la pressione mediatica è stata fortissima (il c.d. “delitto di Perugia”), la Corte ha, invece, espresso un orientamento completamente diverso: in un passaggio significativo della motivazione si legge: «un inusitato clamore mediatico della vicenda, dovuto

La decisione tra ragione ed emozione, il Mulino, Bologna, 2017, ove si evidenzia che, se è vero che l’atto del giudicare è sempre stato considerato un esercizio di assoluta razionalità e la decisione l’esito di una serie di passaggi logici e univoci, è però altrettanto vero che i giudici, come tutti gli individui, possono subire dei condizionamenti emotivi. In particolare, se la “storia” di una vicenda giudiziaria raccontata dai *media*, anche per il suo forte contenuto emotivo, «viene aprioristicamente accettata come vera o semplicemente ritenuta verosimile dal giudicante, e in lui si è già declinato il convincimento, egli avrà la tendenza ad adattare le risultanze processuali a questa sua determinazione aprioristica» (p. 198).

⁷² Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 23962, Bacci, in *C.E.D. Cass.*, n. 263952, che conseguentemente ha ritenuto inammissibile, per manifesta infondatezza, una richiesta di rimessione del processo. Alla conclusione che i giudici professionali godono «di un’esperienza e di una formazione che permette loro di fugare qualsiasi suggestione esterna al processo» – a differenza dei membri di un giuri – erano già pervenuti i giudici di Strasburgo: cfr. Corte eur. diritti uomo, 5 dicembre 2002, ric. n. 34896/97, *Craxi c. Italia (I)*, § 108.

In senso fortemente critico verso questo atteggiamento negazionista, v. E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 137 ss.

Analogamente, G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”*, cit., p. 6: «Si suole ripetere che il giudice dovrebbe trovare nella sua professionalità gli anticorpi che lo difendono da condizionamenti psicologici e cognitivi. A parte che questa rassicurazione non opera con riguardo ai giudici non togati, è difficile ipotizzare che il giudice professionale rimanga refrattario ad ogni contaminazione mediatica. Certo è difficilissimo stabilire se e in che misura ciò sia capitato nel caso concreto; e, quand’anche si disponesse di affidabili indizi in tal senso, l’istituto della rimessione del processo sarebbe strumento quasi sempre imbello, avvenendo in genere l’ipotizzato condizionamento su scala nazionale e, come tale, non risultando scongiurabile con una mera traslazione geografica del processo. Tuttavia, arrivare a pensare, come alcune volte ha ritenuto la Cassazione, che la “sedimentazione” psicologica di una cronaca giudiziaria pressante ed orientata, spesso arricchita di interviste all’imputato ed ai testimoni, sia per il giudice pari a zero perché ormai la grancassa mediatica è fenomeno ricorrente a cui questi si sarebbe assuefatto con un effetto di “mitridizzazione” immunizzante appare eccessivo. Se il codice (art. 147 n. att. c.p.p.) considera l’ipotesi che dalla semplice ripresa radiofonica o televisiva del dibattimento possa derivare pregiudizio alla decisione, si deve ammettere che ben più alto sia il rischio che una tale influenza possa essere esercitata da rappresentazioni meno dirette e fedeli di un’attività di indagine, a cui il giudice non ha neppure partecipato».

non solo alle drammatiche modalità della morte di una ragazza, tanto assurda ed incomprensibile nella sua genesi, ma anche alla nazionalità delle persone coinvolte, e dunque ai riflessi internazionali della stessa vicenda, ha fatto sì che le indagini subissero un'improvvisa accelerazione che, nella spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all'opinione pubblica internazionale, non ha certamente giovato alla ricerca della verità sostanziale, che, in problematiche omicidiarie, come quella in esame, ha come ineludibile postulato non solo la tempistica, ma anche la completezza e correttezza dell'attività investigativa»⁷³.

In effetti, occorre considerare che il giudizio che scaturisce dal “processo mediatico” e, più in generale, la pressione e il condizionamento dei *media* non riguardano soltanto la decisione finale del giudice, e quindi l'alternativa proscioglimento/condanna, ma si fanno sentire anche e soprattutto nella fase delle indagini preliminari, dove si concentra fin dalle prime battute l'attenzione mediatica, e quindi incidono sulle decisioni interlocutorie, a cominciare da quelle in tema di libertà personale da parte del giudice per le indagini preliminari e del “tribunale della libertà” e sullo stesso operato degli organi inquirenti.

Si registra una pressione talmente forte per la soluzione del caso ed è così elevata la correlativa velocità di trasmissione delle notizie da parte dei mezzi di informazione, grazie alla rete *Internet*, che questo “cortocircuito” può determinare una sorta di accelerazione anche nel modo stesso di condurre le indagini da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria e nelle conseguenti decisioni del giudice per le indagini preliminari. Ad esempio, per non restare indietro rispetto a un'esigenza di pronta risposta investigativa e mediatica, si può essere indotti a utilizzare, probabilmente più spesso del dovuto, l'istituto del fermo di indiziato di delitto, «come se le indagini dovessero in qualche modo essere al passo con i ritmi dell'informazione e, anzi, la dovessero a volte battere sul tempo per non veder vanificato il proprio lavoro», con il pericolo di un'anticipata valutazione degli elementi a carico dell'indagato, come se fossero già conclusivi indizi di responsabilità⁷⁴.

Il “processo mediatico”, dunque, può divenire un formidabile strumento di pressione e di condizionamento a danno del giusto ed equo processo giurisdizionale, del quale sono lesi i principali valori (presunzione di non colpevolezza, imparzialità del giudice, rispetto del contraddittorio), come ha in più occasioni evidenziato la Corte di Strasburgo. Si è giunti, anzi, ad affermare che l'uso mediatico del processo può porsi, a pieno titolo, come una delle cause dell'errore giudiziario⁷⁵, tanto che non è mancato chi, in modo radicale, ha auspicato «l'introduzione di una disciplina abolizionista» dei *talk show* su vicende giudiziarie.

⁷³ Cass., Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1105, Sollecito, in *Arch. pen. (web)*, 29 settembre 2015.

⁷⁴ Per queste considerazioni, cfr. L. MARAFIOTI, *Processi penali by media: un circolo vizioso?*, cit., p. 113 ss.

⁷⁵ In questi termini, P. TROISI, *L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale*, Cedam, Padova, 2011, p. 9; cfr. anche E.M. AMBROSETTI, *Le cause dell'errore giudiziario: condizionamenti di potere e pressioni mediatiche*, in *disCrimen*, 12 febbraio 2019.

rie, rilevando che «il pregiudizio che il dibattito nei salotti televisivi continua a causare alla presunzione di non colpevolezza dell'imputato e ai valori del giusto processo impone di vietare che questi programmi possano essere diffusi almeno fino a quando non sia stata pronunciata la sentenza di primo grado»⁷⁶.

È anche vero che il processo penale si caratterizza sempre più per la sua incapacità di dare risposte efficaci e per la sua esasperante lentezza, la quale, com'è noto, ha determinato innumerevoli sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del principio della "ragionevole durata" consacrato nell'art. 111, comma 2, Cost.: i dibattimenti, infatti, vengono spesso celebrati anche a distanza di molti anni dal fatto di reato per il quale si sta procedendo.

Alla lentezza del processo – alla quale si vorrebbe ora porre rimedio attuando le direttive contenute nella l. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. "riforma Cartabia"), tese a ridurre i tempi del 25% – si contrappone la velocità dell'informazione, che – secondo i meccanismi tipici del mondo della comunicazione, in una realtà professionale ed economica estremamente competitiva – deve essere diffusa nel più breve tempo possibile.

Ciò ha comportato che l'interesse dei *media*, e quindi dell'opinione pubblica, si sia progressivamente concentrato e spostato dal giudizio dibattimentale alle primissime fasi delle indagini preliminari: la pubblicazione della notizia deve avvenire tempestivamente, anche a costo di sacrificare la verifica dei dettagli, e quindi la correttezza e completezza dell'informazione.

Queste ultime considerazioni prescindono dal "processo mediatico" in senso stretto e valgono con riferimento anche alla cronaca giudiziaria tradizionale. In

In generale sull'errore giudiziario cfr., da ultimo, L. LUPARIA DONATI (a cura di), *L'errore giudiziario*, Giuffrè Francis Levebvre, Milano, 2021.

Nella giurisprudenza della Corte di cassazione, non si è mancato di sottolineare come l'attenzione dei *media* possa, viceversa, ampliare gli spazi di garanzia dell'imputato e assicurare che la decisione giudiziale derivi dal massimo approfondimento possibile dei fatti di causa. Ad avviso di Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, Franzoni, cit., ad esempio, l'attenzione mediatica, di cui quel processo è stato fatto oggetto, lungi dall'aver determinato un decremento delle facoltà difensive dell'imputato, ne ha, al contrario, ampliato gli spazi di garanzia ed ha favorito in massimo grado, per l'eshaustività delle indagini espletate, la formazione e la maturazione del convincimento dei giudicanti.

⁷⁶ Così E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 177 s., per il quale tale soluzione sarebbe imposta dalle «norme costituzionali sulla estetica della giustizia penale, che devono necessariamente prevalere sul diritto all'informazione giudiziaria, pure garantito dall'art. 21 Cost. Non si può certo pensare che la Costituzione autorizzi a deformare l'aspetto esteriore del processo solo per assicurare ai cittadini il godimento dello spettacolo di una giustizia sommaria». Tale proposta, «suggestiva nella sua radicalità» non è condivisa da G.P. VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, cit., p. 161, poiché contrasta con l'art. 21, comma 2, Cost.: «In uno stato liberal democratico toccherebbe dimostrare che nel bilanciamento degli interessi o, se si preferisce, dei principi in gioco, prevalga in ogni caso la presunzione di innocenza sulla libertà di manifestazione del pensiero».

passato, l'attenzione della stampa era concentrata soprattutto sui dibattimenti in corte d'assise, sull'esame dei testimoni⁷⁷, sulle requisitorie dei pubblici ministeri e soprattutto sulle arringhe degli avvocati più illustri: oggi l'attenzione è condensata sulle prime battute delle indagini, sulle misure cautelari, sulle intercettazioni, sull'informazione di garanzia o addirittura sulla (eventuale) iscrizione di un indagato nel registro delle notizie di reato, sicché spesso l'attenzione dei *media* svanisce quando il processo istituzionale vero e proprio non è ancora cominciato. D'altronde – come sottolineato da autorevoli giornalisti – se un soggetto, ad esempio, risulta destinatario di una ordinanza di custodia cautelare «a voler sapere come e perché sia stata arrestato sono il suo vicino di casa, il suo datore di lavoro, il padre della compagna di scuola di sua figlia e tutti hanno il diritto di sapere e di farsi un'idea, nei limiti del possibile, sulla fondatezza o meno di quell'arresto. Lo stesso vale per indagini che coinvolgano persone che hanno un rilievo pubblico, rispetto alle quali non si può posticipare l'informazione all'esito del giudizio»⁷⁸.

Il problema è che nella trattazione delle vicende giudiziarie da parte dei mezzi di comunicazione si ha di solito una trasformazione del valore stesso assegnato agli istituti processuali dal nostro codice di procedura penale: «l'informazione di garanzia equivale all'imputazione, l'imputazione alla condanna, la misura cautelare alla pena»⁷⁹. Vi è, cioè, una totale svalutazione di quello che è il processo vero e proprio, il dibattito, ed una ossessiva ed impropria ipervalutazione della fase delle indagini, presentata di fatto ai lettori – per titolazione, contenuti e commenti – come il vero processo⁸⁰: d'altronde, come si è accennato, un dibattito celebrato molti anni dopo l'inizio delle indagini «compromette

⁷⁷ G.P. VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, cit., p. 156, ricorda che in passato «nei processi di maggior interesse pubblico le battute degli esami testimoniali erano spesso riportate integralmente col proposito di fornire al lettore un'accurata fedeltà narrativa».

⁷⁸ Così L. FERRARELLA, *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, cit., p. 9, il quale evidenzia altresì che con riferimento a chi ricopre ruoli pubblici, «il piano del giudizio penale non può e non deve essere l'unica griglia di valutazione per i cittadini: il cittadino vota "oggi", "oggi" deve decidere se e come orientare i propri investimenti, e non può attendere che fra 8 anni ci sia la sentenza passata in giudicato sul tal politico o sul crac di quella società quotata in Borsa, ma deve avere nei limiti possibili e con tutte le approssimazioni possibili, qui e adesso, la disponibilità di alcune notizie. Idem per il cittadino nel suo essere di volta in volta contribuente, paziente di un ospedale, studente o insegnante, imprenditore o dipendente o sindacalista, consumatore, utente di servizi pubblici; e in tutti questi ruoli ha bisogno di avere "adesso", un "adesso" che poi può essere contrattato nei suoi termini specifici, ma che deve comunque essere "adesso" e non misurato in anni, le notizie di interesse pubblico sulle quali formare il proprio convincimento».

⁷⁹ G. GIOSTRA, *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, p. 394.

⁸⁰ Un significativo riscontro di questo modo diffuso di procedere della stampa italiana emerge in un'interessante indagine condotta attraverso i dati ricavati dagli articoli di cronaca giudiziaria dei più importanti quotidiani italiani monitorati per sei mesi (dal giugno al dicembre 2015) e pubblicata in AA.Vv., *L'informazione giudiziaria in Italia*, cit.

irrimediabilmente la realizzazione dell'oralità-immediatezza, ma anche l'efficacia della pubblicità perché l'interesse si è nel frattempo affievolito, se non del tutto scemato, attorno a quella vicenda giudiziaria»⁸¹, tant'è che la cronaca giudiziaria diffusa dalla stampa quotidiana «si caratterizza sempre più per l'esposizione sommaria e mai analitica dei dibattimenti»⁸².

I *media* «aspirano a trasmettere certezze di responsabilità penale e a delineare mete consolidate dello sviluppo delle investigazioni», di conseguenza il dubbio nella fase delle indagini preliminari è assolutamente bandito⁸³. I messaggi sono perentori: Tizio «incastrato» dal DNA; Caio «inchiodato» da una impronta lasciata sul luogo del delitto. Questa perentorietà dei messaggi stride con l'intrinseca provvisorietà dei risultati investigativi, ma – come è stato esattamente rilevato – può trovare una spiegazione nella circostanza che «i *media* cercano di placare l'ansia del pubblico che percepisce il pericolo derivante dal rinnovarsi di fatti delittuosi», si sentono chiamati a «soddisfare il bisogno di protezione della collettività»⁸⁴. Basti pensare, al riguardo, al meccanismo scenografico delle conferenze stampa soprattutto in occasione di grandi operazioni di polizia per reati di criminalità organizzata o altri reati associativi, ove vengono sciorinati i dati relativi alle misure cautelari personali applicate e ai beni sottoposti a sequestro, laddove poi, nella generalità dei casi, sul prosieguo delle indagini e del processo calerà il silenzio.

Non solo. L'esigenza mediatica di «tenere sempre alta l'attenzione del pubblico impone, anche in assenza di significative evoluzioni, la continua rivisitazione di ogni aspetto della vicenda in attesa che un nuovo tassello si inserisca nel mosaico»: «quasi ossessivamente, vengono riproposti gli elementi acquisiti, così rafforzandosi quel pregiudizio che va instillandosi nell'opinione pubblica»⁸⁵.

Sul linguaggio del giornalismo giudiziario, v. M.V. DELL'ANNA, *Il punto di vista del linguista. La cronaca giudiziaria tra stampa e processo. Osservazioni linguistiche, in questo volume, infra*, Parte Sesta. Cfr. inoltre l'ampio studio di C. RAGGI, *Il linguaggio del giornalismo giudiziario*, Pacini, Pisa, 2018, e M. MAZZA, *Il linguaggio della cronaca giudiziaria*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo*, cit., p. 75 ss.

⁸¹ G. VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, cit., 157.

⁸² Così, ancora, G. VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, cit., p. 156.

⁸³ In questi termini, E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 129.

⁸⁴ Così, ancora, E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 129: «Se il reato ha un colpevole individuato grazie all'impegno congiunto di polizia e magistratura, i cittadini possono dormire sonni tranquilli».

Peraltro, spesso la paura del crimine nella nostra società è diffusa ed alimentata proprio dai mezzi di comunicazione di massa ed oculatamente amministrata dagli attori della scena politica al fine di garantirsi consenso sociale: sul punto, cfr. l'ampio studio di R. BIANCHETTI, *La paura del crimine. Un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, Giuffrè, Milano, 2018.

⁸⁵ G. COLAIACOVO, *Processo mediatico e violazione del segreto istruttorio (le notizie processuali)*, cit., p. 353.

Ovviamente, tutto questo può avere conseguenze devastanti sulle persone coinvolte (e sui loro familiari), talora più pesanti di quelle immediatamente derivanti dalla pendenza del procedimento o dalla stessa esecuzione, per esempio, di una misura cautelare personale. Senza dire, poi, degli eventuali condizionamenti che in determinate vicende giudiziarie l'esposizione mediatica dell'indagato/imputato può avere sul mondo della politica, magari a ridosso di competizioni elettorali, talora compromettendo definitivamente la "carriera" dell'interessato coinvolto, o sul mondo economico-finanziario, con eventuali ripercussioni, ad esempio, sulle contrattazioni in borsa e sulla situazione di istituti bancari e risparmiatori⁸⁶. Tanto più che spesso l'attenzione mediatica finisce per ampliarsi a dismisura, coinvolgendo aspetti che nulla hanno a che vedere con l'accertamento dei fatti: «indipendentemente dal loro rilievo, si catapultano sui mezzi di comunicazione le abitudini di vita, anche nei particolari più intimi, dell'inquisito, così come sono sviscerati gli aspetti, anche i più riservati, della sua vita familiare e lavorativa»⁸⁷.

Eppure, l'attenzione che i *media* mostrano di rivolgere ad un determinato fatto di reato fin dagli atti iniziali del procedimento dovrebbe trovare un autentico limite nel principio introdotto dal legislatore nell'art. 111, comma 3, Cost.: tale norma impone che la persona sottoposta alle indagini, a garanzia del diritto di difesa, sia, «nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico» e questo preciso riferimento alla riservatezza depone a favore dell'inammissibilità della divulgazione di «notizie che possano aprire "processi paralleli" in televisione o sui giornali»⁸⁸.

⁸⁶ Sul punto, cfr. S. LORUSSO, *Indagini preliminari, danno da esposizione mediatica e tempi ragionevoli: fattispecie e rimedi*, in G. SPANGHER (a cura di), *La vittima del processo*, cit., p. 141: «è indubbio che subire un "attenzione" da parte di organi di stampa, televisioni e rete internet determina una pluralità di danni a cascata: all'immagine, alla reputazione, alla vita di relazione; produce una perdita di *chances* lavorative, difficilmente riparabile dalla eventuale e tardiva fuoriuscita dal circuito giudiziario, anche qualora determinata da una completa esclusione di responsabilità per i soggetti coinvolti. Una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso giunge solitamente dopo tempi più o meno irragionevoli, ma anche la sentenza di non luogo a procedere con analoghe formule, pronunciata al termine dell'udienza preliminare, o il provvedimento di archiviazione, reso al termine delle indagini preliminari, arrivano quando ormai il fuoco di fila dei *media* ha esaurito il suo compito spesso cinico e la sua portata frequentemente lesiva della sfera di dignità personale e di integrità morale del soggetto».

Negli stessi termini, v. E. ANTONUCCI, *I dannati della gogna. Cosa significa essere vittima del circo mediatico-giudiziario*, Liberilibri, Macerata, 2021, p. 5, il quale osserva che dietro le condanne immediate dei *media*, allo stesso tempo preventive e definitive, si celano le vite delle persone, travolte dal tritacarne mediatico. La giustizia mediatica nel suo cammino «finisce per spazzare via intere carriere professionali, stabilità economica, reputazione, rapporti familiari, sociali, affettivi, insomma vite vere e proprie».

⁸⁷ Così ancora G. COLAIACOVO, *Processo mediatico e violazione del segreto istruttorio (le notizie processuali)*, cit., p. 354.

⁸⁸ In questi termini, P. TONINI-C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, 22^a ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 42.

Dunque, al di là degli evidenti e clamorosi effetti distorsivi dei “processi mediatici” in senso stretto, ovvero quelli celebrati nei vari *talk show*, è possibile constatare come anche la più tradizionale cronaca giudiziaria o meglio l’informazione giudiziaria (comprensiva non solo della cronaca, ma anche della critica) nel nostro Paese si caratterizzi spesso per eccessi, abusi e carenze, rendendo spesso «un cattivo servizio sia alla giustizia sia all’opinione pubblica»⁸⁹.

⁸⁹ Così G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, cit., p. 38, il quale sottolinea che, pur non essendo certamente esclusivo della nostra realtà nazionale, si tratta di un fenomeno che assume in questa «caratteristiche e proporzioni particolari». Analogamente, nel senso che nel nostro Paese la giustizia mediatica ha assunto dimensioni e incisività tali da offrire un vero e proprio «scenario alternativo» a quello processuale legale, al quale provoca profonde distorsioni, E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 125 ss.

Che la spettacolarizzazione della giustizia e la problematicità dei rapporti fra giustizia e *mass media* non siano di esclusiva pertinenza dell’esperienza italiana, ma costituiscano oggetto di dibattito in tutti i Paesi di democrazia avanzata è evidenziato anche da G. DE CATALDO, *Giustizia e informazione*, cit., p. 65. Secondo l’Autore, «il primo passo per approdare a un convincente “che fare?” o, quantomeno, per tentare un approssimativo avvicinamento a soluzioni razionali e condivise sta nell’abbandonare un certo provincialismo che ha caratterizzato il dibattito interno. E riconoscere che l’Italia non è che uno dei tanti paesi nei quali vi è contrapposizione fra poteri, contrasto potenziale o reale, fra le esigenze dell’informazione e quelle della giustizia, lotta tra chi invoca improbabili “autorestringimenti” e chi cerca rimedi più adeguati, fra chi ha nostalgia del giudice “torre d’avorio”, “bocca della legge”, algido e isolato nella sua sacralità, e chi accetta fino in fondo la sfida del contemporaneo (ma meglio sarebbe dire del futuro)».

Per un efficace affresco in prospettiva comparatistica, cfr., per quanto ancora di attualità, M. LEMONDE, *Media e giustizia: tra informazione e spettacolo*, in M. DELMAS-MARTY (coordinato da), *Procedure penali d’Europa. Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia*, 2^a ed. it., a cura di M. Chiavario, Cedam, Padova, 2001, p. 663 ss., nonché la rassegna offerta da E. RANDAZZO, *Segreto d’indagine e libertà di stampa negli Stati Uniti e nei principali Paesi Europei*, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Mass media, violenza e giustizia spettacolo*, cit., e, più di recente N. RECCHIA, *Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 3, p. 129 ss.

Per ulteriori ragguagli in ordine alla disciplina in Francia, v. O. DUFOUR, *Justice et médias. La tentation du populism*, LGDJ, Issy-les-Molineaux, 2019; B. DZIERLATKA, *L’influence des médias sur la formation de la confiance du public en l’administration de la justice pénale*, in *Les Cahiers de Droit*, 2020, n. 1; A. SCELLA, *Un rapido sguardo all’esperienza francese*, in G. GIOSTRA (coordinato da), *Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio*, Università degli studi di Macerata, Macerata, 2001, p. 177 ss.

Per approfondimenti sulla situazione in Germania, v. K. GIERHAKE, *Strafe, Strafverfahren und Medienöffentlichkeit*, in U. MURMANN (a cura di), *Strafrecht und Medien*, Göttinger, 2016; A. KAPPELLER, *Divieto di pubblicazione di procedimenti giudiziari – Brevissima esposizione della normativa prevista dal codice penale tedesco*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, p. 795 ss.; K.N. PEIFER, *The relationship between justice and mass-media: which rules for which subjects? The German experience*, in G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit., p. 53 ss.

Con riferimento al Regno Unito, v. I. CRAM, *Reconciling fair trial interests and the informed scrutiny of public power? An analysis of the United Kingdom’s contempt of court laws*, in G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit., p. 63 ss.; I. GARCIA-BLANCO-L. BENNET, *Between a ‘media circus’ and ‘seeing justice being done’: Metajournalistic discourse and the transparency of justice in the debate on filming trials in British newspapers*, in *Journalism*, 2022, n. 1.

Certo, le generalizzazioni sono sempre sbagliate e sarebbe, pertanto, errato “demonizzare” sempre e comunque i mezzi di informazione in relazione al ruolo svolto nelle vicende penali: ci sono indubbiamente tanti giornalisti seri e scrupolosi nel verificare attentamente le fonti e nel cercare di garantire, per quanto possibile nella fase delle indagini preliminari, il contraddittorio tra le contrapposte tesi dell'accusa e della difesa. E non si può neppure disconoscere che, in talune occasioni, il c.d. “giornalismo investigativo” e, più in generale, l'attenzione mediatica per alcune vicende di cronaca siano stati fondamentali per consentire di arrivare all'accertamento delle responsabilità penali di gravi delitti che sembravano destinati all'oblio o per denunciare approcci investigativi superficiali da parte degli organi inquirenti o, peggio, insabbiamenti e depistaggi istituzionali⁹⁰, ovvero, ancora, per concorrere a «mostrare le lacune di accuse inizialmente roboanti e a sottrarre innocenti alle conseguenze di queste illusioni ottico-giudiziarie»⁹¹.

Quello che tuttavia emerge nell'esperienza quotidiana è una profonda discrasia tra dato normativo e prassi: a fronte di un'articolata e rigida regolamentazione codicistica dei rapporti tra processo penale e informazione risulta assai frequente la violazione dei molteplici divieti di pubblicazione di atti del procedimento pe-

Notizie sulla Svizzera possono trarsi da F. DU PASQUIER, *Libertà di stampa e processo penale in Svizzera*, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Mass media, violenza e giustizia spettacolo*, cit., p. 165 ss.

Quanto al sistema spagnolo, v. L. TANI, *Media e processo penale in Spagna*, in G. GIOSTRA (coordinato da), *Processo penale e informazione. Proposte di riforma e materiali di studio*, cit., p. 184 ss.; B. BALLESTEROS SASTRE-R. G. SANCHEZ GÓMEZ, *Proceso penal, presuncion de inocencia y medios de comunicacion*, Aranzadi, 2018; GARCIA YEPEZ, *La incidencia de los medios de comunicacion en la presunción de inocencia*, in *Rev. CAP Jurídica Central* 5, 2019; V. C. GUZMÁN FLUJA, *Juicios paralelos en las redes sociales y proceso penal*, in *Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política*, 27, 2018; A.M. OVEJERO PUENTE (a cura di), *Presunción de inocencia y juicios paralelos en derecho comparado*, Tirant, Valencia, 2017; C. SAN MIGUEL CASO, *Los juicios paralelos en España: El efecto adverso de la libertad de información en la publicidad mediata*, in *Rev. Bras. de Direito Processual Penal*, 1, 2021.

Per quanto concerne, poi, la situazione negli Stati Uniti, v., diffusamente, R. DAVIS (a cura di), *Covering the United States Supreme Court in the digital age*, Cambridge University Press, New York, 2014; E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., p. 87 ss.; G. PHILLIPSON, *Trial by media and U.S. law: the betrayal of the First Amendment*, in G. RESTA (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit., p. 91 ss.; R. SURETTE, *Media, crime, and criminal justice. Images, Realities, and Policies*, 5ª ed., Usa, 2014.

⁹⁰ Cfr., sul punto, C. VALENTINI, *Il punto di vista del difensore. Gli incalcolabili danni cagionati dai media al servizio del potere e i “miracoli” operati dai media “ribelli”*, cit.

Vale la pena anche ricordare le tante inchieste giornalistiche, condotte talvolta da piccole testate di provincia o da combattive testate *on line*, che portano spesso alla luce intrecci perversi tra politica, mondo imprenditoriale e criminalità organizzata, aprendo così la strada alle indagini della magistratura, ma al contempo, non di rado, esponendo coraggiosi giornalisti non solo al rischio di querele e pesanti richieste di risarcimento del danno in sede civile, ma anche a pericoli per la loro stessa incolumità personale.

⁹¹ Così L. FERRARELLA, *Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, cit., p. 11.

nale previsti dall'art. 114 c.p.p., in particolare di quelli posti a tutela del segreto investigativo e della riservatezza⁹².

Il «tritacarne mediatico si palesa in varie forme: notizie passate ai giornalisti da procure e polizia giudiziaria, pubblicazione integrale sui giornali del materiale di indagine spesso ancora coperto da segreto, diffusione di intercettazioni (spesso penalmente irrilevanti) e di immagini di persone sottoposte a restrizione della propria libertà, assenza di contraddittorio, colpevolizzazione preventiva e mancanza di attenzione per le fasi successive dei procedimenti penali (con sentenze di proscioglimento o di assoluzione relegate, quando va bene, a minuscoli trafiletti sui giornali), invasione morbosa degli ambiti privati dei malcapitati»⁹³.

Ciò che si rileva di regola è una sorta di «asservimento genetico all'ermeneutica dell'accusa», che «spiega (anche se non giustifica) l'evoluzione della notizia lungo la diacronia del processo»⁹⁴.

Se il caso non riveste particolare interesse, tale da meritare quindi un presidio ad ogni singola udienza (evenienza sempre più rara, per quello che si è già osservato poc'anzi), la notizia riemerge per lo più quando il processo giunge a sentenza, non necessariamente definitiva.

Se si tratta di condanna, è la giustizia che trionfa, ovviamente; se si tratta invece di assoluzione, quando è presa in considerazione e riferita, le possibilità sono fondamentalmente due.

La prima è quella di «una notizia marginale, stringata e striminzita, avulsa da un contesto di riferimento significativo», collocata, come già accennato, nelle pagine interne dei quotidiani, magari con taglio basso, e destinata, quindi, a passare praticamente inosservata (laddove le notizie sulle indagini erano state collocate in prima pagina, a volte addirittura come titolo di apertura). La seconda è quella di un «riepilogo» che costituisce, in realtà, la sostanziale riproposizione della notizia «originaria», quindi dal punto di vista dell'accusa, che «finisce col trasformare la sentenza se non in una bizzarria, in un risultato comunque incomprensibile, tale da giustificare il ricorso ad espressioni forti: fallimento della giustizia, incredulità, rabbia»⁹⁵. La medesima «sorte divulgativa» – e, in particolare, un resoconto generalmente assai sbrigativo – è riservata alle sentenze di non luogo a procedere emesse a seguito dell'udienza preliminare e ai provvedimenti di archiviazione.

Anche il momento della comunicazione del dispositivo della sentenza all'opinione pubblica rischia di trasmettere messaggi erronei, talvolta a causa di un'eccessiva semplificazione (per non dire banalizzazione) dei complessi meccanismi processuali alla base delle decisioni giurisdizionali, con il pericolo di condiziona-

⁹² La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 173/2009, era giunta sconsolatamente ad affermare che «non esiste un'adeguata tenuta della segretezza degli atti custoditi negli uffici giudiziari, come purtroppo dimostrano le frequenti fughe di notizie e di documenti».

⁹³ Così E. ANTONUCCI, *I dannati della gogna*, cit., p. 5 s.

⁹⁴ Cfr. T. PADOVANI, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, cit., p. 692.

⁹⁵ Così ancora T. PADOVANI, *Informazione e giustizia penale: dolenti note*, cit., p. 692.

re fortemente la stessa motivazione della sentenza (depositata successivamente) o gli ulteriori gradi di giudizio⁹⁶.

A complicare ulteriormente la situazione vi è la circostanza che, ormai da diversi anni, la circolazione delle notizie e opinioni attinenti anche a vicende giudiziarie non avviene soltanto attraverso testate giornalistiche cartacee od *on line*, dal momento che chiunque può servirsi di siti *internet*, *blog* e *social networks* (in particolare *Facebook*, *Instagram* e *Twitter*) per diffondere informazioni. Tali veicoli, «per le loro attitudini intrinseche, sono estremamente efficaci e, pertanto, molto pericolosi quando si usano per divulgare dati riservati»⁹⁷; in particolare il meccanismo della “condivisione” di *post* e messaggi sui *social media* – realizzata per lo più senza particolari approfondimenti e verifiche circa la veridicità e correttezza delle informazioni – può diffondere in tempi rapidissimi e in modo capillare determinate notizie, immagini o giudizi, offrendo spesso una interpretazione di determinate vicende penali e dei loro epiloghi giudiziari profondamente distorta⁹⁸.

3. Il rafforzamento della presunzione di innocenza e i suoi deboli riflessi sull'informazione giudiziaria

Il testo dell'art. 114 c.p.p. – norma centrale, come più volte ricordato, nel sistema codicistico di regolamentazione dei rapporti tra processo penale e infor-

⁹⁶ Gli esempi potrebbero essere tanti. Tra i più recenti è possibile ricordare il clamore mediatico suscitato da Corte Ass. App. Bologna, 8 febbraio 2019, C., in *Dir. pen. cont.*, 11 marzo 2019, con nota di DOVA, *Eccessi emotivi e responsabilità penale: la controversa sentenza della Corte d'assise d'appello di Bologna*, che aveva riformato in appello una sentenza di condanna per omicidio, riconoscendo una forte attenuazione di pena per la «soverchiante tempesta emotiva» che era stata scatenata in capo al reo dalla morbosa gelosia nei confronti della donna uccisa (sentenza poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, che ha successivamente confermato la decisione del giudice di rinvio, nettamente modificata rispetto a quella emessa dal giudice di appello: v. Cass., Sez. I, 8 novembre 2019, n. 2962, C., in *Sist. pen.*, 27 maggio 2020, con nota di M. DOVA, *La tempesta emotiva e il giudice cartesiano*). Sulla stessa linea, la risonanza mediatica della vicenda di cui alla sentenza Corte Ass. Brescia, 9 dicembre 2020, Spanò, in *Arch. pen. (web)*, 2021, n. 1, p. 1 ss. con nota di ALESS. MELCHIONDA, *Omicidio ed assoluzione “per gelosia”. Dai motivi aggravanti, alle psicopatie invalidanti, nel focus delle impugnazioni mediatiche*: l'Autore osserva che «la lettura della sentenza rende evidente l'impatto che tanto clamore e polemica hanno avuto, non certo sull'esito della decisione, quanto sulla successiva redazione della motivazione. Già i tempi forniscono alcuni indizi chiari. Ancorché fosse stato indicato un termine di novanta giorni, la motivazione è stata depositata dopo solo dodici giorni e si sviluppa attraverso una numerosa serie di precisazioni, che sembrano fornire risposta indiretta proprio alle molte voci polemiche che si erano sollevate nel contesto mediatico esterno».

⁹⁷ Il rilievo è di A. SCALFATI, *Un ciclo giudiziario “travolgente”*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 4, p. 117.

⁹⁸ Per un'analisi delle nuove sfide poste ai magistrati dai *social media* nella gestione dell'informazione giudiziaria, con riferimento particolare alla critica giudiziaria, v. E. SCARONA, *Giustizia penale e comunicazione nell'era di Twitter tra controllo democratico e tutela dell'onore*, in *Arch. pen. (web)* 2018, n. 3, p. 1 ss.

mazione – è stato efficacemente definito «alquanto labirintico»⁹⁹, in quanto si presenta di non agevole lettura, a testimonianza della difficoltà di contemperare i differenti interessi costituzionali e convenzionali coinvolti.

Sembra che in questo “labirinto” il legislatore si sia “smarrito” e sia rimasto “imprigionato” da oltre trent’anni, non riuscendo ancora a trovare la via d’uscita. Infatti, numerose proposte di riforma radicale della disciplina sul segreto investigativo e sul divieto di pubblicazione degli atti processuali sono state avanzate con il proposito di attuare una più equilibrata tutela dei valori in gioco, ma nessuna di esse è stata approvata in via definitiva dal Parlamento¹⁰⁰.

Si sono invece susseguiti, negli anni, circoscritti interventi legislativi che hanno modificato alcuni profili relativi ai rapporti tra mezzi di comunicazione di massa e processo penale, senza però sciogliere il nodo nevralgico del rapporto tra segreto investigativo – la cui portata pure è stata ampliata – e limiti alla divulgazione degli atti.

Il comune denominatore di molti di questi apprezzabili interventi normativi è rappresentato da una maggiore sensibilità in tema di tutela della riservatezza sia dell’indagato che di altri soggetti, profilo quest’ultimo che era stato quasi completamente trascurato dal legislatore del 1988.

In ordine cronologico, è stata dapprima rafforzata la tutela del minore coinvolto nel procedimento come testimone, persona offesa o danneggiato dal reato, inibendo – con l’interpolazione dell’art. 114, comma 6, c.p.p. ad opera dell’art. 10, comma 8, l. 3 maggio 2004, n. 112 – la pubblicazione degli elementi dai quali, anche indirettamente, sia possibile ricavare i suoi dati identificativi.

Successivamente, con l’art. 14, comma 2, l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. “legge Carotti”), è stato inserito nell’art. 114 c.p.p. il comma 6-*bis*, che vieta la pubblicazione dell’immagine della persona privata della libertà personale e ripresa mentre si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica.

Più di recente, l’art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif., dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7, ha inserito nell’art. 114 c.p.p. il comma 2-*bis*, che prevede il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli artt. 268, 415-*bis* e 454 c.p.p., divieto destinato a

⁹⁹ F. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, 2ª ed., Utet, Torino, 1992, p. 139.

¹⁰⁰ A riprova di una situazione da subito ritenuta insoddisfacente, è opportuno ricordare che le prime proposte di modifica, rivolte soprattutto a tutelare meglio la riservatezza dell’indagato, risalgono addirittura al 1992, all’indomani, dunque, dell’avvio delle prime significative indagini sulla corruzione nella pubblica amministrazione (c.d. inchiesta “Tangentopoli”). Sul punto, v. E. RANDAZZO, *Divulgazione del segreto d’indagine ed attività legislativa*, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Mass media, violenza e giustizia spettacolo*, cit., p. 137 ss.; V.M. SINISCALCHI, *L’incidenza dell’informazione sul rispetto della legalità*, in *Riv. pen. econ.*, 1993, p. 285 ss.

permanere anche oltre i termini indicati nel comma 4, al quale non è operato alcun rinvio¹⁰¹.

L'art. 2, comma 1, lett. f, d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 2016 ha, invece, previsto espressamente la possibilità di pubblicare il testo dell'ordinanza che ha applicato una misura cautelare *ex art.* 292 c.p.p. (ovviamente dopo che è stata eseguita), inserendo questa eccezione al comma 2 dell'art. 114 c.p.p., che vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o l'udienza preliminare¹⁰²; occorre, peraltro, ricordare che l'ordinanza deve essere redatta riproducendo soltanto i brani essenziali delle eventuali comunicazioni e conversazioni intercettate (art. 292, comma 2-*quater*, c.p.p., inserito dall'art. 3, comma 1, lett. f d.lgs. n. 216/2017), proprio al fine di evitare inutili quanto dannose ostensioni¹⁰³.

Lo stesso d.lgs. n. 217/2016 (art. 2) ha modificato l'art. 329, comma 1, c.p.p. prevedendo espressamente che siano coperti da segreto investigativo – «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari» – non solo «gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria», come era già previsto, ma anche «le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste»¹⁰⁴.

Da ultimo, poi, il Parlamento, in attuazione della l. 22 aprile 2021, n. 53 («*Legge di delegazione europea 2019-2020*»)¹⁰⁵ è intervenuto con il d.lgs. 8 no-

¹⁰¹ In ordine a tale modifica, v. G. GIOSTRA, *La nuova tutela della privacy ovvero l'assai scadente traduzione giuridica di un proponimento condivisibile*, in G. GIOSTRA-R. ORLANDI (a cura di), *Revisioni normative in tema di intercettazioni. Riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 125 ss. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. Va segnalato che, in realtà, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare era pubblicabile anche prima della ricordata modifica.

¹⁰² Su queste modifiche introdotte dal d.lgs. n. 216/2017 v., per tutti, G. GIOSTRA, *Il segreto estende i suoi confini e la sua durata*, in G. GIOSTRA-R. ORLANDI (a cura di), *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 118 ss. Anche queste nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.

¹⁰³ Cfr. L. GIULIANI, *Intercettazioni, tutela della riservatezza e procedimento de libertate*, in G. GIOSTRA-R. ORLANDI (a cura di), *Nuove norme in tema di intercettazioni*, cit., p. 31.

¹⁰⁴ Cfr. G. GIOSTRA, *Il segreto estende i suoi confini e la sua durata*, in G. GIOSTRA-R. ORLANDI (a cura di), *Nuove norme in tema di intercettazioni*, cit., p. 118 ss.

¹⁰⁵ Sullo schema di decreto attuativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2021, v. G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, cit., spec. p. 10 ss.; E. BRUTI LIBERATI, *Giustizia e comunicazione: la problematica attuazione della direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza*, in *Giustizia insieme*, 3 settembre 2021; N. ROSSI, *Il diritto a non essere "additato" come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere*, in *Quest. giust.*, 3 settembre 2021.

Per un commento al testo del d.lgs. n. 188/2021, v. G. AMATO, *Divieto di "presentare" come colpevole la persona che è sottoposta a indagine. L'attuazione delle norme Ue*, in *Guida dir.*, 2021, n. 48, p. 40 s.; ID., *La violazione del divieto di "pubblicità" fa scattare la richiesta della rettifica*.

vembre 2021, n. 188 («*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*»), al fine di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 in base alla quale «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole»¹⁰⁶.

Le dichiarazioni dell'autorità, ivi, n. 48, p. 42 ss.; Id., *Procuratore della Repubblica a capo dei rapporti con gli organi di stampa. Procure e comunicazione*, ivi, n. 48, p. 44 ss.; Id., *Motivazione decisioni giudiziarie, una disciplina di scarsa applicabilità. I provvedimenti del giudice e Pm*, ivi, n. 48, p. 52 ss.; G.M. BACCARI, *In Gazzetta il D.Lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza*, in *Quot. giur.*, 30 novembre 2021; Id., *Presunzione di innocenza: le nuove regole in ottemperanza alla direttiva (UE) 2016/343*, in *Il penalista*, 30 novembre 2021; Id., *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 159 ss.; S. BOLOGNA-O. MONACO, *La presunzione di innocenza nel D.lgs. 188/2021: un'occasione persa?*, in *Unicost*, 24 febbraio 2022; C. CONTI, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi*, cit., p. 1 ss.; L. FILIPPI, *Quale presunzione d'innocenza?*, in *Pen. Dir. proc.*, 11 novembre 2021; F. GALLUZZO, *Presunzione di innocenza: tra giustizia e informazione*, in *Dirittifondamentali.it*, 2021, n. 3, p. 511 ss.; A. MALACARNE, *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme*, in *Sist. pen.*, 17 gennaio 2022; F. PORCU, *L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, in *Il penalista*, 9 dicembre 2021; F. RESTA, *Il "compiuto" adeguamento alla direttiva 2016/343/UE sulla presunzione d'innocenza*, in *Giustizia insieme*, 30 dicembre 2021; N. ROMBI, *Riflessioni a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: un timido restyling della disciplina a tutela della presunzione di innocenza*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 578 ss.; L. SALVATO, *Profili della presunzione di innocenza e della modalità di comunicazione nel d.lgs. n. 188 del 2021*, in *Giustizia insieme*, 1° aprile 2022; G. SPANGHER, *Un'informazione sui processi nel rispetto delle garanzie. I profili generali*, in *Guida dir.*, 2021, n. 48, p. 36 ss.; A. SPATARO, *Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188*, in *Giustizia insieme*, 14 dicembre 2021.

¹⁰⁶ Sulla direttiva 2016/343/UE, v. L. CAMALDO, *Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un'unica Direttiva dell'Unione europea*, in *Dir. pen. cont.*, 23 marzo 2016; N. CANESTRINI, *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un'introduzione*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2232 ss.; F. COSTARELLA, *Presunzione di innocenza e diritto comunitario*, in *Diritto di difesa*, 27 aprile 2020; S. CRAS-A. ERBEZNIK, *The Directive on the Presumption of Innocence and the Right to Be Present at Trial*, in *Eucrim*, 2016, n. 1, p. 25 ss.; A. DE CARO, *La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo*, in *Quot. giur.*, 23 febbraio 2016; J. DELLA TORRE, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1835 ss.; D. FANCIULLO, *Il principio della presunzione di innocenza e i suoi corollari alla luce della direttiva (UE) 2016/343: un'occasione mancata?*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2016, n. 2-3, p. 557 ss.; A. NAGY, *The presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings in Directive (EU) 2016/343*, ivi, 2016, n. 1, p. 5 ss.; C. VALENTINI,

Il d.lgs. n. 188/2021 ha apportato interpolazioni sia al c.p.p. sia al d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 (*«Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 1, lett. d, della legge 25 luglio 2005, n. 150»*), che già era intervenuto a disciplinare i rapporti tra organi inquirenti e mezzi di comunicazione sociale, nell'ambito di una modifica dell'ordinamento giudiziario tesa ad attuare una maggiore gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Anche se il periodo di vigenza è ancora troppo limitato per poter esprimere giudizi definitivi, sembra corretto affermare che – nonostante introduca alcuni importanti elementi di novità e rappresenti un «fondamentale passo in avanti sul terreno giuridico e culturale», esaltando il valore positivo della presunzione d'innocenza, ancora oggi, come si è ricordato, «misconosciuto dall'opinione pubblica, anche a causa dell'atteggiamento “giustizialista” dei *media*»¹⁰⁷ – difficilmente quest'ultimo provvedimento normativo potrà incidere in modo significativo sull'assetto ormai consolidato dei rapporti giustizia penale-informazione e, in particolare, sulle degenerazioni del “processo mediatico”, potendo eventualmente avere soltanto dei riflessi indiretti¹⁰⁸.

L'attenzione si è, infatti, concentrata quasi esclusivamente sugli attacchi alla presunzione di innocenza che possono derivare alle «persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale» dalle dichiarazioni delle autorità pubbliche (artt. 2-3 d.lgs.) o dalle decisioni giudiziarie (art. 4 d.lgs.)¹⁰⁹, senza cogliere l'occasione per intervenire su altri profili della disciplina che meritavano un ripensamento al fine di contrastare le distorte rappresentazioni del procedimento penale alle quali si assiste per opera degli strumenti di comunicazione. Ciò

La presunzione d'innocenza nella direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 6, p. 193 ss.

Non è superfluo ricordare che il termine per il recepimento della direttiva era stato fissato al 1° luglio 2018, ma subito dopo la sua pubblicazione, il Governo italiano ritenne di non dover adeguare la legislazione interna, reputandola già conforme agli *standards* minimi individuati nel provvedimento comunitario e pertanto non esercitò la prima delega per l'attuazione della direttiva contenuta nella l. 25 ottobre 2017, n. 163. Tuttavia, essendo emerso dalla pubblicazione della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della predetta direttiva del 31 marzo 2021 un quadro niente affatto rassicurante e temendo di incorrere in una procedura di infrazione *ex art.* 258 TFUE, il Parlamento ha di nuovo espressamente delegato il Governo all'attuazione con la l. 22 aprile 2021, n. 53 (con riferimento a tale legge, v. G. SPANGHER, *Presunzione di innocenza: la Dir. UE 343/2016 limita alla stretta necessità le informazioni delle Procure alla stampa*, in *Quot. giur.*, 28 aprile 2021).

¹⁰⁷ In questi termini, G.M. BACCARI, *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza*, cit., p. 160.

¹⁰⁸ È la conclusione alla quale perviene anche G.M. BACCARI, *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza*, cit., p. 160.

¹⁰⁹ Precisando che il provvedimento si applica solo alle «persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale», l'art. 1 d.lgs. n. 188/2021 esclude dal campo di applicazione le persone giuridiche, che pure possono essere sottoposte a procedimento penale in virtù del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per accertare la responsabilità amministrativa dipendente da reato.

va ricondotto, per un verso, alle forti contrapposizioni ideologiche e alle conseguenti divisioni politiche manifestatesi all'atto del recepimento della Direttiva europea, per altro verso alla spiccata cautela che già caratterizza quest'ultima¹¹⁰.

L'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 188/2021 disciplina le «condotte comunicative» che le «autorità pubbliche» devono tenere allorquando si riferiscano «pubblicamente» alla persona sottoposta ad indagini o imputata in un procedimento penale: si fa divieto in tali circostanze di indicare questi soggetti come colpevoli fino a quando la responsabilità penale non sia stata accertata con pronuncia irrevocabile.

L'espressione «autorità pubbliche» – in assenza di specificazioni normative e alla luce del Considerando n. 17 della Direttiva – deve essere intesa come sinonimo di «organismo che esercita funzioni pubbliche», ricomprendendo dunque «l'autorità giudiziaria, l'autorità di polizia, ministri ed altri funzionari pubblici (come, ad esempio, membri di autorità indipendenti o enti pubblici territoriali)»¹¹¹.

Di conseguenza, devono ritenersi all'evidenza esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i giornalisti, con riferimento ai quali, pertanto, nessuna limitazione potrà essere imposta: è questo il maggiore profilo di criticità del sistema appena introdotto, che induce a ritenere che il provvedimento approvato rappresenti un'«occasione persa» da parte del legislatore di intervenire in modo incisivo anche sull'operato degli organi di informazione. Com'è stato efficacemente scritto, «i convitati di pietra» del d.lgs. (così come della direttiva europea che ne è ispiratrice) «sono i *mass media*, del tutto ignorati dalla sfera di applicazione delle nuove misure pensate a tutela dell'imputato»: infatti, non è sufficiente «dettare regole di comportamento per l'autorità e lasciare piena libertà agli organi di

¹¹⁰ In questi termini G.M. BACCARI, *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza*, cit., p. 160.

¹¹¹ In tal senso, v. A. MALACARNE, *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme*, cit. Analogamente, con riferimento allo schema di decreto legislativo, N. ROSSI, *Il diritto a non essere "additato" come colpevole prima del giudizio*, cit., nonché la Delibera del C.S.M. relativa allo schema di decreto legislativo in materia di presunzione di innocenza, in *www.csm.it*, 3 novembre 2021, p. 4 («Se dunque i primi e naturali destinatari del divieto affermato nel primo comma dell'art. 2 sono le autorità in vario modo coinvolte nel procedimento penale concernente un determinato reato e cioè pubblici ministeri, giudici e dirigenti delle forze di polizia incaricate delle indagini, il divieto tuttavia ha un ambito ben più ampio fino ad includere tutte le autorità che, interloquendo sulla vicenda penale di una persona indagata o imputata, lo presentino come già colpevole prima dell'esito di un processo»).

Pur in difetto di una specifica disposizione interna, «saranno sottratti alla sfera di applicabilità del divieto e alla procedura di rettifica i parlamentari (nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni) o i componenti di organi collegiali come il C.S.M. che godono dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nello svolgimento dei loro compiti istituzionali»: lo sottolinea N. ROMBI, *Riflessioni a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: un timido restyling della disciplina a tutela della presunzione di innocenza*, cit., p. 583, nt. 23, dal momento che – in base al considerando n. 17 della Direttiva 343/2016/UE – resta impregiudicato «il diritto nazionale in materia di immunità». Sul punto v. pure G.M. BACCARI, *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza*, cit., p. 161.

stampa di indicare anticipatamente un individuo come colpevole: al contrario è legittimo pretendere che anche la cronaca giudiziaria si attenga al rigoroso rispetto della presunzione di innocenza»¹¹².

L'art. 2 d.lgs. n. 188/2021 si concentra, poi, sui rimedi esperibili dall'interessato in caso di violazione, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno. Si prevede, in particolare, che l'interessato abbia il diritto di domandare la rettifica della dichiarazione resa dall'autorità pubblica (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 188/2021), la quale, ove ritenga fondata la richiesta, ha l'obbligo di provvedere immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all'interessato (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 188/2021). La rettifica deve essere resa pubblica «con le medesime modalità della dichiarazione» oppure, laddove ciò non risulti possibile, «con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica» (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 188/2021).

In caso di rigetto dell'istanza di rettifica – o qualora, benché accolta, non rispetti le disposizioni sulle «medesime modalità» o il «medesimo rilievo e grado di diffusione» – il controllo è affidato al tribunale che, su richiesta dell'interessato, con un provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, potrà ordinare di procedere all'immediata rettifica della dichiarazione (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 188/2021).

Ora, questa procedura di rettifica è totalmente autonoma rispetto alle rettifiche disciplinate dalla legge sulla stampa del 1948. Ne consegue che se i *media* si saranno limitati a riportare le parole colpevoliste dell'autorità pubblica, non solo non ne assumeranno la responsabilità, ma non saranno neppure tenuti a riportare l'eventuale rettifica dell'organo pubblico, che dovrà essere autonomamente pubblicizzata, a cura dell'autorità pubblica, nelle forme previste dal decreto legislativo. In altri termini, la rettifica dell'autorità non sembra produrre un correlato onere di rettifica per gli organi di informazione che, riportando la dichiarazione, si saranno limitati ad esercitare il diritto di cronaca, lasciando pericolosamente scoperto questo angolo di tutela¹¹³.

¹¹² G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, cit., p. 21.

Del resto, già in riferimento alla proposta di direttiva formulata in sede comunitaria, O. MAZZA, *Presunzione di innocenza e diritto di difesa*, in *I nuovi orizzonti della giustizia penale europea* (Atti del Convegno - Milano, 24-26 ottobre 2014), Giuffrè, Milano, 2014, p. 156, osservava: «rimane inspiegabilmente al di fuori della portata della direttiva il comportamento dei *media* che molto spesso arrecano più danni alla presunzione d'innocenza di quanto non possano fare i pubblici ufficiali. Per disinnescare del tutto il cortocircuito mediatico-giudiziario non appare sufficiente dettare regole di comportamento rivolte all'autorità inquirente, lasciando al tempo stesso piena libertà alla stampa di indicare preventivamente un colpevole, magari nell'ambito di violente campagne volte al raggiungimento di scopi schiettamente politici».

¹¹³ In tal senso v., tra gli altri, N. ROMBI, *Riflessioni a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: un timido restyling della disciplina a tutela della presunzione di innocenza*, cit., p. 584.

L'art. 3 d.lgs., intervenendo sugli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 106/2006, conferma che solo il Procuratore della Repubblica, eventualmente tramite un magistrato delegato, è tenuto a mantenere i rapporti con gli organi di stampa, dando informazioni «esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenza stampa»; la determinazione di procedere a conferenza stampa «è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni che la giustificano»¹¹⁴.

¹¹⁴ In argomento v. R. NITTI, *Il punto di vista del pubblico ministero. La comunicazione dell'informazione giudiziaria di interesse pubblico da parte del Procuratore della Repubblica*, in questo volume, *infra*, Parte Sesta.

Osserva N. ROMBI, *Riflessioni a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: un timido restyling della disciplina a tutela della presunzione di innocenza*, cit., p. 585: «L'aver individuato nel comunicato ufficiale il primo mezzo di comunicazione con la stampa è opzione volta ad assicurare una maggiore ponderazione nella scelta delle notizie oggetto di diffusione mediatica e a garantire sobrietà e contenimento nei rapporti con gli organi dell'informazione. Al contempo si è ritenuto di confermare lo strumento delle conferenze stampa, da sempre utilizzato dalle procure e dalle forze di polizia per fornire informazioni ai media, il quale rappresenta, come indicato anche dalla Raccomandazione Rec 2003(13) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, uno dei modi migliori per informare la stampa. Considerato che si tratta di uno strumento parecchio discusso in dottrina per via della sua particolare idoneità a prestarsi a facili strumentalizzazioni, si è cercato di circoscriverne l'ambito di operatività, limitandone l'uso nelle situazioni in cui, data la rilevanza pubblica dei fatti, la conferenza stampa risponde ad un interesse pubblico di conoscenza. Il problema è che la formula non ha un grande contenuto precettivo, può operare come invito a rigore e self restraint nella decisione di fornire informazioni nel corso di una conferenza stampa, ma in concreto la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti continua ad essere rimessa – nonostante il tentativo di vincolarla a parametri certi – alla discrezionalità del Procuratore della Repubblica. Come detto, è previsto che la determinazione di procedere a conferenza stampa sia assunta con atto motivato. Si tratta di un tenue correttivo che dovrebbe imporre un maggior rigore nella valutazione dei presupposti che ne giustificano lo svolgimento».

Naturalmente – osserva E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., p. 211, con particolare riferimento ai comunicati stampa delle Procure – «la comunicazione ufficiale non esclude e non può limitare il diritto/dovere della stampa di acquisire autonomamente informazioni e notizie sulle indagini, con il solo limite del rispetto del segreto e di valutare criticamente» ciò che è stato comunicato.

Se così non fosse, «conferendo il monopolio del rifornimento delle notizie all'autorità inquirente» si consentirebbe paradossalmente «al soggetto controllato di scegliere i dati sui quali il controllore deve esercitare il suo controllo»: così G. GIOSTRA, *L'informazione giudiziaria non soltanto distorce la realtà rappresentata, ma la cambia*, cit., p. 82 (v. pure ID., *Prima lezione sulla giustizia penale*, cit., p. 175; sui pericoli di una burocratizzazione dei canali di comunicazione delle notizie da parte delle procure v. già ID., *Fa discutere la proposta di istituire uffici stampa presso le Procure della Repubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, n. 3, p. 138 ss.).

Peraltro, secondo lo stesso E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., p. 220, «è privo di senso e ignora la realtà» privilegiare per l'informazione delle Procure i comunicati stampa a scapito delle conferenze stampa, posto che, tra l'altro, «il comunicato è di per sé informazione a senso unico, mentre la conferenza stampa non si esaurisce nella esposizione del procuratore, ma è l'occasione nella quale i giornalisti, con domande ed eventuali contestazioni, esercitano il ruolo di “cani da guardia della democrazia”».

Dunque, permane il monopolio del Procuratore della Repubblica nella diffusione delle informazioni: la novella del 2021 non ha modificato il comma 2 dell'art. 5 d.lgs. n. 106/2006, ove «è fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio».

Apparentemente in chiave di eccezione, il nuovo comma 2-*bis* del cit. art. 5 dispone (primo periodo) che «la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è *strettamente* necessaria per la prosecuzione delle indagini» *ex* art. 329, comma 2, c.p.p. (contestualmente in tal senso modificato) o «ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico». Si puntualizza subito dopo (secondo periodo) che «le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento penale si trova e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili».

La genericità della formula utilizzata «ragioni di interesse pubblico» porta a ritenere che davvero si tratti di una regola travestita da eccezione. Né appare sufficientemente tranquillizzante – a fronte di un'opinione pubblica scarsamente preparata sul piano tecnico – la circostanza che le informazioni sui procedimenti in corso comunicate alla stampa debbano essere fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare il diritto dell'indagato e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino ad una eventuale pronuncia di condanna divenuta irrevocabile.

Le stesse regole, a norma del comma 3-*bis* dell'art. 5 d.lgs. n. 106/2006, valgono nell'ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica abbia autorizzato, con atto motivato, gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sulle attività di indagine svolte.

Sicuramente apprezzabile è poi la previsione contenuta nel nuovo comma 3-*ter* dell'art. 5 d.lgs. n. 106/2006 che vieta nei comunicati e nelle conferenze stampa del Procuratore della Repubblica e degli ufficiali di polizia giudiziaria «di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza»: questo perché spesso l'appellativo fantasioso, generalmente di invenzione della polizia giudiziaria, risulta confacente al sensazionalismo di cui si nutrono gli organi di informazione¹¹⁵.

¹¹⁵ Critico in ordine alla previsione normativa introdotta è E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina*, cit., p. 224, per il quale quella utilizzata è una «formula aperta e sostanzialmente inutile a fronte di una questione, quella di assegnare nomi roboanti alle inchieste a partire da Mani Pulite, che va risolta a livello di costume e di buon gusto. Vi sono stati casi deprecabili, per tutti "Angeli e demoni", ma in molti casi il "nome" alle inchieste non è assegnato dalla polizia o dal pubblico ministero, ma autonomamente dai *media* per esigenze di sintesi ed efficacia della comunicazione, senza alcuna incidenza sulla presunzione di innocenza».

L'art. 4 d.lgs. n. 188/2021 introduce, infine, nel codice di procedura penale l'art. 115-*bis*, rubricato «Garanzia della presunzione di innocenza», e attiene al secondo terreno di intervento del legislatore sul piano del rafforzamento della citata presunzione, mirando a scongiurare la prematura presentazione dell'indagato/imputato come colpevole in alcuni atti del procedimento penale, attraverso un uso più accorto e sorvegliato del lessico da utilizzare. Ciò dovrebbe evitare una rappresentazione già "a monte" distorta dell'effettiva situazione in cui versa l'indagato/imputato e potrebbe quindi avere degli effetti indiretti nel momento di divulgazione degli atti da parte dei *media*¹¹⁶.

La norma impone, infatti, all'autorità giudiziaria un duplice obbligo nella redazione dei provvedimenti «diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato».

In particolare, il comma 1 fa divieto di indicare l'indagato o l'imputato come colpevoli nei provvedimenti che non comportano la valutazione di prove o indizi «fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili» (è il caso, ad esempio, dell'ordinanza che proroga le indagini o di quella con la quale vengono ammesse le prove). Ovviamente il divieto non si applica «agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato» (come, ad esempio, la richiesta di applicazione di una misura cautelare personale o la richiesta di rinvio a giudizio).

Il comma 2 fa, invece, divieto di indicare l'indagato o l'imputato come colpevoli nei provvedimenti «che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza», prevedendo l'obbligo di limitare «i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento».

In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.

Sull'istanza di correzione il giudice che procede (nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari) provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, che decide con decreto senza formalità di procedura (e, laddove l'opposizione dovesse riguardare un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o della corte di appello, troverà applicazione l'art. 36, comma 4, c.p.p.).

¹¹⁶ Lo sottolinea P. TONINI, *Manuale breve. Diritto processuale penale*, Giuffrè Francis Levebvre, Milano, 2022, p. 402.

4. Prospettive

Nemmeno le disposizioni sul rafforzamento della presunzione di innocenza ad opera del d.lgs. n. 188/2021 appaiono, dunque, idonee ad incidere rapidamente e in modo significativo sull'attuale stato dell'arte nel rapporto tra giustizia penale e informazione.

Com'è stato esattamente osservato, con queste nuove previsioni «siamo solo agli inizi per una informazione processuale rispettosa delle garanzie, della presunzione di innocenza e non strumentale ad orientare l'opinione pubblica, e condizionare, se non gli esiti processuali, la loro condivisione»: «senza incidere sul diritto di cronaca sarà necessario intervenire anche sulle patologiche manifestazioni del circuito extragiudiziario che, pur potendo e dovendo prospettare visioni differenziate, invece, punta spesso ad “avvelenare i pozzi”»¹¹⁷.

La verità è che non è affatto semplice trovare un punto di equilibrio pienamente soddisfacente tra interessi ontologicamente confliggenti e tutti meritevoli di protezione; né, d'altra parte, si può pensare che l'informazione giudiziaria debba ridursi ad una asettica trasmissione di notizie: non sarebbe possibile, né auspicabile, perché la stampa abdicherebbe in tal modo alla sua insostituibile funzione.

Pur nella consapevolezza che in questo delicato settore «non ci sono ricette risolutive»¹¹⁸, in relazione al tema da sempre più controverso ovvero la tutela del segreto investigativo e le vere o presunte “fughe di notizie” è opportuno domandarsi se la soluzione da preferire non debba essere diametralmente opposta a quella più volte avanzata in sede parlamentare, e non solo: restringere, anziché ampliare ulteriormente, la sfera del segreto investigativo e dei correlati divieti di pubblicazione. Se, cioè, non sia auspicabile una tendenziale abolizione della differenza tra segreto e divieto di pubblicazione degli atti, nel senso di prevedere che tale divieto, almeno di regola, debba cadere contestualmente al venir meno del «segreto interno» ex art. 329 c.p.p. – salvaguardando, peraltro, il diritto alla riservatezza dell'indagato/imputato e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento – e rendendo direttamente accessibili ai giornalisti gli atti divulgabili.

Se si ha il coraggio di non nascondersi dietro l'ipocrisia ufficiale del «finto proibizionismo»¹¹⁹, in fondo è una soluzione che sostanzialmente renderebbe legittimo ciò che oggi è vietato dalla legge, ma soltanto “sulla carta”, con la differenza importante che quelle che attualmente vengono pubblicate sono spesso notizie approssimative, incomplete o imprecise, quando non addirittura destituite di ogni fondamento, con effetti dirompenti non soltanto per la persona sottoposta alle indagini, ma talvolta anche per altri soggetti a vario titolo coinvolti

¹¹⁷ G. SPANGHER, *Un'informazione sui processi nel rispetto delle garanzie*, cit., p. 39.

¹¹⁸ Così G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, 2^a ed., cit., p. 93.

¹¹⁹ Per questa espressione, v. L. FERRARELLA, *Il punto di vista del giornalista. L'illusione del (finto) proibizionismo*, in *questo volume*, *infra*, Parte Sesta.

nel procedimento (a cominciare dalla persona offesa dal reato e dai testimoni) o addirittura per i terzi estranei alle indagini (si pensi a occasionali interlocutori le cui comunicazioni siano state captate nell'ambito dell'intercettazione telefonica operata su un'utenza dell'indagato).

La comparazione insegna che nessun ordinamento – a prescindere dal sistema processuale adottato – può fare a meno della segretezza nella fase iniziale del procedimento, per evitare di compromettere l'efficacia delle indagini¹²⁰. Ma in un ordinamento democratico, ispirato tendenzialmente ai principi del sistema accusatorio, il segreto processuale, per essere credibile, dovrebbe essere limitato ai soli casi in cui davvero la diffusione della notizia possa pregiudicare l'accertamento del reato o ledere la riservatezza di un soggetto (indagato o meno che sia) rispetto a circostanze processualmente irrilevanti¹²¹.

Naturalmente, una volta delimitato nel modo più restrittivo possibile l'ambito del segreto, bisogna anche che l'ordinamento ne tuteli con opportuni accorgimenti l'osservanza e ne sanzioni, anche severamente, l'inosservanza¹²².

Corollario di una disciplina così congegnata dovrebbe essere la previsione che tutto ciò che è divulgabile sia anche accessibile al giornalista, come prevedono, del resto, i principi 4 e 5 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa 10 luglio 2003, n. (2003)13 sulla diffusione di informazioni da parte dei *media* in relazione ai processi penali. Insomma, sarebbe necessario un "accesso diretto" dei giornalisti agli atti giudiziari pubblici, senza alcuna intermediazione.

Questa soluzione consentirebbe ai giornalisti di non dover ricorrere a indiscrezioni, difficilmente disinteressate, provenienti soprattutto dagli "ambienti giudiziari" e, in particolare, da taluni magistrati delle Procure con i quali, nonostante le previsioni deontologiche e normative lo vietino espressamente, vengono ad instaurarsi a volte rapporti privilegiati¹²³: tutti avrebbero a disposizione i medesimi atti nello stesso momento, con maggiori garanzie anche per la difesa dell'indagato, laddove invece, attualmente, le notizie pubblicate seguono di solito, inevitabilmente, le prospettazioni degli inquirenti, in chiave evidentemente colpevolista, essendo soprattutto queste le fonti a disposizione dei giornalisti.

La differenza tra le varie testate giornalistiche concorrenti deriverebbe, a quel punto, soprattutto dalla professionalità del cronista giudiziario, dalla sua capacità di analizzare in modo critico, collegare, interpretare e spiegare le notizie processuali.

¹²⁰ Come scrive G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, cit., p. 28, l'informazione deve tendenzialmente riguardare l'intero procedimento, «ferma restando la necessità di salvaguardare, finché è necessario, la riservatezza della fase investigativa, perché non avrebbe senso pregiudicare l'accertamento dei fatti per consentire il controllo dell'opinione pubblica sul modo in cui viene svolto».

¹²¹ G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., p. 68.

¹²² Così ancora G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., p. 68.

¹²³ È emblematica l'immagine offerta da L. FERRARELLA, *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, cit., p. 7, del "giornalista-accattone", costretto a fare la questua tra «tutti i possibili detentori di un briciolo di notizia».

Una soluzione di questo tipo avrebbe soprattutto il vantaggio di limitare i pericolosi effetti distorsivi del c.d. “processo mediatico”: distorsioni che derivano in gran parte proprio dalla vigente regolamentazione dell’informazione sul processo. In altre parole, è la stessa normativa sul segreto d’indagine e sui diversi divieti di pubblicazione degli atti che spesso contribuisce a determinare una ricostruzione sensazionalistica della vicenda giudiziaria, che talvolta prescinde completamente dagli atti processuali e conduce l’indagato a una vera e propria “gogna mediatica”.

Sarebbe facile obiettare che un sistema come quello proposto verrebbe a minare alla radice la filosofia di fondo che è alla base della separazione delle fasi e del regime del c.d. “doppio fascicolo”, comportando una lesione dell’interesse alla corretta formazione del convincimento giudiziale.

Anche a questo proposito, tuttavia, è opportuno, senza infingimenti, svolgere un’attenta riflessione, che non può prescindere dall’esperienza quotidiana, e interrogarsi: davvero il “futuro” giudice del dibattimento può essere influenzato o condizionato nel suo convincimento dalla pubblicazione testuale di un “atto” non più coperto dal segreto in misura assai maggiore che dalla pubblicazione del “contenuto” dell’atto medesimo?

A rendere assai problematica quella che dovrebbe essere una scontata risposta affermativa al quesito è la difficoltà di distinguere in concreto la pubblicazione di atti in sé – magari anche in forma parziale – (vietata dall’art. 114, commi 2 e 3, c.p.p.), dalla pubblicazione del loro contenuto (consentita dall’art. 114, comma 7, c.p.p.). Tale distinzione si è rivelata assolutamente insoddisfacente ed è stata di volta in volta definita dalla dottrina estremamente «labile e incerta»¹²⁴, «farisaica»¹²⁵, «bizantina»¹²⁶, «assurda»¹²⁷, «ambigua»¹²⁸ e «inconsistente»¹²⁹; invero, «ogni sforzo dialettico finalizzato a rendere meno ambigua e manipolabile la lettera normativa s’è arenato sulla necessità logica che vieta di conferire al termine “contenuto” un significato più stringente di quello risolto nel puro e semplice divieto di riproduzione testuale»¹³⁰.

¹²⁴ L. CAMALDO, *sub* art. 114, in P. CORSO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale*, 2ª ed., La Tribuna, Piacenza, 2008, p. 512.

¹²⁵ P.P. RIVELLO, *Prevedibili incertezze nella distinzione ex art. 114 c.p.p. tra l’atto e il suo contenuto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1071, per il quale «i confini tra il concetto di atto e quello di contenuto risulteranno costantemente incerti ed evanescenti».

¹²⁶ L. GRILLI, *La pubblicazione degli atti e il segreto professionale del giornalista*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 570.

¹²⁷ A. NAPPI, *Giustizia e informazione*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3225.

¹²⁸ Cfr. F.R. DINACCI, *Segreto, informazione e processo equo*, cit., p. 1256, per il quale la norma è caratterizzata da una tale ambiguità «da sconfinare nell’indeterminatezza»; C. VALENTINI, *Stampa e processo penale: storia di un’evoluzione bloccata*, cit., p. 135.

¹²⁹ C. VALENTINI, *Stampa e processo penale: storia di un’evoluzione bloccata*, cit., p. 135.

¹³⁰ Così, ancora, C. VALENTINI, *Stampa e processo penale: storia di un’evoluzione bloccata*, cit., p. 133.

Si è efficacemente sottolineato il rischio di una elusione legalizzata del divieto di pubblicazione degli atti del procedimento attraverso «l'uso sapiente di tecniche narrative e di espedienti espositivi adeguati»¹³¹, ovvero attraverso una parafrasi del testo originale dell'atto. E in giurisprudenza si è affermato che la pubblicazione del contenuto di un atto, comunque la si voglia intendere, può costituire per le «sue specificità (ricchezza dell'informazione, tempi ed efficacia della sua presentazione, diffusione della testata, carattere dell'impaginazione e risalto della notizia) un fattore di convincimento talvolta ben più pressante rispetto alla nuda pubblicazione di parti di un atto del processo»¹³². Senza dire, poi, che il giudice del dibattimento ha oggi molteplici occasioni di venire a conoscenza degli atti di indagine non per via extraprocessuale, ma per via endoprocessuale: basti pensare alle controversie sulla formazione del fascicolo per il dibattimento, al controllo sulla legittimità del pregresso diniego di un rito speciale, alla prova negoziata tra alcune soltanto delle parti del processo, ecc.

Intanto, da ultimo, in data 8 aprile 2022, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha emanato una direttiva recante *Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali*¹³³, ritenendo tra l'altro configurabile un legittimo interesse dei giornalisti ad ottenere copie di atti processuali non più

¹³¹ G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, 2^a ed., cit., p. 93.

¹³² Così G.i.p. Trib. Siracusa, ord. 28 maggio 1993, Maiorca, in *Arch nuova proc. pen.*, 1993, p. 688.

D'altronde la stessa giurisprudenza della Cassazione esclude che la violazione del divieto di pubblicazione testuale dell'atto possa automaticamente comportare un pregiudizio per il convincimento del giudice dibattimentale. La Corte è, infatti, rigorosa nell'individuare – in relazione alla *ratio legis* – l'ampiezza del divieto di pubblicazione *ex art.* 114, comma 2, c.p.p. ai fini dell'integrazione del reato di pubblicazione arbitraria: si è affermato che tale divieto «deve essere interpretato come relativo ad un'attività di pubblicazione che, per il numero di atti coinvolti, o per la entità o la natura dei brani riportati, abbia efficacia ostensiva superiore a quella che potrebbe conseguire alla pubblicazione del contenuto degli atti stessi», «spettando al giudice di merito valutare l'ampiezza, il significato, la rilevanza dei passi testualmente riferiti in rapporto alla globalità degli atti, al fine di stabilire se la pubblicazione attuata, rapportata allo scopo perseguito dalla norma», abbia «valenza superiore rispetto alla consentita pubblicazione del contenuto di atti, individuando il reato previsto dall'art. 684 c.p. solo in caso di risposta affermativa a tale quesito» (Cass., Sez. I, 10 ottobre 1995, Di Fiori, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1183).

¹³³ Cfr. *Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali* della Procura Generale della Corte di Cassazione dell'8 aprile 2022, in *Sist. pen.*, 19 aprile 2022. Nel documento si sottolinea che si tratta di indicazioni suscettibili di modifiche e integrazioni, sia all'esito di un primo periodo di sperimentazione, sia alla luce della riforma dell'ordinamento giudiziario e di alcuni aspetti del sistema disciplinare pendente in Parlamento.

In precedenza, erano state emanate in materia di rapporti con gli organi di informazione, alla luce del decreto attuativo della presunzione di innocenza, delle direttive da alcuni uffici di procura: v., ad esempio, la Direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 2 dicembre 2021, in *www.procura.bologna.giustizia.it*, 12 dicembre 2021; la Direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia del 6 dicembre 2021, in *Sist. pen.*, 7 dicembre 2021; e la Direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli del 13 dicembre 2021, in *Giur. pen.*, 13 dicembre 2021.

coperti dal segreto, sia pure con le necessarie cautele a tutela dei terzi interessati. E alcuni uffici del pubblico ministero, attraverso proprie circolari, si stanno orientando per ritenere ammissibile il rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali non più segreti, facendo leva sul disposto dell'art. 116 c.p.p., secondo il quale «durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti» (comma 1)¹³⁴. Conformemente a quanto da tempo sostenuto in dottrina¹³⁵, tali provvedimenti ritengono quindi che soggetto legittimato a richiedere copie sia anche chi non è stato parte del procedimento penale, purché sia portatore di un interesse apprezzabile e giuridicamente tutelato, interesse certamente ravvisabile nel giornalista in funzione dell'esercizio del diritto/dovere di informazione.

Questo orientamento è sicuramente apprezzabile, ma sarebbe opportuno che la questione non fosse devoluta a interventi di *soft law*, ovvero direttive e circolari dei singoli uffici di procura, ma fosse affrontata dal legislatore, eventualmente attraverso una modifica dell'art. 116 c.p.p. che ricomprenda espressamente i giornalisti tra i soggetti legittimati alla richiesta, prevedendo le eventuali cautele per il rilascio o per l'autorizzazione, in modo da fare definitivamente chiarezza sul punto e assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale a tutti i giornalisti¹³⁶.

D'altronde, è forse addirittura illusorio ritenere che una qualsiasi modifica normativa, più o meno incisiva, sul piano dell'area del segreto investigativo e dei divieti di pubblicazione degli atti del procedimento possa realmente modificare l'attuale situazione, consentendo un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti: «l'equilibrio ottimale tra uno svolgimento imparziale della funzione giurisdizionale e un esercizio responsabile della libertà di informazione» – è stato efficacemente osservato – «non può essere conseguito per decreto»¹³⁷.

Dunque, al di là di eventuali ulteriori modifiche alle norme di diritto penale sostanziale e processuale, per tentare di raggiungere un equilibrato rapporto tra *media* e giustizia penale non resta, probabilmente, che affidarsi alla deontologia e al senso di responsabilità di tutti gli operatori della giustizia e del mondo dell'in-

¹³⁴ Cfr. il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia del 1° giugno 2022 avente per oggetto *Rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali non più segreti*, in *Sist. pen.*, 3 giugno 2022.

¹³⁵ V., tra gli altri G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, cit., p. 174: «Ci sarebbe, invero, una norma che dovrebbe consentire a tutti i giornalisti di conoscere, in una condizione di parità, un atto non segreto: l'art. 116 c.p.p.».

¹³⁶ Cfr., ancora, G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, cit., p. 174, il quale rileva che attualmente l'art. 116 c.p.p. «è norma applicata male e in modo piuttosto arbitrario. Al giornalista, in genere, viene negato il diritto di accesso alla conoscenza dell'atto non più segreto; la circostanza che talvolta l'accesso sia eccezionalmente accordato è evenienza persino peggiore: la disparità di trattamento nasconde sovente corsie preferenziali e strumentali concessioni».

¹³⁷ Così G. RESTA, *Presentazione*, in Id. (a cura di), *Il rapporto tra giustizia e mass media*, cit., p. XVI.

formazione. Infatti, nessuna riforma legislativa «potrebbe di per sé garantire una qualità costituzionalmente e convenzionalmente adeguata del giornalismo giudiziario, se non accompagnata da uno sviluppo della professionalità e della sensibilità deontologica degli attori della comunicazione e del processo»¹³⁸.

Da più parti è stata sottolineata, in particolare, l'importanza della preparazione del giornalista, preparazione culturale in senso ampio, come consapevolezza profonda dei valori che si confrontano sul terreno dell'informazione giudiziaria, e preparazione tecnico-giuridica in senso stretto, come attenta conoscenza del sistema penale e degli istituti processuali¹³⁹: una preparazione adeguata può, per un verso, concorrere a mettere il giornalista al riparo dai rischi di strumentalizzazione provenienti dalle fonti (mai disinteressate) e, per altro verso, contribuire a una effettiva e corretta comprensione collettiva della realtà della giustizia penale¹⁴⁰. Come è stato esattamente scritto, «quando offre mille dati sfilacciati

¹³⁸ G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, cit., p. 12.

¹³⁹ Le conseguenze deleterie della carenza di "preparazione tecnica" e di preparazione morale in capo al giornalista, come fattori che concorrono ad una rappresentazione deformata del procedimento penale, sono state stigmatizzate già da F. CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 5.

Più di recente v., tra gli altri, G. GIOSTRA, *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, cit., p. 393; ID., *Giornalismo giudiziario: un ambiguo protagonista della giustizia penale*, in *Crit. dir.*, 1994, n. 1, p. 59; ID., *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, cit., p. 521 s.; ID., *Processo penale e mass media*, cit., p. 63 s.; G. MANTOVANI, *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, cit., p. 2; F. PALAZZO, *Tutela penale del segreto processuale*, cit., p. 541.

Sul punto merita di essere segnalato che, contestualmente all'emanazione della Raccomandazione del 10 luglio (2003)¹³ sulla diffusione di informazioni da parte dei *media* in relazione ai processi penali, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una dichiarazione avente il medesimo oggetto, la quale si rivolge non solo agli stati membri, ma anche ai *media* e ai giornalisti, i quali vengono tra l'altro invitati «ad assegnare i *reportage* sui processi penali a giornalisti che abbiano una formazione adeguata in tale materia».

¹⁴⁰ «Vi è un rapporto di stretta interdipendenza tra la professionalità del cronista ed una informazione giudiziaria all'altezza del suo alto compito istituzionale. Non solo nel senso, un po' scontato, che il giornalista culturalmente attrezzato è in grado di fornire una cronaca di maggiore livello qualitativo e tecnicamente più sorvegliata, come per ogni altro settore specialistico dell'informazione. La scarsa preparazione giuridica della stragrande maggioranza degli addetti all'informazione giudiziaria è, insieme al prevalere della logica mercantile sul senso di responsabilità e sull'etica professionale, la causa primaria dell'innegabile deformazione che la giustizia reale subisce nel suo momento divulgativo. L'inavvertita valenza tecnica del fenomeno processuale favorisce una informazione-spettacolo, che tende a presentare i fatti in forma personalistica e sensazionalistica, sovente con grave adulterazione del valore di taluni atti o momenti dell'accertamento giurisdizionale, bisognoso invece di un'accorta mediazione tecnica. Soprattutto, però, si deve considerare che una profonda consapevolezza dell'effettivo significato processuale dell'attività giudiziaria permetterebbe al giornalista di affrancarsi dalla sua fonte, nel senso che gli consentirebbe di non essere soltanto il suo passivo megafono, ma di valutare, apprezzare e correlare ad altre conoscenze in suo possesso le notizie che gli vengono non

e asincroni, disordinati fotogrammi di un procedimento penale, senza spiegare come sono tra loro legati, che cosa significhino, il giornalista si comporta come l'interprete quando si limita a tradurre parola per parola senza consapevolezza della sintassi logica»: l'informazione giudiziaria «smarrisce così la sua funzione, che è quella di collegare le notizie tra loro, illustrarne correttamente il senso e la valenza tecnica, spiegare il carattere precario o interlocutorio di alcune decisioni, le ragioni poste a base dei provvedimenti»¹⁴¹.

Quanto allo sviluppo della sensibilità sul fronte deontologico, è innegabile l'impegno profuso, soprattutto negli ultimi anni, dalle categorie interessate: giornalisti, avvocati e magistrati.

In particolare, come si è già avuto occasione di ricordare¹⁴², il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, nella riunione del 27 gennaio 2016, ha approvato il *Testo unico dei doveri del giornalista*, nel quale si prevede che il giornalista è tenuto, tra l'altro: a «rispettare sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza» e, in caso di assoluzione o proscioglimento, a darne notizia «sempre con appropriato rilievo», aggiornando «quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate *on line*» (art. 8 lett. a); a «rispettare nelle trasmissioni televisive «il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono» (art. 8 lett. d); a curare che «risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi» (art. 8 lett. e); a rettificare, «anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività ed appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate» (art. 9 lett. a); a verificare, «prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia, che ne sia a conoscenza l'interessato» ed a informarne il pubblico se ciò non fosse possibile» (art. 9 lett. c) «a controllare «le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità» (art. 9 lett. d); a non accettare «condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione» (art. 9 lett. f).

Si tratta di canoni fondamentali per una informazione giudiziaria all'altezza della sua delicata e insostituibile funzione, che dovrebbero essere costantemente osservati da tutti gli organi di informazione.

disinteressatamente fornite. Probabilmente proprio a causa del lamentato *deficit* di preparazione specialistica, il giornalismo giudiziario finisce sovente per trasmettere tantissime notizie e pochissime conoscenze in ordine alle cose della giustizia». Così G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., p. 63 (v. anche ID., *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, cit., p. 521 s.; ID., *Prima lezione sulla giustizia penale*, cit., p. 30 s.).

¹⁴¹ G. GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, cit., p. 31.

¹⁴² V. *supra*, § 2.

Quanto agli avvocati, l'art. 18 del *Codice deontologico forense*, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nell'ultima versione del 23 febbraio 2018, prevede che «nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine», mentre «è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori»¹⁴³.

Per quanto concerne i magistrati, viene in considerazione l'art. 6 del *Codice etico della magistratura*, adottato il 26 novembre 2010 dal Comitato direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati, che contiene una serie di puntuali previsioni: «Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio. Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni per ragioni del suo ufficio concernenti l'attività del suo ufficio o conosciute per ragioni di esso e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati. Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione. Evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica»¹⁴⁴.

Sempre sul versante della magistratura, poi, un dato sicuramente positivo è la recente raggiunta consapevolezza della necessità non solo di dover utilizzare nei provvedimenti giurisdizionali, per quanto possibile e compatibilmente con l'insopprimibile tecnicismo, un linguaggio che sia maggiormente comprensibile al "cittadino medio", ma anche e soprattutto di dover comunicare istituzionalmente in modo corretto con gli organi di informazione, rifuggendo da antiche dottrine – ormai impraticabili nella "società della comunicazione" – improntate al «silenzio operoso del giudice», tenuto ad un rigoroso riserbo e chiamato a comunicare solo attraverso le sentenze¹⁴⁵. Un fondamentale passo avanti sul punto è rappresentato dall'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del *Plenum* dell'11 luglio 2018, delle *Linee-guida per*

¹⁴³ Il testo è reperibile sul sito www.cnf.it.

¹⁴⁴ Il testo è reperibile sul sito www.anm.it.

¹⁴⁵ Cfr. M. ROSATI, *Il punto di vista del giudice. Il dovere di chiarezza*, in *questo volume*, *infra*, Parte Sesta. Sull'oscurità del linguaggio delle sentenze, sia consentito rinviare a N. TRIGGIANI, *Sentenze penali italian style*, in Id. (a cura di), *Il linguaggio del processo*, cit., p. 129 ss.

*l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale*¹⁴⁶.

Il documento muove dalla premessa che «la trasparenza e la comprensibilità dell'azione giudiziaria sono valori che discendono dal carattere democratico dell'ordinamento e sono correlati ai principi d'indipendenza e autonomia della magistratura nonché a una moderna concezione della responsabilità dei magistrati» e prospetta importanti direttive deontologiche sia per gli organi requirenti che per gli uffici giudicanti, prevedendo altresì la realizzazione di specifici «percorsi di formazione per i magistrati, aperti al confronto interdisciplinare e alla partecipazione di esperti esterni». Ai primi si raccomanda di bandire «ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate»; di costruire le relazione con i *media* sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento, evitando «canali riservati e ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria»; di fornire un'informazione «rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice».

Agli uffici giudicanti si raccomanda di dare notizia della decisione, contestualmente o immediatamente dopo la deliberazione, con un *abstract* «consistente

¹⁴⁶ Il documento può leggersi in *ww.csm.it*. Al riguardo cfr., per quanto concerne la comunicazione degli uffici giudicanti, M. MENNA-M. MINAFRA-A. PAGLIANO, *Il valore extra-processuale della motivazione e la diffusione pubblica della sentenza*, cit., e, per quanto concerne la comunicazione degli uffici requirenti, R. NITTI, *Il punto di vista del pubblico ministero*, cit. In argomento cfr., altresì, M. BASILICO, *La giurisdizione è esercizio di democrazia solo se sia conosciuta e comprensibile. Perché gli uffici possono e debbono comunicare ai cittadini l'attività giudiziaria*, in *Giustizia insieme*, 13 luglio 2021; E. BRUTI LIBERATI, *Un punto di arrivo o un punto di partenza?*, in *Quest. giust.*, 2018, n. 4, p. 318 ss.; R. CALANDRA, *Giovani toghe: «Fuori dalla torre, con più comunicazione»*, *ivi*, p. 289 ss.; G. CANZIO, *Un efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, n. 1537 ss.; E. CESQUI, *Farsi capire da Adam Henry e da tutti gli altri*, in *Quest. giust.*, 2018, n. 4, p. 236 ss.; G. DE CATALDO, *Comunicare, un compito inutile?*, *ivi*, p. 270 ss.; B. DEIDDA, *L'esperienza di un giudice che ha "spiegato" il dispositivo della sentenza*, *ivi*, p. 302 ss.; E. FASSONE, *Un esempio virtuoso di comunicazione, l'etica della relazione*, *ivi*, p. 323 ss.; L. FERRARELLA, *Non per dovere ma per interesse (dei cittadini): i magistrati e la paura di spiegarsi*, *ivi*, p. 310 ss.; N. GIORGI, *Il ruolo della formazione nella comunicazione giudiziaria: un investimento necessario*, *ivi*, p. 258 ss.; P. GIUNTI, *Il giurista e la comunicazione*, *ivi*, p. 255 ss.; M. GUGLIELMI, *Uno sguardo oltre i confini. Principi ed esperienze della comunicazione giudiziaria in Europa*, *ivi*, p. 278 ss.; F. IPPOLITO, *Recuperare la fiducia e non rincorrere il consenso*, *ivi*, p. 231 ss.; V. LINGIARDI, *Condividere un linguaggio, aprire una finestra*, *ivi*, p. 227 ss.; V. MACCORA, *Introduzione. Un percorso che deve coinvolgere l'agire quotidiano dei magistrati per costituire una effettiva svolta culturale*, *ivi*, p. 218 ss.; F. PETRELLI, *Comunicare il processo*, *ivi*, p. 275 ss.; G. PIGNATONE, *Comunicazione della Procura della Repubblica: una garanzia anche per l'imputato*, *ivi*, p. 262 ss.; N. ROSSI, *Il silenzio e la parola dei magistrati. Dall'arte di tacere alla scelta di comunicare*, *ivi*, p. 245 ss.; A. SPATARO, *Comunicazione della giustizia sulla giustizia. Come non si comunica*, *ivi*, p. 294 ss.; D. STASIO, *Introduzione. Il dovere di comunicare dei magistrati: la sfida per recuperare fiducia nella giustizia*, *ivi*, p. 213 ss.

nell'illustrazione sintetica (di regola sei righe al massimo), con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, delle statuizioni decisorie e delle ragioni delle stesse»; di affidare «la selezione e la rielaborazione tecnica della notizia» al responsabile della comunicazione; di trasmetterla «agli organi d'informazione e ai media».

Finora, per la verità, le pur numerose previsioni deontologiche approvate dai rappresentanti istituzionali di giornalisti, magistrati e avvocati e tutti gli altri interventi di *soft law* (direttive, circolari, ecc.) via via approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura, come pure gli atti di indirizzo e le raccomandazioni delle Autorità amministrative di garanzia (Autorità garante per le comunicazioni e Autorità garante per la protezione dei dati personali), non sembrano aver inciso più di tanto sulle prassi devianti consolidate¹⁴⁷.

L'auspicio, però, è che, con il tempo, questa nuova sensibilità deontologica diventi un vero e proprio abito professionale e culturale dei giornalisti e degli operatori della giustizia e che essi comprendano sempre più che «*da un grande potere derivano delle grandi responsabilità*» (...per citare una battuta di uno degli eroi dei fumetti più amati della Marvel, Spiderman!).

Occorre «superare l'idea che l'informazione, comunque ottenuta, sia incondizionatamente protetta dal diritto della collettività a conoscere le notizie giudiziarie: l'essere informati non è prerogativa senza limiti, ma si confronta con altre garanzie individuali, quali il diritto a non apparire colpevole prima del giudizio o la libertà alla vita privata»¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Le degenerazioni del “processo mediatico” e gli eccessi e abusi presenti anche nella cronaca giudiziaria sono stati invero più volte stigmatizzati – senza alcuna conseguenza concreta – a vari livelli istituzionali, soprattutto con riferimento alla rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive: dai richiami del Presidente della Repubblica agli interventi dell'Autorità garante per le telecomunicazioni e dell'Autorità garante della *privacy* (su quest'ultimo punto v. già F. GIANARIA-A. MITTONE, *Per contrastare gli eccessi dell'informazione non possono bastare i richiami delle Authority*, in *Guida dir.*, 2008, n. 31, p. 11 ss.), senza dire che il tema è da molti anni oggetto di costante attenzione nelle relazioni del Primo Presidente e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Parla apertamente di “sconfitta” della Tv e del diritto M. BERNARDINI, *Prefazione*, in V. DE GIOIA-A. PANNITTERI, *In nome del popolo televisivo*, cit., p. 7 s., rilevando con sconcerto che, dall'esplosione del caso di Cogne nel gennaio 2002 ad oggi, non sembra essere cambiato nulla, nonostante gli interventi normativi, anche di *soft law* (ovvero gli innumerevoli codici deontologici delle varie categorie interessate), e i numerosi richiami e moniti delle più alte cariche dello Stato, a cominciare dalla Presidenza della Repubblica: «La verità è che giornalisti, conduttori, dirigenti televisivi vivono regole e richiami come sfuriate di incompetenti destinate a spegnersi. Lasciate fare, dicono, a chi è del mestiere, siamo noi stessi gli autoregolatori del nostro lavoro. E così da più di un ventennio la televisione ha pesantemente inciso e continua ad incidere, in modo scorretto, su vicende legali e umane, pregiudicandone esiti e fortune».

¹⁴⁸ A. SCALEATI, *Un ciclo giudiziario “travolgente”*, cit., p. 117. Cfr. pure L. FERRARELLA, *Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, cit., p. 5, il quale rileva che il cronista giudiziario dovrebbe sottrarsi alla tentazione di vestire i panni del “giornalista sacerdote”, ovvero di colui che «proclama solennemente di avere il diritto dovere di pubblicare

Di più. Occorre prendere coscienza che «chiunque di noi può cadere vittima del meccanismo infernale della gogna, ma allo stesso tempo chiunque di noi ne può essere artefice o spettatore passivo»¹⁴⁹.

Solo una mutata sensibilità culturale ed etica, in definitiva, può condurre gli operatori della giustizia e dell'informazione, nella diffusione di notizie attinenti a procedimenti penali in corso, non solo ad un maggior rispetto sia della presunzione d'innocenza che della riservatezza dei soggetti coinvolti, ma anche e soprattutto ad acquisire la profonda consapevolezza che la fiducia dei consociati nella Giustizia è un bene irrinunciabile per ogni collettività democraticamente organizzata e, per la tenuta sociale del Paese, è almeno altrettanto importante del modo stesso in cui la giustizia viene amministrata. Il ruolo dell'informazione giudiziaria risulta, pertanto, cruciale, dal momento che la giustizia viene percepita per come appare e appare soprattutto per come viene rappresentata dai mezzi di comunicazione di massa¹⁵⁰.

Ogniquale si danno informazioni su un determinato processo, occorre dunque avere piena coscienza che non solo queste informazioni potranno influenzare o condizionare, in misura maggiore o minore, l'esito del singolo caso giudiziario, ma viene posto sotto i riflettori l'intero "sistema-Giustizia", con tutte le conseguenze che questo comporta sulla formazione dell'opinione pubblica, anche in relazione alla necessità di attuare o meno determinate riforme degli istituti processuali, delle norme penali sostanziali o del regime penitenziario¹⁵¹.

qualunque notizia giunga nel proprio ambito di percezione, a prescindere da qualunque altra valutazione sulle conseguenze che la pubblicazione possa avere sulle persone al centro della notizia e sui relativi procedimenti».

¹⁴⁹ Così E. ANTONUCCI, *I dannati della gogna*, cit., p. 5 s., il quale osserva ancora: «Alimentiamo la gogna quando partecipiamo alla vasta opera collettiva di colpevolizzazione anticipata nei confronti di indagati e imputati. Quando postiamo sui *social network* dei commenti indignati in cui chiediamo di sbattere qualcuno in galera e di buttare via la chiave. Quando acquistiamo giornali e guardiamo programmi televisivi che traggono la loro linfa vitale dalla diffusione di accuse ancora da accertare e di dettagli intimi delle vite private delle persone coinvolte. Quando diamo credito a esponenti politici che, pur di raccattare una manciata di voti in più, non esitano a esprimersi su vicende di cronaca sventolando la forca. Alimentiamo la gogna quando, di fronte alla notizia di una persona indagata o arrestata, nella nostra mente si fa spazio un pensiero: "Beh, però se giornali e tv ne parlano qualcosa avrà fatto"». Sotto quest'ultimo aspetto, è stato efficacemente scritto che, in realtà, «la notizia dell'apertura di un procedimento penale "nasce" assistita da una implicita ed inconsapevole presunzione: se l'autorità giudiziaria ha incolpato qualcuno, questi molto probabilmente è colpevole» (C. DE MARTINI, *Cronaca giudiziaria e presunzione d'innocenza*, in *Dir. inf. e inform.*, 1997, p. 195).

¹⁵⁰ In questi termini v. G. GIOSTRA, *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, cit., p. 526 s.; ID., *Processo penale e mass media*, cit., p. 57 s.

¹⁵¹ Cfr., ancora, G. GIOSTRA, *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, cit., p. 526 s.; ID., *Processo penale e mass media*, cit., p. 57 s.

Per un'autentica inversione di rotta, vi sarebbe bisogno, insomma, di un'autentica "rivoluzione culturale", capace di coinvolgere *media*, magistratura e intera società.

A meno di non volersi rassegnare a quello che dice, nel famoso film di Richard Brooks del 1952, *L'ultima minaccia*, uno straordinario Humphrey Bogart nel ruolo di Ed Hutheson, il coraggioso direttore di un quotidiano, sia pure in un contesto molto diverso, con una delle battute cinematografiche più note di tutti i tempi, mentre le rotative vanno a tutta velocità:

«È la stampa bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!».

GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ

Direzione

A. Scalfati - T. Bene - A. De Caro - G. Di Chiara - G. Garuti
S. Lorusso - M. Menna - N. Triggiani - D. Vigoni

1. **Teresa Bene** (a cura di), *Informazione e giustizia penale*, 2018.
2. **Clelia Iasevoli** (a cura di), *La cd. legge ‘spazzacorrotti’. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale*, 2019.
3. **Vania Maffeo**, *Tempi e nomina juris nelle indagini preliminari. L'incertezza del controllo*, 2020.
4. **Danila Certosino**, *Persona in vinculis e diritto al colloquio*, 2020.
5. **Elga Turco**, «Tenuità del fatto» e processo penale, 2020.
6. **Rosa Maria Geraci**, *Il mutuo riconoscimento nella cooperazione processuale: genesi, sviluppi, morfologie*, 2020.
7. **Paolo Troisi**, *Le investigazioni digitali sotto copertura*, 2022.
8. **Antonio Vele**, *La prova documentale nel processo penale*, 2022.
9. **Nicola Triggiani** (a cura di), *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico”*, 2022.